



LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN IN SUPPORTO AL CONTRASTO DELLE MINACCE DI CONTRAFFAZIONE E RICICLAGGIO.

AGROALIMENTARE E ARTE A CONFRONTO,

Normative, casi studio ed analisi

MARIALUISA PIRAS

Marialuisa Piras

**LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN IN
SUPPORTO AL CONTRASTO
DELLE MINACCE DI CONTRAFFAZIONE E
RICICLAGGIO.**

AGROALIMENTARE E ARTE A CONFRONTO,
Normative, casi studio ed analisi

OSSERVATORIO ITALIA ANTIRICICLAGGIO PER L'ARTE



ISBN 9788894710540

@ Copyright Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte - 2022

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di luglio 2022

Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte - Roma

Mail: segreteria@antiriciclaggioarteitalia.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autrice, di un'accurata analisi della normativa

Mi è doveroso dedicare questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno contribuito, con il loro instancabile supporto, alla realizzazione dello stesso.

Ringrazio infinitamente, il Prof. Maimeri, il Dott. Miceli, il Prof. Giomo, il Gen. Riccardi, il Col. Amedeo De Franceschi per la disponibilità per gli indispensabili consigli,

Ed in ultimo, un grazie immenso alla mia famiglia che nonostante la lontananza è riuscita a sostenermi, appoggiando ogni mia decisione anche nei momenti più bui.

Sommario

PREFAZIONE	3
PREMESSA.....	10
LA CONTRAFFAZIONE.....	11
Il bene giuridico offeso: la proprietà intellettuale	11
La fenomenologia della contraffazione	13
Il “ <i>Made in Italy</i> ” e il falso.....	16
La contraffazione in campo agroalimentare	21
L’ “ <i>Italian sounding</i> ” nel settore “ <i>Food</i> ”	24
Le normative nazionali e comunitarie e le autorità coinvolte	29
LA CONTRAFFAZIONE DELLE OPERE D’ARTE	40
Lo stato dell’arte	40
La distinzione tra bene culturale e opera d’arte	42
Il falso d’arte e il concetto di copia e di imitazione	47
Come riconoscere un falso.....	51
La contraffazione delle opere d’arte nel sistema normativo italiano e comunitario	54
Gli strumenti di contrasto e autorità competenti	60
IL RICICLAGGIO	62
Il reato di riciclaggio.....	62
La normativa comunitaria	69
La normativa italiana antiriciclaggio.....	71
Gli obblighi antiriciclaggio.....	81
Il riciclaggio merceologico.....	82
Le istituzioni coinvolte nella normativa antiriciclaggio.....	85
LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA TRA I REATI DI CONTRAFFAZIONE E RICICLAGGIO.....	91

La criminalità organizzata e la criminalità d'impresa tra i reati di contraffazione e riciclaggio.....	91
L'agromafia, l'ecomafia, l'archoafia e l'agropirateria come nuove frontiere dell'imprenditoria criminale.....	94
L'Olio Evo come protagonista tra contraffazione e riciclaggio merceologico.	102
Il contributo della Due Diligence e lotta al riciclaggio nel mercato dell'Arte...	109
Analogie tra contraffazione e riciclaggio nella rete del "malaffare" e utilizzo della <i>blockchain</i> come risorsa	112
LA TRACCIABILITA' E <i>BLOCKCHAIN</i>	112
La cronistoria della <i>Blockchain</i>	112
Le caratteristiche e peculiarità della <i>blockchain</i>	114
Le <i>Altchain</i>	117
La blockchain in campo agro-alimentare: Italia Olivicola e Algorand	118
La <i>blockchain</i> e il mercato dell'arte.....	119
IL PASSAPORTO DIGITALE PER <i>BLOCKCHAIN</i> FUTURE	122
Il Cioccolato di Modica I.G.P.....	122
La nascita del progetto	123
Le tecnologie adottate: l'App Trust Your Food®	124
La tutela e la valorizzazione delle filiere di qualità	124
L'Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte	129
CONCLUSIONI	130
BIBLIOGRAFIA	131
SITOGRAFIA	132

PREFAZIONE

La tutela del “*Made in Italy*” è considerato elemento preponderante nello scenario economico nazionale ed internazionale.

Già dal 5° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia emerge chiaramente come “Negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile cambiamento nelle strategie messe in atto dalla criminalità organizzata, per diffondersi maggiormente all’interno del territorio e ricavare fondi da attività fino a poco tempo fa scarsamente considerate [...], le autorità preposte hanno iniziato a porre maggiore attenzione alla diffusione delle mafie anche all’interno del settore dell’agroalimentare e della ristorazione”¹.

Il volume d’affari che è capace di generare il mercato agroalimentare italiano è talmente imponente da attrarre le organizzazioni criminali che si infiltrano e lo sfruttano per l’impiego e la raccolta di ricchezze di provenienza illecita. Il settore agroalimentare finisce così per essere svilito, dalle consorterie criminali, a nuovo canale di smistamento di risorse di provenienza delittuosa.

Tali risorse, che finiscono per costituire l’oggetto del riciclaggio, non consistono più soltanto nel denaro provento di attività illecite ma consistono, altresì, in beni, ovvero nei prodotti dell’attività agroalimentare o, più precisamente, nel risultato di attività di contraffazione di beni appartenenti al settore agroalimentare che vengono illecitamente classificati con la denominazione “*Made in Italy*”, così da poter approfittare di quel rapporto di fiducia che il consumatore nutre nel bene posto in commercio. Si configura così quella “*illegittima evocazione dell’italianità del prodotto idonea ad influire sulle preferenze del consumatore e ad incidere negativamente sulla reputazione del Made in Italy all’estero*”².

¹ 5° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia – ed. Minerva 2017, pag. 68.

² Così: Ferraris – Cristiani, *Il riciclaggio merceologico come risposta sanzionatoria alle frodi nel settore oleario*, in www.rivistadga.it n. 3/2017, pag.4.

Il riciclaggio merceologico è stato riconosciuto nel corso degli anni come uno schema di riciclaggio di proventi di attività illecita, un riconoscimento che si è registrato dapprima sul piano giurisprudenziale, in virtù di quelle prime sentenze alle quali si deve riconoscere una portata innovativa, tale da aver esteso il reato di riciclaggio al contesto merceologico agroalimentare³.

Effetti analoghi si registrano, già da alcuni anni, anche in un altro settore del “*Made in Italy*”, quello dell’Arte. Nel corso degli ultimi cinque lustri si è registrata una forte crescita del mercato dell’arte, che viene percepito come uno dei più floridi settori di investimenti economici, caratterizzato dalla coesistenza di una fortissima dimensione emotiva tipica del collezionismo e di una aspettativa di aumento e/o consolidamento del valore di ciò che si acquista sul mercato dell’arte, nonché dai tempi brevi in cui gli attori riescono a generare profitti, in molti casi, anche di alto livello.

La crescita di attenzione verso il valore finanziario delle opere d’arte genera un’interconnessione, sempre più stretta, tra Arte e gestione patrimoniale.

Come risulterà agevole comprendere, dunque, non sono risultati immuni da tale “forza di attrazione” quei soggetti che appartengono ai gruppi criminali, anzi, sono sempre più fitte le attività poste in essere su mercati illeciti da parte di ricettatori e spregiudicati collezionisti che non disdegnano dal “miscere sacra profanis”⁴ utilizzando le meraviglie dell’Arte per mettere a segno meccanismi di riciclaggio⁵.

³ Tra tutte: la sentenza “Arioli” – Cassazione Penale, Sez. II, n. 52625 che si riferisce all’acquisto dalla Spagna di olio dichiarato ufficialmente come extra vergine di oliva ma risultato essere, invece, olio non commestibile e, addirittura, olio deodorato, come tale vietato per la vendita a uso alimentare.

⁴ “*Miscere sacra profanis*” che tradotta dal latino è “*mescolare il sacro col profano*” è la frase riportata nel Vangelo di Matteo e che significa che non si può unire ciò che riguarda Dio (sacro) con ciò che riguarda l’uomo (profano), quindi che non si devono mescolare le cose importanti (come quelle lecite, diciamo noi) con quelle insignificanti (quindi, illecite).

⁵ Come ho avuto modo di evidenziare in sede di Audizione innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 8 luglio 2022: “*il mercato illecito dell’arte vive in simbiosi con il mercato lecito, ecco perché si ricorre spesso alla definizione di mercato duale (dual market)*”.

Ecco, quindi, che il merito che non ci si può esimere dal riconoscere a questo Volume e all’Autrice è proprio quello di aver ben saputo individuare i due contesti in cui più incidono le infiltrazioni criminali, nonché di averne esaminato gli schemi e le dinamiche -anche quelle criminali- che inquinano il settore Agroalimentare e quello dell’Arte. La Dottoressa Marialuisa Piras, inoltre, si è spinta oltre e, con spirito proattivo, ha ben saputo individuare fondate ipotesi di soluzione e di mitigazione del rischio di riciclaggio, applicabili a entrambi i contesti presi in esame.

Marialuisa ha saputo individuare nell’uso consapevole e responsabile della tecnologia, lo strumento che più di altri si mostra idoneo a prevenire e contrastare il fenomeno di riciclaggio, in particolare di riciclaggio merceologico.

Infine, un ringraziamento speciale, sia consentito esprimere alla Dottoressa Piras, a nome dell’Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte sia per aver riconosciuto nel sistema di tracciabilità delle opere d’Arte e nel *Passaporto digitale per le opere d’Arte* uno strumento idoneo alla prevenzione e contrasto al fenomeno di riciclaggio di proventi di attività illecite, sia per aver scelto lo stesso Osservatorio quale Editore di questo importante Volume che -siamo certi- contribuisce all’evoluzione dell’Antiriciclaggio.

Giuseppe Miceli

*Socio Fondatore Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte
e Ideatore del Progetto Passaporto Digitale per le Opere d’Arte*

PREMESSA

Con la presente tesi ho desiderato argomentare due tematiche che da sempre risultano accompagnare la nostra quotidianità, sia nel mondo dell'arte che agroalimentare, ossia la contraffazione e il riciclaggio. La scelta di esaminare lo sviluppo di questi fenomeni all'interno di contesti, a primo impatto, così diversi, nasce dal mio percorso accademico e professionale caratterizzato dalla presenza di studi inerenti alla tutela del patrimonio culturale italiano, e da esperienze lavorative in società di fornitura agroalimentare.

Cibo e Cultura sono strettamente connesse nella origine e nella tutela, inquanto entrambe sfaccettature della nostra identità. Per questa ragione, ho deciso di analizzare la contraffazione e il riciclaggio nelle loro declinazioni, partendo dalla normativa vigente, analizzando alcuni casi studio in entrambi contesti e concludendo con le possibili soluzioni, derivanti l'utilizzo della blockchain.

LA CONTRAFFAZIONE

Il bene giuridico offeso: la proprietà intellettuale

Possiamo considerare la contraffazione uno dei reati economici che maggiormente danneggia in profondità l'economia mondiale, in quanto mina la solidità delle imprese e le economie dei Paesi sviluppati ed emergenti, ponendo in grave pericolo la salute e la sicurezza del consumatore.

Il fenomeno della contraffazione colpisce significativamente il sistema produttivo italiano e interessa ormai tutti i settori produttivi, aumentando costantemente.

Sono sempre più i casi di contraffazione dove i prodotti vengono importati e distribuiti dalla criminalità organizzata con tecniche sempre più raffinate e ingannevoli. Anche il mercato dell'arte è sempre più spesso vittima di tale reato.

Il bene giuridico inteso come il complesso dei fenomeni inerenti al reato di contraffazione si fonda sul principio di "proprietà intellettuale", ossia il risultato dell'inventiva e dell'ingegno imprenditoriale e artistico. Si riferisce alle creazioni della mente, quali invenzioni, opere letterarie e artistiche, simboli, nomi, immagini e disegni usati nel commercio connessi allo sfruttamento economico.

La "proprietà intellettuale" si suddivide in due ambiti:

La proprietà industriale, che include marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali;

La proprietà letteraria o artistica meglio nota come “diritto d’autore”, che comprende opere letterarie come romanzi, poemi, film, composizioni musicali; opere artistiche come disegni, pitture, fotografie e sculture, e schemi architettonici.

La teoria economica dimostra che esiste uno stretto legame tra crescita economica e proprietà intellettuale, la cui tutela offre gli strumenti per retribuire l’attività generata dall’innovazione umana. Nel caso dell’Italia, poi, tale nesso assume particolare rilevanza, atteso il peso preminente svolto nel nostro sistema economico dal settore manifatturiero e il contributo decisivo dell’export nella formazione del PIL nazionale e nella sua tenuta negli ultimi anni.

La lotta alla contraffazione, che diventa quindi una delle priorità dell’Unione europea, deve fronteggiare tre diverse dinamiche:

- la prima dove troviamo le merci contraffatte provenienti da Paesi terzi che entrano in territorio italiano. (attualmente in calo grazie agli stringenti controlli operati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei porti e negli aeroporti italiani);
- la seconda dove troviamo le merci contraffatte sdoganate in altri Paesi europei, ossia merci immesse in libera pratica da un Paese Ue che poi vengono destinate al consumo in un altro Stato membro;
- la terza dove troviamo le merci contraffatte prodotte su territorio nazionale, generalmente di alta rifinitura poiché volti ad essere immessi sul mercato da organizzazioni criminali.

L’espandersi del commercio mondiale e la perdurante crisi economica accrescono la necessità di contrastare il fenomeno della contraffazione e la sua diffusione. Questo, oltre ad esercitare un effetto diretto sulla produzione nazionale, ha anche un impatto sul gettito fiscale e contributivo.

Tale reato diventa inoltre un catalizzatore di condotte illecite come il lavoro nero, l'immigrazione clandestina, l'evasione, il commercio abusivo e in particolare il riciclaggio, danneggiando la proprietà intellettuale. Dal momento che la contraffazione costituisce chiaro elemento diffusore di illegalità, il contrasto all'industria del falso diventa determinante per contrastare i profili illeciti menzionati.

In particolare, in Italia, tali effetti negativi pesano gravemente sul nostro sistema economico, dal settore manifatturiero all'export nella formazione del PIL nazionale.

La fenomenologia della contraffazione

Per definizione con il termine contraffazione si intende la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione “uti originalis” in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriali. (tra i quali i marchi d'impresa, i brevetti per invenzione, i modelli di utilità e il design industriale.

Con il Regolamento UE n.608/2013 l'Unione Europea detta la disciplina per la tutela dei Diritti di proprietà intellettuale e regola l'intervento delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate di contraffazione.

L'Art. 2 definisce le merci contraffatte in due categorie, le merci contraffatte e le merci usurpative.

«Le merci contraffatte si possono suddividere in⁶:

- merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e a cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello

⁶ <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/cosa-contraffazione>

-
- validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
 - merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica (IGP, DOP) nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
 - merci con imballaggio, etichetta, adesivo, prospetto, foglio informativo, documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica.»

Nel caso delle merci usurpative vengono considerate tali quei prodotti oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello. Ossia, copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

Le condotte di contraffazione riguardano:

- i prodotti su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico ad altro validamente registrato ovvero che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;

-
- qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo ecc.), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta;
 - gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra.


La filiera del falso ha mostrato la propria capacità di anticipare la domanda, anche durante l'emergenza pandemica cominciata nel 2020, diversificando i prodotti e investendo sull'e-commerce. Si tratta di due caratteristiche che già contraddistinguevano il mercato del falso in epoca pre-pandemica e che hanno subito un'ulteriore accelerazione durante il periodo di emergenza.

Gli acquisti di merce falsa nonostante le restrizioni agli spostamenti, la crisi economica, e l'emergenza non si sono fermati. Nell'ultimo anno il 5,2% degli italiani adulti, 2 milioni e 600.000 in valore assoluto, ammette di aver acquistato prodotti falsi: se si considerano solo quelli che dichiarano di aver effettuato un acquisto consapevole, la quota scende al 2,9% degli italiani adulti (fig. 1).

Si tratta ancora di numeri consistenti, ma comunque inferiori a quelli che circolavano all'epoca della pre-pandemia, se solo si pensa che l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)⁷, stimava per il 2017 una quota pari al 6% di consumatori consapevoli.

La presente indagine evidenzia, dunque, come il nuovo modello di vita tra le mura domestiche che si è imposto con la pandemia abbia condizionato anche il mercato del falso, selezionando maggiormente i consumatori, che sono

⁷La EUIPO è un'agenzia decentralizzata dell'UE, con sede ad Alicante, in Spagna che svolge il compito di gestire la registrazione dei marchi dell'Unione europea (Mue) e i disegni e modelli comunitari registrati (Dmc), entrambi intesi a proteggere la Proprietà intellettuale I in tutti gli Stati membri dell'UE, svolgendo un'attività di cooperazione con gli uffici di Proprietà nazionali e regionali dell'Unione europea.



Fonte: indagine Censis, 2021

Fig. 1 Italiani che nell'ultimo anno hanno acquistato merce falsa (val. %)

soprattutto
quelli più
avvezzi
all'acquisto di
fake, e
modificando
quantità e
qualità dei beni
acquistati

Il “*Made in Italy*” e il falso

Il concetto di “*Made in Italy*” difficilmente si può esprimere con un senso univoco, in quanto particolarmente articolato nei suoi significati.

Indicare l'insieme delle merci il cui processo produttivo avviene principalmente sul territorio italiano: è questo il significato letterale della definizione “*Made in Italy*”, tuttavia però da sola non basta per descrivere la complessità che possiede tale denominazione.

Diversi autori, come Ampelio Bucci, Vanni Codeluppi e Mauro Ferraresi hanno studiato il fenomeno affermando che ogni paese possiede una specifica identità che si riflette in tutto ciò che viene prodotto all'interno dei propri confini determinando ciò che in letteratura troviamo come “*country effect*”⁸. Per quanto detto finora possiamo affermare che il “*Made in*” nasce dall'effetto sull'immagine che un *brand* o prodotto possano ricevere in base al loro luogo di produzione.

⁸ Bucci A., Codeluppi V., Ferraresi M., *Il Made in Italy.*, Carocci, 2011.

Grazie al suddetto ragionamento, nel caso dell'Italia, Marco Fortis forgia la definizione di "*Made in Italy*" come "l'insieme dei prodotti di un complesso di settori che, nell'immaginario collettivo del mondo, sono strettamente associati all'immagine del nostro paese, consacrata e ribadita ossessivamente dai media"⁹ e identifica inoltre quattro categorie merceologiche che possano racchiudere il "*Made in Italy*" ossia l'Abbigliamento, l'Arredo, l'Automazione ed il settore Alimentare, (le famose Quattro A).

Per rientrare legittimamente sotto queste etichette è necessario comprendere quali sono gli elementi che ne determinano l'identità italiana davanti agli occhi dei consumatori finali. Non basta esclusivamente che il processo produttivo sia avvenuto sul territorio italiano: è

necessario che il prodotto sia realizzato in Italia, con materie prime italiane, e con manodopera italiana per renderlo unico e non replicabile in nessun altro luogo. Per questa ragione Bucci, Coldeluppi e Ferraresi giungono all'espressione "il contributo dell'Italia al *Made in Italy*" come l'insieme dei fattori culturali, sociali e storici che hanno conferito ai prodotti "*Made in Italy*" la loro identità e che hanno favorito lo straordinario sviluppo delle quattro "A".

Tra gli anni 60 e gli anni 90, lo sviluppo e la creatività sono stati gli elementi che hanno accomunato le imprese del "*Made in Italy*" rappresentando così un'impresoria unica capace di stupire il mondo intero.

Si può constatare come durante i vari decenni il numero delle piccole medie imprese sia cresciuto gradualmente e senza sosta, acquisendo posizioni di *leadership* in un ampio numero di settori, dalle calzature, dell'occhialeria, alla gioielleria fino ai vini e ai prodotti tipici dell'agricoltura italiana.¹⁰

⁹ Fortis M., *Le due sfide del Made in Italy: globalizzazione e innovazione. Profili di analisi della Seconda Conferenza Nazionale sul commercio con l'estero*. Il Mulino, 2005.

¹⁰ Fortis M., *Le due sfide del Made in Italy: globalizzazione e innovazione.*, Op. Cit.

Di conseguenza l'espressione "*Made in Italy*" ha acquisito ulteriore importanza rispetto ad un semplice marchio di origine, possedendo vere e proprie caratteristiche simili al termine "brand", dove troviamo un'identità ben definita, sinonimo di qualità e affidabilità universalmente riconosciuta.

A tal proposito la sigla "*Made in Italy*" diventa sempre più di traino per l'economia pubblica e rappresenta il terzo "brand" più noto al mondo, posizionandosi dopo Coca Cola e Visa.¹¹

Al settore agroalimentare spetta il primato per determinati alimenti, tipici della tradizione italiana¹², che soprattutto nell'ultimo ventennio si sono guadagnati una fetta di mercato sempre più ampia nei più variegati circuiti internazionali. Il "*Made in Italy*" nel mondo "*Food*", si può considerare sinonimo di eccellenza e garanzia di qualità, un termine che racchiude la cultura della buona cucina e del "cibo buono" in un prodotto genuino.

Giusto per citarne alcuni: l'Aceto balsamico, gli Agrumi, i Capperi, la Bresaola, la Conserva di pomodoro, la Cinta senese, il Cioccolato di Modica, la Fontina della Val d'Aosta, il Lardo di Colonnata, il Fungo di Borgotaro, la Mozzarella di bufala, l'Olio extravergine d'oliva, il Pane di Altamura, il Parmigiano Reggiano, le Paste di semola, il Prosciutto crudo, il Peperoncino calabrese, lo Speck dell'Alto Adige e il Tartufo bianco d'Alba.

Osservando la bilancia agroalimentare italiana analizzata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare su dati ISTAT, nel 2021, le esportazioni di cibi e bevande hanno superato il traguardo dei 50 miliardi di euro, arrivando a raggiungere un valore di 54 miliardi di euro (ovvero un incremento dell'11% rispetto al 2020).

Anche nel caso dell'export nazionale complessivo ci troviamo davanti ad un maggiore rimbalzo (+18,2%) dopo il forte blocco subito nel 2020. A

¹¹ Noci G., Se il Made in Italy fosse un brand sarebbe il terzo al mondo. Il Sole 24 Ore, 27/08/2014.

¹² GROTTANELLI DE' SANTI, L'occasione fa l'uomo lardo, p. 109

concorrere a tale risultato sono state soprattutto le esportazioni dell'industria alimentare (+11,6%) e a seguire la componente agricola (+8,8%).

Secondo gli Studi Coldiretti del 2021, al Patrimonio nazionale che vale 538 MLD di euro, il settore agroalimentare corrisponde al 25% del PIL italiano, occupando 4 MLN di lavoratori in 740 mila aziende agricole, in 70 mila industrie alimentari, più di 330 mila realtà nella ristorazione e 230 mila punti vendita al dettaglio. L'Italia tra i Paesi membri detiene il maggior numero di prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea, ben 316, a cui si sommano 526 vini tra DOC e IGT. Nel 2021 secondo gli studi di Coldiretti su dati Ismea e Qualivita, l'agroalimentare italiano riconferma il suo valore nella mente dei consumatori di tutto il mondo, registrando un + 12% di esportazioni per un valore pari a 52 MLD di euro.

Nell'enogastronomia "*Made in Italy*" solo la *Dop economy* impiega oltre 180mila operatori e vale 16,9 MLD di euro, con un export da 9,5 MLD di euro.

La falsificazione dei dati relativi all'origine e/o alla provenienza dei beni sono gli obiettivi principali delle condotte illecite lesive del "*Made in Italy*", come si può constatare dagli orientamenti della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19093 del 2013.

Il carattere di provenienza e quello d'origine sono strettamente legati alla qualità dei prodotti e per questa ragione, abbinare l'etichetta "italiana" a merci di origine e/o provenienza diversa risulta senz'altro appetibile per colui che vuol commettere atti illeciti. L'usurpazione di tali indicazioni può interessare qualunque tipologia di prodotto ma risulta particolarmente significativa nel comparto agro-alimentare.

Negli ultimi anni, la tutela delle indicazioni di qualità o origine dei prodotti ha assunto un notevole rilievo, sia a carattere nazionale che europeo anche a

seguito dell'esponenziale diffusione di forme d' imprese delocalizzate che hanno trasferito parte o interi cicli produttivi in Paesi terzi. Riuscire ad individuare l'esatta origine della merce e il suo percorso è indispensabile anche dal punto di vista doganale, per poter essere in grado di applicare le corrette misure di politica commerciale.

Purtroppo, nel nostro bel Paese, il commercio mondiale di beni contraffatti, secondo il rapporto dell'**EUIPO - OCSE** pubblicato il 25 ottobre 2021, dal titolo "*Measurement of e-commerce for trade in counterfeits*"¹³ (Uso improprio del commercio elettronico per la vendita di prodotti contraffatti) *il commercio online* ha alimentato e continua ad alimentare la vendita di prodotti contraffatti diventandone il principale catalizzatore.

Il nuovo studio analizza i dati dei sequestri doganali alle frontiere esterne dell'Unione europea, esaminando il modo in cui la merce contraffatta arriva nelle mani dei consumatori finali. Come sottolinea il rapporto, il commercio online è cresciuto rapidamente negli ultimi cinque anni, una tendenza che ha subito un'importante accelerazione durante la pandemia di Covid-19. L' *E-commerce avviene mediante due modalità: la business to business* (da impresa a impresa) per l'82% del valore totale e la modalità *business to consumer* (da impresa a consumatore) che ne rappresenta il restante 18%.

I sequestri associati alle vendite online rappresentano solo il 14 % del valore totale dei sequestri, rispetto all'86 % dei sequestri relativi a prodotti spediti in container. Nonostante ciò, alcuni di questi prodotti spediti in container sono destinati a centri di distribuzione nell'UE, da cui a loro volta vengono spediti a consumatori che li hanno acquistati online. Tale fenomeno potrebbe

¹³https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/misuse-e-commerce-trade-in-counterfeits/EUIPO_OECD_misuse-e-commerce-trade-in-counterfeits_study_en.pdf

indicare che il ruolo effettivo del commercio elettronico nella vendita di prodotti contraffatti assume un'importanza notevole.

Analizzando i Paesi di provenienza e le modalità di trasporto dei prodotti contraffatti si evince che la Cina si trova al primo posto con oltre il 75 % di sequestri seguita da Hong Kong al 5,7 %, dalla Turchia (5,6 %) e da Singapore (3,3 %). La Cina è un paese di provenienza dominante anche quando si valuta il valore dei prodotti contraffatti acquistati online, con una quota del 68%.

La contraffazione in campo agroalimentare

La parola contraffazione in ambito agroalimentare può avere diversi significati: dall'alterazione dei prodotti realizzati utilizzando sostanze non conformi per qualità e quantità come, ad esempio, l'aggiunta di additivi superiori alla norma o non autorizzati, alla frode commerciale.

Durante l'anno 2021 le importazioni agroalimentari hanno registrato una crescita pari al 12% rispetto al 2020, arrivando a raggiungere un valore di oltre 48 miliardi. (fig. 2).

	2019	2020	2021	Var.% 2021/20
EXPORT (mln euro)				
Totale	480.352	436.716	516.262	18,2
Agroalimentare	45.333	46.795	52.011	11,1
- Agricoltura	6.934	7.179	7.809	8,8
- Industria alimentare	38.399	39.615	44.202	11,6
IMPORT (mln euro)				
Totale	424.236	373.428	465.847	24,7
Agroalimentare	45.370	43.407	48.534	11,8
- Agricoltura	14.768	14.646	16.301	11,3
- Industria alimentare	30.602	28.761	32.233	12,1
SALDO (mln euro)				
Totale	56.116	63.289	50.416	-20,3
Agroalimentare	-37	3.387	3.477	2,6
- Agricoltura	-7.834	-7.467	-8.492	13,7
- Industria alimentare	7.797	10.854	11.969	10,3

(fig.2, Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT)

Purtroppo, a questi fattori positivi se ne presentano altri estremamente negativi, come per esempio quelli legati alla contraffazione e al falso Made in Italy. Tra i prodotti colpiti maggiormente dall'”*Italian Sounding*” (termine utilizzato per indicare l’imitazione di un prodotto, o denominazione o marchio attraverso un richiamo di presunta italianità priva di alcun fondamento) troviamo quelli del settore agroalimentare. Secondo la stima di Coldiretti, il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo arriva ad un valore di 100 miliardi di euro, un aumento record del 70% nell’ultimo decennio. Cibi e bevande del Bel Paese risultano tra i prodotti più contraffatti del mondo, ben oltre il 66% prodotti agroalimentari “*Made in Italy*” sono “*fake*”. Tali prodotti contraffatti possono essere trovati sia sul mercato fisico che su *e-commerce*.

Secondo i dati analizzati dalla Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante la pandemia (2020- 2021), il business delle agromafie è aumentato, arrivando a un giro d’affari pari a 24,5 MLD di euro. Questo fenomeno si è verificato in quanto i prodotti venduti sulle piattaforme *online* sono stati spediti direttamente al consumatore utilizzando piccoli pacchi per cui le forze dell’ordine faticosamente sono riusciti ad effettuare un controllo mirato. Sono stati presidiati maggiormente cargo e container dove i sequestri di generi alimentari si sono attestati nell’ordine dei 373 mila chili di merci nel 2020, con una forte prevalenza di sequestri nelle aree portuali, (ben 325 mila chili).

I falsari utilizzano il transito o il trasbordo di merci attraverso zone franche multiple e geograficamente diverse non solo per mascherare la natura illecita dei prodotti. Infatti, una volta introdotte in una zona libero scambio le merci contraffatte possono subire una serie di operazioni economiche come ad esempio, l’assemblaggio, la produzione, la lavorazione l’immagazzinamento, il ri-confezionamento e la ri-etichettatura, in un regime non controllato e non normato. Una volta completati questi passaggi, i prodotti vengono importati

direttamente nel territorio nazionale dello Stato ospitante o ri-esportati in un altro Paese per la distribuzione o in un'altra zona franca o dove il processo si ripete.

Nonostante l'Italia possieda il maggior numero di sigilli di approvazione dall'Unione Europea sui cibi e bevande, durante il 2021, il numero dei sequestri doganali dell'Ue di falsi prodotti italiani muniti di etichette di qualità si è triplicato. A fronte dei 70 mila controlli di cui 1142 interventi fuori dai confini nazionali, (in particolare le attività di controllo per l'e-Commerce a tutela delle indicazioni geografiche), gli organi di vigilanza hanno sequestrato 22 mila tonnellate di merci alimentari non a norma per un valore di oltre 21 MLN di euro. Su 37508 operatori di settore ispezionati e 77080 prodotti controllati, le irregolarità hanno riguardato l'11% dei prodotti e il 7,4% dei campioni analizzati.¹⁴

Tra ingredienti originali del territorio e processi di lavorazione e maturazione che seguono antiche tradizioni locali, le eccellenze alimentari del “*Made in Italy*” sono davvero tantissime.

La Top list dei prodotti italiani contraffatti include parmigiano e mozzarella, olio extravergine di oliva, conserve di pomodori e tutti i salumi nostrani, dal prosciutto di Parma alla soppressata toscana, dal salame calabrese al cotechino, dal pomodoro San Marzano al Gorgonzola, da non dimenticare anche il miele e il vino.

È importante menzionare ulteriori numeri per comprendere meglio il fenomeno della contraffazione alimentare. Sempre nel corso del 2021, le autorità italiane hanno sequestrato:

¹⁴ Dati forniti dall'Ispettorato centrale repressione frodi – Icqrf 2021

-
- 5 tonnellate di carne suina e 1 tonnellata di formaggio etichettati come IGP (Indicazione Geografica Protetta), ma in realtà privi di qualsiasi documentazione di tracciabilità.
 - 400 uova senza informazioni sulla tracciabilità
 - 3 tonnellate di pesce (come acciughe, sardine e sgombri) prive della necessaria documentazione di tracciabilità di cui 800 kg (1000 vasetti) di acciughe e sardine sott'olio con etichette false che imitavano un altro marchio noto
 - 5,5 tonnellate di salsa di pomodoro solo a un'azienda che falsificava le etichette con l'indicazione geografica *Pachino IGP* per un valore complessivo di 30mila euro
 - 13 tonnellate di capperi erroneamente etichettati come Indicazione Geografica della Sicilia

Anche nella filiera ortofrutticola vi sono stati dei risvolti interessanti: su 1000 controlli i carabinieri hanno riscontrato il 17% delle non conformità, in particolare per i prodotti etichettati erroneamente come provenienti dall'Italia.

L' "*Italian sounding*" nel settore "*Food*"

Al fenomeno sopraindicato si aggiunge anche l' "*Italian sounding*", che consiste nella produzione e distribuzione di generi alimentari che, con nomi, colori, immagini e simboli apposti sulle confezioni, richiamano l'italianità dei prodotti.

Questo fenomeno di **imitazione evocativa** è molto radicato all'estero e riguarda numerosi prodotti dell'eccellenza agroalimentare nazionale, dai vini all'olio, dai formaggi ai salumi, causando un consistente danno economico alle aziende italiane

L'impatto di tale fenomeno, come peraltro del falso "*Made in Italy*" in generale, non limitandosi al danno diretto rappresentato dalla sostituzione di prodotti nazionali con altri contraffatti o evocativi, andrebbe valutato anche in rapporto allo svilupparsi di atteggiamenti di sfavore verso i prodotti italiani, la cui qualità viene erroneamente percepita inferiore al loro effettivo valore, danneggiando pertanto le prospettive di penetrazione commerciale.

Non si tratta, evidentemente, di contraffazione in senso stretto, quanto piuttosto dell'indicazione, in etichetta, di elementi che richiamano, arbitrariamente, il valore e la qualità dei prodotti della filiera agroalimentare italiana, beneficiandone al momento dell'immissione in mercato. Tali prodotti sono distribuiti principalmente sui mercati extraeuropei. Per queste ragioni L'"*Italian sounding*" sottrae notevoli potenzialità alle esportazioni nazionali.

L'importanza del potenziamento e dell'innovazione delle strategie di penetrazione commerciale che, ormai tratti distintivi del Piano straordinario per la promozione del "*Made in Italy*" e l'attrazione degli investimenti strutturati su programmi di promozione dell'e-commerce e degli accordi con le reti della grande distribuzione organizzata (GDO), mirano a superare l'assenza dagli scaffali di prodotti italiani di qualità, soprattutto di piccole e medie imprese che incontrano maggiori difficoltà strutturali a proiettarsi adeguatamente sui mercati esteri. Ciò, oltre a frenare la crescita dell'export, favorisce i fenomeni di sostituzione da parte di beni dalla fattura simile e dal suono evocativo del prodotto italiano.

Secondo le stime affrontate da "*True Italian Taste*"¹⁵ in collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero, in particolare quelle di Australia,

¹⁵ Tutto questo grazie al forte radicamento sui territori esteri e agli stretti legami con le comunità True Italian Taste è un'iniziativa promossa e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale* nell'ambito della campagna governativa "*The Extraordinary Italian Taste*", e coordinata da Assocamerestero, l'associazione che riunisce le 81 Camere di Commercio Italiane nel mondo. Presenti in 58 Paesi, con 160 punti di assistenza e 20.000 associati, le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) promuovono con orgoglio il nostro Paese a livello globale

Brasile, Polonia e Russia, sono stati rilevati nel 2021, ben oltre 600 prodotti “*Italian Sounding*” da considerare come “un cibo pseudo italiano che imperversa il mondo”. Questo imperversare del fenomeno imitativo è dovuto anche alle limitazioni conseguenti dalla pandemia che hanno spinto i paesi esteri a sostituire i prodotti italiani con merce simile, utilizzando colori, immagini e evidenti richiami all’Italia pur non avendone affatto le caratteristiche oggettive. Assocamerestero¹⁶ ha quindi monitorato la diffusione del fenomeno nei propri mercati di riferimento, evidenziando un consistente abbattimento dei prezzi al consumo dei prodotti “*fake*” rispetto al prodotto reperibile originale. Tale indagine si inserisce all’interno del progetto True Italian Taste, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nella campagna governativa “*The Extraordinary Italian Taste*” in *partnership* con le 41 CCI presenti in Australia, Asia, Nord e Sud America e nei Paesi europei che collaborano nel settore agroalimentare. Il record storico di 52 MLD di euro nell’ultimo anno in campo di export alimentare evidenzia la forte capacità competitiva dei prodotti italiani che nonostante le criticità e restrizioni della pandemia sono riusciti a conquistare i mercati internazionali. Quindi, se da un lato l’attenzione dei consumatori si è spostata verso la qualità, la sicurezza e la

supportando l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con un approccio di open innovation e una forte capacità di comprensione ed analisi dei mercati internazionali d’affari e istituzioni locali. Il network delle CCIE ha, infatti, una spiccata propensione a lavorare secondo standard tipici di un’impresa, requisito necessario per offrire servizi competitivi sul mercato. True Italian Taste coinvolge oggi 41 CCIE in 27 Paesi tra Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia. <https://trueitaliantaste.com>

¹⁶ Assocamerestero è l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) nata per rappresentare le Camere in sede istituzionale e indirizzare/promuovere le loro attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del *Made in Italy*. Le Camere, soggetti di diritto estero, sono associazioni private di imprenditori e professionisti, italiani e locali nate e sviluppatesi tradizionalmente nei luoghi di maggiore presenza italiana nel mondo. La rete opera in 58 paesi con 160 uffici, 1.300 amministratori, 500 dipendenti e 20.000 imprese associate (88% straniera). Le CCIE realizzano iniziative mirate alla promozione del *Made in Italy* e al sostegno delle imprese italiane sui mercati esteri, favorendo contatti per la conclusione di affari e scouting di opportunità. Per l’importante contributo all’internazionalizzazione delle imprese italiane le CCIE sono riconosciute dal Governo italiano in base alla L. 518/70 come soggetti facenti parte del Sistema italiano di promozione. <https://www.assocamerestero.it>

sostenibilità dei prodotti favorendo il mondo “*Made in Italy*” (in particolare le produzioni certificate), dall’altro i limiti imposti dall’emergenza Covid-19 in alcuni Paesi hanno favorito la proliferazione dei prodotti “*Italian Sounding*”. Le imitazioni del cibo italiano sono spesso molto presenti nei Paesi emergenti, come ad esempio in Russia, dove i “fake” hanno conquistato larghe fasce di mercato a causa dell’embargo sui prodotti italiani dovuto alle sanzioni imposte dalla UE.

Dalle analisi emerge che per esempio i condimenti *Italian Sounding* come olio, aceto, sughi e conserve, hanno registrato un livello di diffusione particolarmente elevato in Brasile con una quota del 14.5%, a seguire Polonia con il 10.5% e Australia (7.4%). Sempre in Australia le imitazioni italiane più diffuse appartengono alle categorie delle carni, con una quota del 23% e dei latticini con il 24.5% e della pasta con il 21.9%. In riferimento ai latticini è importante citare la Russia dove soprattutto mozzarella e parmigiano reggiano, rappresentano ben oltre un terzo del “*Food Italian Sounding*”. In tutte le categorie elencate di beni non “*Made in Italy*” e più diffuse nei mercati in esame si è registrato inoltre un abbattimento dei prezzi rispetto alla merce autentica. Il primo a registrare l’abbattimento peggiore è il vino ben - 44%, seguito da pasta -32%, caffè -30.3% presente in Australia e Russia, per quanto riguarda i condimenti -29% dove nei mercati polacco e brasiliano possono arrivare a costare la metà del corrispettivo italiano.

In un’ottica di programmazione coordinata e congiunta con gli attori coinvolti nel processo di internazionalizzazione, va collocata l’azione dell’ICE¹⁷, che si sta dispiegando lungo due linee d’intervento.

¹⁷ ICE -Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica, motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del *Made in Italy* nel mondo.

La prima, consiste in campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di diretto contrasto al fenomeno dell'“*Italian Sounding*” attraverso una costante attività di informazione al fine di evidenziare le caratteristiche qualitative, nutrizionali e salutistiche del prodotto nazionale, giustificandone agli occhi del consumatore estero il maggior prezzo rispetto alle imitazioni.

La seconda, invece indiretta, poiché di per sé indipendente dalla problematica dell'“*Italian Sounding*” e rispondente a un'esigenza sentita in settori non incisi dal fenomeno, si concretizza nel sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi stretti con le reti di distribuzione, conseguendo risultati in Nord-America, Regno Unito e Giappone.

A conferma della bontà della duplice strategia appena descritta svolta sul lato della domanda sia a livello informativo che in termini di disponibilità dei prodotti sul mercato, la constatazione che nel contrasto al fenomeno dell'“*Italian sounding*” si incontrano oggettive difficoltà, nella misura in cui esso, trovandosi in una posizione “*border-line*”, raramente sconfinava nell'illecito. Aggiungendosi a ciò il fatto che in alcuni casi il prodotto che richiama l'italianità e il prodotto con marchio (si pensi al caso del parmigiano reggiano rispetto al *parmesan* negli USA) è considerato come un prodotto generico, con un marchio commerciale storico ormai consolidato nel mercato, appare evidente che la tutela a livello internazionale avverso il fenomeno dell'*Italian sounding* - cioè dell'imitazione - e la tutela delle denominazioni di origine e dei prodotti di qualità in generale rappresentano degli obiettivi che soltanto una pluralità di interventi coordinati fra le strutture e gli attori coinvolti, imperniati su progetti strategici e accompagnati da idonee risorse finanziarie, consentiranno col tempo di registrare significativi passi avanti.

Le normative nazionali e comunitarie e le autorità coinvolte

In campo agroalimentare, oltre alla contraffazione già citata in precedenza, ossia azioni che attengono alle indebite riproduzioni di marchi commerciali o alle false attestazioni dell'indicazione di provenienza geografica o di denominazione dei prodotti, per sfruttare la qualità, la popolarità e l'apprezzamento delle filiere nazionali, troviamo diverse attività illegali¹⁸, ed è importante distinguerle per poter aver un quadro più chiaro in merito alle frodi alimentari in Italia.

Possono essere classificate in:

- alterazioni, ossia tutte quelle modifiche relative alla composizione e ai caratteri organolettici degli alimenti, causate da fenomeni degenerativi per prolungata o cattiva conservazione;
- adulterazioni, ossia modifiche che incidono sulla qualità attraverso l'aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti del prodotto, apparentemente senza effetti apprezzabili,
- sofisticazioni, ovvero azioni in cui si verifica l'aggiunta di sostanze estranee rispetto alla componente naturale e originale dell'alimento per migliorarne la qualità e l'aspetto, coprendone i difetti o facilitandone la surrogazione con altre tipologie di prodotti;
- falsificazioni, ossia vere e proprie sostituzioni di alimenti con altri.

In Italia, secondo i più recenti orientamenti giuridici, in relazione alla produzione ed alla vendita dei prodotti alimentari, si è soliti distinguere tra due forme di inganno: **la frode sanitaria e la frode commerciale**.

Per quanto riguarda **frodi sanitarie**: il presupposto della frode è insito nella probabilità o certezza di procurare un danno alla salute dei cittadini, di

¹⁸ Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico/Direzione Generale per la lotta alla contraffazione/Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), “Lotta alla contraffazione in Italia nel settore agroalimentare 2009 - 2012” giugno 2014, pagg. 1 e 2;

rendere potenzialmente o sicuramente nocive le derrate alimentari. (**artt. 439 e seg. c.p. Delitti di comune pericolo mediante frode e Legge 30 aprile 1962 n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande**).

Nel caso delle **frodi commerciali**: troviamo tutte le azioni fraudolente sugli alimenti o sulle loro confezioni che, nonostante non determinino un concreto nocumento per la salute pubblica nell'immediatezza, favoriscono illeciti profitti a danno del consumatore. (**artt.515, 516 e 517 c.p. Delitti contro l'industria e il commercio**).

Il concetto di contraffazione di sostanze alimentari è presente nel Codice penale al titolo VI, capo II - Delitti di comune pericolo mediante frode, ai seguenti articoli:

Art. 439 c.p. avvelenamento di acque o di sostanze *“chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo è punito con la reclusione non inferiore a 15anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo”*.

Art. 440 c.p. adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari *“chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono contraffatte o adulterate sostanze medicinali”*

Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate *“chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli”*.

Art. 444 c.p. commercio di sostanze alimentari nocive “*chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro.*”

Art.515 c.p. frode nell'esercizio del commercio, reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro, pubblicazione della sentenza.

Art.516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, reclusione fino a sei mesi o multa fino a 1.032 euro, pubblicazione della sentenza

Art 517 bis c.p. Aggravante alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reclusione anche oltre due anni e multa anche oltre 20 mila euro: in caso di particolare gravità o recidiva specifica, possibile chiusura dello stabilimento da cinque giorni a tre mesi, ma anche revoca dell'autorizzazione che consente lo svolgimento dell'attività, pubblicazione della sentenza.

Dal 1° maggio 2019 è entrato in vigore il **Decreto-legge n. 34** relativo alle “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” che si inserisce all'interno di una più ampia strategia politica finalizzata a sbloccare la stagnazione economica attraverso l'introduzione di incentivi, agevolazioni e novità fiscali. In quest'ottica di stimolazione della ripresa economica italiana, è stato conferito grande rilievo alle tematiche della valorizzazione e della tutela del “*Made in Italy*”, attraverso una modifica del Codice di Proprietà Industriale italiano. In particolare, **i due articoli del capo III del Decreto Crescita** introducono importanti novità:

Art. 31, con l'aggiunta del nuovo art. **11-ter**, censisce i marchi storici di interesse nazionale, con un apposito registro speciale ex art. 185-bis. In

base alla riforma, un marchio è definito storico quando è registrato o utilizzato sul mercato da almeno 50 anni ed è inoltre riconducibile alla commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Per valorizzare i marchi simbolo nazionale nell'ambito della crisi d'impresa, il decreto prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo di garanzia cui destinare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020, grazie al quale il Governo effettua interventi nel capitale di rischio delle imprese.

Art. 32 del Decreto Crescita, finalizzato ad assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani (ivi inclusi quelli agroalimentari) venduti all'estero prevede per i consorzi nazionali un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dall' *"Italian Sounding"*. Con il Decreto Crescita viene introdotta una forma di tutela *ad hoc*, che va non solo a rafforzare la protezione fornita a livello europeo, ma che assicura anche ai prodotti agroalimentari italiani un posto d'onore nel mercato internazionale.

Il 15.12.21 entra in vigore il d.lgs. 198/2021 che recepisce la dir. UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nelle filiere agroalimentari **del Parlamento europeo e del Consiglio**, volto a contrastare la contraffazione alimentare online e offline. Nel documento si citano le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, fornendo indicazioni per regolamentare la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (altresì attuativo **dell'art. 7 della legge 53/2021 – legge di delegazione europea 2019-2020**).

Per il contrasto dei suddetti fenomeni e per garantire la qualità degli alimenti, a livello comunitario è vigente il **Regolamento (CE) n.178/2002**, dove vengono esplicitati i "Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'indicazione

di procedure in campo della sicurezza alimentare.” Tale regolamento consolida le regole sulla sicurezza degli alimenti e i mangimi nei paesi comunitari, vietando la vendita di alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, considerando inoltre gli effetti a lungo termine come quelli tossici cumulativi e le sensibilità di specifiche categorie di consumatori. La suddetta normativa interessa tutte le fasi della catena alimentare ossia: la produzione, la trasformazione e il trasporto, la distribuzione e fornitura.

Le aziende interessate sono tenute a garantire la **tracciabilità dei prodotti** in tutte le fasi, ritirare dal mercato tutti i prodotti considerati nocivi per la salute e ove necessario, informare autorità e consumatori. Il concetto di responsabilità è stato inoltre esteso alla produzione primaria, (quella derivante direttamente dal terreno), all'allevamento, alla caccia e alla pesca.

È stata estesa inoltre anche al controllo dei mangimi (tranne per la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo domestico privato).

Il regolamento europeo è fondato sull'analisi del rischio che trova compimento nella previsione, per tutti gli operatori di settore, l'obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema **HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi del rischio e punti critici di controllo)** come quanto stabilito dal **regolamento (CE) 852/2004**.

Per quanto riguarda le istituzioni coinvolte e i poteri alle stesse attribuite, troviamo a livello comunitario l'importante ruolo svolto dall'**Autorità europea per la sicurezza alimentare**, la quale offre assistenza tecnica e scientifica alla Commissione europea e ai Paesi dell'Unione Europea in tutte le aree in cui è presente un impatto sulla sicurezza alimentare.

Tra le sue funzioni troviamo la coordinazione delle valutazioni del rischio, l'identificazione dei rischi emergenti e la consulenza sulla gestione delle crisi.

Per ogni singolo paese vi è la possibilità di adottare misure cautelari provvisorie ed è inoltre operativo un **sistema di allarme rapido (RASFF)** che coinvolge tutti i paesi dell'UE, La Commissione e l'Autorità con lo scopo di condividere le informazioni relative alle limitazioni alla circolazione o al ritiro degli alimenti, alle azioni per controllare l'uso degli alimenti e al respingimento di alimenti importati. Possono essere inoltre adottate misure cautelari anche dalla Commissione o nel caso di sua inazione anche da ogni singolo Paese, nel caso in cui l'alimento o il mangime in questione presenti un rischio serio o incontenibile per la salute o per l'ambiente.

Sono queste le misure che ad oggi la UE ha predisposto per difendere i consumatori dalle pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio dei prodotti alimentari e fornire agli stessi gli strumenti per prendere decisioni informate sugli alimenti.

Sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE 25.4.19 la **direttiva UE n.2019/633. La direttiva *Unfair Trading Practices (UTPs)*** ha lo scopo di 'contrastare le pratiche che si discostino nettamente dalle buone prassi commerciali, contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte' (art 1.1).

I prodotti agricoli e alimentari oggetto della direttiva sono quelli definiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (**TFUE**). In particolare, tra quelli elencati cui figurano anche animali vivi, budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci. Prodotti di origine animale (non nominati né compresi altrove, es. latte e derivati). **Gli Stati membri** possono mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva, compatibilmente con le norme relative al funzionamento del

mercato interno. Rimangono altresì impregiudicate le norme nazionali atte a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva UTPs, sempre a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

I vari alimenti che vengono prodotti in Italia sono sottoposti a sistemi di controllo in funzione delle loro caratteristiche merceologiche, delle varie denominazioni e degli eventuali disciplinari di produzione. Per quanto riguarda gli alimenti “biologici” (**BIO**), devono essere certificati da enti privati riconosciuti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sulla base di controlli analitici. Nel caso degli alimenti “tipici” (**DOP, DOCG, IGP**) sono riconosciuti dall’Unione Europea poiché la propria produzione avviene nel rispetto di specifici disciplinari che prevedono misure di controllo a carico delle aziende.

Le filiere agroalimentari devono attuare delle misure di autocontrollo al fine di poter garantire la sicurezza del prodotto e le Autorità Pubbliche, generalmente in accordo con la Commissione dell’UE, programmano dei piani di controllo annuali per la verifica di alcuni alimenti o parametri (come, ad esempio, i mangimi o i residui di farmaci negli alimenti di origine animale). Intervengono poi le Autorità di controllo pubbliche nella supervisione della produzione primaria, della conservazione, della trasformazione e nella distribuzione come anche nel caso della ristorazione collettiva. Solo in ambito domestico è il consumatore ad essere responsabile delle proprie azioni senza essere controllato. **Tutti gli alimenti vengono sottoposti a controlli sanitari, merceologici e documentali- fiscali.**

Con controllo di tipo sanitario si intende la ricerca di sostanze chimiche potenzialmente dannose per la nostra salute, agenti fisici come sostanze radioattive, microrganismi patogeni o possibili cause di tossinfezioni alimentari.

Il controllo merceologico invece riguarda la conformità a quanto viene dichiarato sulle etichette, come ad esempio il peso, l'origine e alcuni aspetti organolettici. È proprio in questo tipo di accertamento che troviamo il contrasto alle frodi alimentari che non hanno riflessi sulla sicurezza degli alimenti bensì sul valore economico. (come, ad esempio, la vendita di olio di semi indicandolo come olio d'oliva.)

In ultimo il controllo documentale riguarda: la verifica dei documenti di accompagnamento delle merci anche a carattere fiscale, con maggiore attenzione ai prodotti d'importazione, le certificazioni relative all'uso di pesticidi e altre sostanze chimiche, la certificazione sull'uso di farmaci nelle produzioni zootecniche, la verifica della congruità delle strutture in cui gli alimenti vengono conservati e trasformati. sempre a questa sezione dei controlli ricade anche l'attenzione dell'attuazione dei piani di controllo aziendale o il rispetto del protocollo HACCP.

Le prime due tipologie di controllo, quello sanitario e il merceologico riguardano sia i produttori che le autorità pubbliche, mentre i controlli documentali sono di esclusiva competenza delle Autorità Pubbliche. Per quanto riguarda gli autocontrolli, le procedure da seguire vengono definite dagli stessi produttori che procedono autonomamente ai campionamenti ed inviano i campioni per analisi a lavoratori azienda, privati e/o pubblici che lavorino conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n° 765/2008 e siano stati accreditati da un Ente di Accreditamento.

Come già specificato nel capitolo precedente, l'Unione Europea definisce delle linee guida da seguire, ma lascia agli stati membri una certa flessibilità

per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli e le sanzioni da applicare nei casi di inadempienza. L'organizzazione del nostro Paese in materia di controlli è estremamente complessa ed articolata. Con il Decreto Legislativo 300/1999 le competenze delle Autorità Centrali in materia di controlli alimentari vengono così suddivise:

- al Ministero della Salute, le funzioni in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti. Gli organi di controllo che afferiscono a questo dicastero sono:
 - i servizi sanitari Regionali e le ASL
 - gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,
 - il Comando Carabinieri NAS,
 - gli Uffici periferici di sanità marittima ed aerea
 - gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari,
 - l'Istituto Superiore di Sanità;

Il Ministero della salute concorre alla prevenzione ed alla repressione dei reati nel settore agroalimentare attraverso il Dipartimento degli alimenti, Nutrizione e sanità Pubblica Veterinaria, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Uffici periferici di sanità Marittima ed Aerea ed Uffici di confine terrestre, i PIF, gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), il comando Carabinieri per la Sanità che si avvale del Nucleo Antisofisticazioni (NAS)

- **al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali**, le funzioni ed i compiti in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, in questo caso gli organi di controllo sono:
 - - l'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti alimentari

-
- - le Capitanerie di Porto
 - - I Carabinieri per la Tutela Agroalimentare
 - - l'Istituto per la Ricerca nella Alimentazione e la Nutrizione (INRAN)
 - - alcuni Istituti del CRA (Ricerca in Agricoltura) che esercitano anch'essi alcune specifiche funzioni di controllo;

in particolare, il MIPAF svolge la propria azione in materia attraverso l'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e Repressione Frodi dei prodotti alimentari (ICQ), La Direzione Generale per la pesca marittima e l'acquacoltura, che si avvale delle Capitanerie di Porto, il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare che si avvale del NAC (Nucleo Antifrodi Comunitarie).

- **al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, le funzioni ed i compiti relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.
 - Le ARPA sono le principali strutture che operano nel settore ambientale ed in particolare per il controllo delle acque, ma anche di altri alimenti;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il controllo di carattere fiscale attraverso l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza che opera con un apposito gruppo il Nucleo Speciale Repressioni Frodi Comunitarie che ha competenze a mantenere i rapporti con l'Organismo comunitario (OLAF) deputato a coordinare l'azione di tutela degli interessi della Comunità

Il MEF dispone inoltre di un Laboratorio mirato ai controlli.

Gli accertamenti finalizzati al contrasto delle frodi alimentari, nonché a garantire la sicurezza alimentare possono essere svolti da tutti gli

organi sia di Polizia Amministrativa (oltre a quelli citati precedentemente anche la Polizia Annonaria dei Comuni) sia di Polizia Giudiziaria ed in particolare la Polizia Locale dei Comuni e delle Province, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza. Rimane comunque necessario che l'operatore abbia la qualifica di "Ispettore Sanitario". Tale obbligo non esiste quando l'attività ispettiva viene richiesta da una Autorità Giudiziaria.

Nel 2001 è avvenuta una modifica della costituzione che ha portato ad una condivisione delle responsabilità in tema di salute in generale e della sicurezza alimentare in particolare tra Autorità Nazionali e Regionali. Ne è derivato che le Regioni e le Province autonome hanno la responsabilità, all'interno del proprio territorio, della pianificazione, dell'indirizzo e coordinamento, del rilascio dell'autorizzazione e della verifica dei controlli. L'attuazione dei controlli è gestita a livello locale da 197 ASL che hanno un elevato livello di autonomia nella destinazione e gestione delle risorse.

Presso le sedi ASL sono localizzati anche i Servizi di Igiene Pubblica, i Servizi veterinari, Osservatori Fitosanitari Regionali, le strutture regionali incaricate di esercitare la vigilanza sugli organi di controllo, Servizi repressione frodi in materia vitivinicola, gli Ispettori Annonari, i Vigili Sanitari.

La AGEA e la Agecontrol SpA svolgono attività di controllo nel settore insieme ad alcuni organi regionali quali Enti pagatori. In particolare, la Agecontrol Spa è una agenzia cofinanziata dalla Comunità Europea ed è incaricata della verifica della corretta applicazione delle norme europee relative alla OCM del settore oleario ed alla classificazione degli oli.

Sul territorio nazionale esistono inoltre, molte strutture che agiscono localmente, come ad esempio la polizia urbana, i guardacaccia, la polizia provinciale. In questi casi, possedendo una valenza locale, possono agire con

compiti di vigilanza soprattutto negli esercizi commerciali di distribuzione e nella ristorazione collettiva.

In caso di infrazioni vengono comminate delle sanzioni di carattere amministrativo o penale e alcuni degli organi menzionati possono intervenire direttamente. È importante ricordare che la parola finale spetta quasi sempre alla **Magistratura**, la quale agisce con le proprie strutture territoriali, anche se i singoli Magistrati, per esprimere i loro giudizi, si avvalgono degli esiti dei tanti processi che si svolgono in Italia, poiché, ad oggi, non esiste una struttura di coordinamento nazionale.

LA CONTRAFFAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

Lo stato dell'arte

Nell'ultimo decennio il mercato dell'arte ha subito un'elevata proliferazione di opere false arrivando a stime particolarmente preoccupanti.

Analizzando i dati statistici forniti dalla Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti¹⁹, strumento primario del Comando dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, emerge che nel **2020**, anno della pandemia, **sono state sequestrate 1.547 opere contraffatte**: in maggioranza falsi di arte contemporanea che una volta immessi sul mercato, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali oltre **415 milioni di euro**. **Di questi, l'87% appartiene all'arte contemporanea, mentre la restante parte riguarda i beni di altre epoche e reperti archeologici.**

¹⁹ La Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, creata nel 1980, è la prima banca dati costituita nello specifico settore, ed è tuttora unanimemente riconosciuta come il database dedicato più ampio esistente al mondo. In essa sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare, che pervengono dai Reparti territoriali dell'Arma, dalle altre Forze di Polizia, dalle Soprintendenze, dagli Uffici Doganali e da Interpol per i beni all'estero.

Ne è l'operazione "*Paloma*"²⁰, che ha permesso di arrestare su richiesta della locale Procura della Repubblica la quale ha disposto e coordinato le indagini, in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, due individui bolognesi, a cui, sono stati contestati, a vario titolo singolarmente o in concorso tra loro i reati di ricettazione del dipinto contraffatto olio su tela a firma **Pablo Picasso**, denominato "*El Pintor*", ricettazione continuata dei dipinti contraffatti olio su tela, uno a firma Pablo Picasso denominato "*Buste de jeune garcon*" e l'altro a firma Monet denominato "*La roche –blond au soleil couchant*".

Il valore economico di tutti i beni falsi sequestrati nel corso della sola operazione è stato stimato, qualora commercializzati come autentici, in circa **dieci milioni** di euro.

L'Arte come categoria si rileva in forte crescita rispetto ai beni sequestrati dal nucleo TPC nel 2019 ossia 1083, **un incremento in media di 4 al giorno**.

Da un punto di vista economico, la crescita nella produzione e nella circolazione delle opere false è una conseguenza lineare dell'aumento della domanda nel mercato dell'arte, che indubbiamente costituisce un ramo che continua ad espandersi. In altri termini, più si incrementano i prezzi delle opere d'arte, più si incentiva la falsificazione.

Osservando globalmente il mercato dell'arte ci si rendiamo conto di quanto esso sia appetibile per i diversi attori in esso operanti come i galleristi, le case d'asta, gli esperti, e in ultimo i falsari, interessati ad arricchirsi indebitamente.

Nelle aste internazionali nella vendita online, si susseguono a ritmi serrati notizie a cifre da record, sembrando, tra l'altro, di non avere limiti. Analizzando i dati della pubblicazione del quinto "*Art Basel e UBS Global Art Market Report*"²¹, risulta che le vendite globali di arte e antiquariato

²⁰<https://cultura.gov.it/comunicato/guardia-di-finanza-e-arma-dei-carabinieri-eseguono-ordinanza-di-applicazione-di-misure-cautelari-reali>

²¹ C.McANDREW, *The Art Market 2018: An Art Basel & UBS Report*, USA, 2021,

stimate a **50,1 miliardi di dollari nel 2020**, risultano in calo del 22% rispetto al 2019,

Il mercato statunitense ha mantenuto la sua posizione di leader, con una quota del 42% dei valori di vendita globali, con la Grande Cina e il Regno Unito alla pari al 20%. Tuttavia, la Grande Cina ha superato gli Stati Uniti per diventare il più grande mercato di aste pubbliche, con una quota del 36% del valore delle vendite.

Nonostante la contrazione complessiva delle vendite, quelle **online aggregate** hanno raggiunto un record di **12,4 MLD di dollari, raddoppiando di valore rispetto al 2019**. Anche la quota delle vendite online è aumentata passando dal 9% delle vendite totali nel 2019 al **25% nel 2020**; in particolare, **è la prima volta che la quota di e-commerce nel mercato dell'arte ha superato quella del retail generale**.

La distinzione tra bene culturale e opera d'arte

È importante definire la distinzione tra il concetto di bene culturale e di opera d'arte²². Soltanto il primo termine può essere ricostruito, peraltro con una certa approssimazione, attraverso il diritto positivo; il secondo invece, non è definito dal legislatore. Da ciò consegue che soltanto i beni che sono qualificabili come culturali godono di uno status giuridico particolare, mentre le opere d'arte, indipendentemente dal loro prestigio e/o dal loro valore, non vengono prese in considerazione dall'ordinamento che le considera come normali beni, mobili o immobili, e in quanto tali, liberamente commerciabili.

In Italia, sin dall'entrata in vigore della legislazione del 1939, l'ordinamento sembrava unificare il concetto di opera d'arte e di pregio a quello di bene di interesse culturale.

²² M.Frigo, La nozione di bene culturale: origine, contenuti e contesti, in V. Roppo, Trattato dei contratti Vol. 1. Milano, 2014 e ss.

Le leggi Bottai riconoscevano infatti solo una tutela ai beni di particolare pregio, rarità e di non comune bellezza²³.

Con la legge n.310 del 26 aprile 1964, fu nominata la Commissione Franceschini allo scopo di analizzare la legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale. La Commissione fu incaricata di elaborare le proposte necessarie a una riforma del settore, e in quella occasione per la prima volta venne utilizzata l'espressione "bene culturale", coniata e adottata internazionalmente dalla Convenzione dell'Aja del 14 Maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ufficializzata in Italia diversi anni dopo, con la legge n.5 del 29 gennaio 1975, la quale istituiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e da allora divenuta di uso comune.

L'introduzione di tale espressione non rappresentò soltanto una semplice innovazione lessicale ma sottese la nascita di una nuova terminologia che cominciava ad espandersi, rispecchiando l'evoluzione storica e dottrinale della materia. Infatti, proprio con i lavori della Commissione Franceschini, la nozione di bene culturale iniziava a incentrarsi sull'interesse culturale del bene, emancipandosi dalla sua valenza artistica.

Testimonianza particolarmente evidente in questo senso è offerta dalla dichiarazione n.1 della Commissione, secondo la quale "appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.²⁴ Venne rilevato pertanto che nella normativa italiana in materia di beni

²³ Cfr. G. Magri, Beni culturali, in Dig. disc. priv sez. civ, Torino Aggiornamento 2011.

²⁴ M.S. Giannini, I beni culturali, in RTDP, 1976 1 ss.4

culturali esisteva una sostanziale unità di concetti base da dover considerare come costituenti di una “realtà giuridica omogenea”. In riferimento alla testimonianza di civiltà intesa come “insieme di modi di pensare, sentire e vivere di gruppi sociali nel tempo e nello spazio” prescinde da ogni valutazione con riferimento al valore artistico ed estetico del bene, che in taluni casi potrebbe essere completamente assente.

Per questa ragione esso include ogni esteriorizzazione delle capacità umane, comprese quelle insignificanti, nel luogo e/o nel momento in cui vengono realizzate, ma che allo stesso tempo possono diventare di estremo interesse in tempi e/o luoghi diversi.

In questo modo si intendevano superare le obsolete e restrittive categorie contemplate dalle leggi Bottai, che comprendevano le cose che interessavano: la paleontologia, la preistoria, le primitive civiltà, la numismatica, i manoscritti, i documenti notevoli, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di pregio e rarità, sostituendole con una categoria particolarmente più ampia fondata su un’omogeneità di interesse.

Con i lavori della Commissione Franceschini l’oggetto della tutela si estese anche al di fuori delle cose di interesse artistico, andando a ricomprendere le più generiche “estrinsecazioni della cultura individuale e collettiva”²⁵. Ormai, del resto, il passaggio dalla nozione di “cosa” di interesse storico, archeologico, artistico a quella di “bene culturale” risulta comunemente accettato. Con riguardo alla definizione adottata dalla Commissione però si obiettava che essa, facendo riferimento alla storia della civiltà era sì sufficiente all’identificazione dei beni oggetto di tutela ma altre si una connotazione non giuridica, per questa ragione, all’atto pratico il contenuto doveva esser determinato da altre discipline, presentando così notevoli criticità. Nonostante la spinosità della definizione elaborata dalla Commissione

²⁵ M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 1988, p.133

Franceschini, il diritto positivo ha finito per accoglierla ed il vigente articolo 10 comma 1 del Codice dei beni culturali illustra come “culturali” “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse storico, archeologico o etnoantropologico”.

A norma del comma 3 del codice possono essere considerati culturali anche i beni mobili e immobili appartenenti ai privati, purché sia avvenuta la dichiarazione pervista dall’art 13. (in questo caso non è sufficiente un generico interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico, ma deve essere d’interesse rilevante o addirittura eccezionale).

Nel caso dell’opera d’arte invece non è necessario che presenti un interesse culturale poiché il compito di definire cosa si intenda per arte non è assegnato dal diritto bensì dall’estetica, la branca della filosofia chiamata a studiare la conoscenza del sensibile.

Quale sia il ruolo dell’arte ha da sempre interessato i filosofi e raramente i giuristi che semmai si sono limitati a rispondere alle richieste del potere politico di individuare modalità e forme per racchiudere la libertà di espressione e di critica espressa attraverso l’arte. Basti pensare all’opera di Cattelan consistente in una banana attaccata al muro dove, l’opinione pubblica si è legittimamente interrogata sul valore artistico. In risposta a tale quesito lo stesso artista ha ammesso che “a decidere cosa sia l’arte è il mercato”²⁶.

²⁶ Cfr. l’articolo di E. Minucci, Sulla buccia di banana firmata Cattelan scivola il mondo dell’arte, su “La Stampa” del 7.12.19

I giuristi che si sono interrogati sul principio di opera d'arte hanno affermato che essa coincide con ciò che può trovare tutela nel diritto d'autore²⁷.

In particolare, si può osservare che alla domanda “cosa è arte”, il sistema del mondo della proprietà intellettuale risponde a livello legale in due modi profondamente diversi: gli ordinamenti di *civil law* hanno adottato una definizione ampia, mentre quelli di *common law* hanno individuato un ulteriore requisito per l'opera, ossia la necessità che l'idea sia fissata in un supporto materiale.

Il differente approccio formale tra gli ordinamenti di *civil* e di *common law*, all'atto pratico non corrisponde a una difforme portata della tutela, infatti, gli esiti applicativi risultano analoghi nonostante un'evoluzione parallela della giurisprudenza.

In riferimento delle opere letterarie e cinematografiche, troviamo il tentativo di individuare il concetto di opera d'arte attraverso il richiamo ai precetti costituzionali agli art.9 e 33 della Costituzione, secondo i quali un'opera d'arte si può definire tale solo quando l'autore intende trasmettere ideali e valori mediante un'attività di trasfigurazione creativa della realtà²⁸. Un simile tentativo però non risulta adeguato a individuare le opere d'arte dove l'artista non intende trasmettere particolari idee valori ma soltanto la propria creatività.

Si può quindi considerare che il ricorso al concetto di opera tutelata dal diritto d'autore può apparire maggiormente idoneo a descrivere in modo omnicomprensivo tutte le opere d'arte rispetto ai precetti costituzionali.

²⁷ A. Donati, La definizione giuridica di opera d'arte e le nuove forme di espressione artistica contemporanea, 2017-2018, pp 118-119

²⁸ Così Cass 31 ottobre 2016 n. 22042, in Foto it. 2016, I, c. 3825. Tribunale, Roma, sez XVII, 12/09/2019, n.14758, in banca dati Juris Data, secondo cui la fotografia intesa come opera d'arte e in quanto tale tutelabile ex art.2 e 87 ss. L.d.a., presuppone una paziente accurata scelta da parte del fotografo, in ogni suo dettaglio, (luogo, angolazione, illuminazione, soggetto etc.) e si concretizza con uno scatto unico, irripetibile nel quale l'autore sintetizza la sua visione del soggetto.

Il falso d'arte e il concetto di copia e di imitazione

Per definire il falso nell'arte è importante citare l'affermazione dello storico dell'arte **Federico Zeri**²⁹ dove il vero falso viene inteso come “l'oggetto che è stato eseguito in un'epoca diversa da quello stile che si vuole esibire” ossia “l'oggetto creato a scopo truffaldino da qualcuno che imita un autore, per poter poi spacciare questo suo prodotto sul mercato”³⁰. Tale asserzione definisce due elementi fondamentali della contraffazione ossia **l'imitazione o riproduzione di un modello e la volontà ingannevole dell'artefice**.

Il modello di riferimento può essere sia antico o contemporaneo all'autore della riproduzione contraffatta, in entrambi i casi, il falsario si adatta alle mode del suo tempo, studia attentamente le dinamiche delle stesse, tentando di anticipare gli sviluppi per poter soddisfare al meglio i gusti dei possibili acquirenti e di conseguenza incrementare i propri profitti.

L'opera d'arte falsa diventa dunque elemento in grado di fornire preziosi dettagli sul periodo in cui è stata prodotta, sul pensiero d'arte in quel determinato momento della storia, diventando così fonte storica utile per lo studio dell'evoluzione del senso estetico dell'uomo. Nonostante la sua possibile funzione documentativa, la società percepisce l'opera falsa come qualcosa di condannabile.

Diverso è il caso delle false attribuzioni dove non possiamo parlare di falso effettivo, ovvero “può esser benissimo che un quadro di Giulio Romano sia venduto come Raffaello. Ma non si può parlare di falso, si può parlare di falsa attribuzione; una cosa molto diversa. Tanto più che il quadro di Giulio Romano può essere anch'esso un capolavoro, non dell'importanza, né del valore di Raffaello, ma comunque non è un falso. La differenza costituisce

²⁹ Federico Zeri (1921 – 1998), studioso e storico dell'arte, è considerato uno dei maggiori conoscitori della pittura italiana dal '200 al '500. A lui si deve il recupero filologico e storico di artisti dimenticati, di complessi pittorici dispersi. Negli anni '40 Zeri iniziò a formare una fototeca che nel tempo sarebbe divenuta il più grande archivio privato al mondo sulla pittura italiana, luogo privilegiato di ricerca per docenti, studenti, musei, case d'asta, collezionisti, antiquari. Fu inoltre impegnato attivamente nella scoperta e denuncia della contraffazione di opere d'arte.

³⁰ F. Zeri, *Cos'è un falso e altre conversazioni sull'arte*, Milano 2011, pp 40-94

l'oggetto di una lotta che l'esperto deve sostenere continuamente. È un errore semantico molto comune.”³¹

Nel caso in cui l'esperto conduca una errata attribuzione con scopo fraudolento, nonostante l'opera risulti un'originale, la perdita di valore in termini economici per l'acquirente sarà particolarmente elevata.

Ad ogni modo, la perdita di valore in termini economici sarà notevole, quasi al pari della scoperta di una contraffazione, poiché dal punto di vista giuridico, l'opera falsa e l'opera erroneamente attribuita sono ritenuti due fenomeni sostanzialmente analoghi. L'acquirente ha a disposizione due rimedi, o l'annullamento del contratto per errore, artt. 1427 del Codice civile o la risoluzione per inadempimento del venditore.

Difficilmente configurabile è la fattispecie dell'errore, in quanto colui che acquista l'opera dovrebbe essere in grado di dimostrare che il venditore era a conoscenza dell'errata identità dell'opera. Per questo motivo, la giurisprudenza fa riferimento alla seconda opzione menzionata, ovvero la risoluzione per consegna radicalmente diversa da quella compravenduta, poiché sarebbe sufficiente indagare sulla concreta attribuzione dell'opera ad un artista e verificare se il venditore abbia garantito l'attribuzione.³²

Il vero falso infatti esiste esclusivamente in contrapposizione all'autenticità dell'opera “che proviene con certezza da chi ne è indicato quale autore”³³e solo lo scopo fraudolento si cela alla base del concetto del falso, poiché colui che contraffà un'opera può essere anche un artista di pari bravura o persino superiore a quella del Maestro che si vuol imitare. Quindi, sebbene il falso sia di altissima qualità e possa sembrare perfetto. Generalmente l'acquirente

³¹ F. Zeri, *Cos'è un falso e altre conversazioni sull'arte*, Milano 2011, pp 95

³² G.Lemme, *Opere d'arte false o erroneamente attribuite: il dilemma dell'acquirente*, in *news-art.it*, 14.02.2013

³³ C. C Casarin, *L'autenticità nell'arte contemporanea*, Treviso, 2015, 42.

viene attratto da ciò che più rispecchia i propri gusti, influenzati dalla contemporaneità delle immagini. Per questa ragione i falsari riproducono le forme del passato senza comprenderne i simbolismi. Definire un'opera falsa senza conoscere la storia dell'opera e del suo autore può avere esiti disastrosi³⁴.

«La falsità sta nel giudizio e non nell'oggetto, visto che non si giustificherebbe in altrimenti come uno stesso oggetto, senza variazioni di sorta, possa essere considerato imitazione o falsificazione, a seconda della intenzionalità con cui fu prodotto o messo in circolazione»³⁵. Sono queste le parole dello storico e critico d'arte Cesare Brandi, Ex direttore dell'Istituto centrale del restauro dal 1939 al 1961, dove si comprende come con la parola falso si intenda un predicato che si attribuisce ad un oggetto d'arte non possa mai consistere in una qualità intrinseca.

Quando ci troviamo di fronte a due opere identiche in ogni dettaglio, in entrambi i casi non autentiche, l'una sarà considerata una copia o imitazione del bene originale e l'altra un falso a seconda di quali siano le intenzioni dell'artefice. Per questa ragione ciò che può valere come discriminante non sarà il modo con cui si produce l'opera bensì la volontà di imitare, riprodurre o falsificare.

³⁴ Es. opera attribuita al Maestro della Misericordia oragnese, un'Imago Pietatis, (Cristo che esce dal sepolcro fra la Vergine Maria e il San Giovanni Evangelista), risalente alla fine del Trecento. Accanto a queste figure tipiche dell'iconografia canonica figurava un San Michele, realizzato un centinaio di anni dopo, di fattura ghirlandaiasca. Uno dei proprietari del dipinto, convinto di trovarsi di fronte a una falsificazione-alterazione, fece rimuovere il San Michele, lasciando un buco inaccettabile nell'opera. La vera alterazione venne commessa da lui stessa. L'altro caso concerne un dipinto su seta raffigurante un Madonna col bambino e due santi inseriti all'interno di un'architettura sulla quale è collocata la firma autentica dell'autore, Gentile Bellini. Tuttavia, l'aspetto della Vergine Maria e l'atteggiamento del Bambino si rifanno palesemente a un affresco di Tiziano Vecellio, di identico soggetto, collocato nel Palazzo Ducale di Venezia, e posteriore di almeno una ventina d'anni (1525-1530) rispetto all'attività del Bellini. Per questa ragione, l'opera è stata presto etichettata come falsa, pur non essendolo per le ragioni che seguono.

La seta, infatti, è un supporto facilmente deteriorabile; perciò, è normale che le parti usurate dal tempo venissero sostituite. Allora il restauro veniva concepito come un'operazione integrativa, mediante cui si eliminava la componente rovinata e la si rifaceva ex novo, aggiornandola ai gusti dell'epoca: in questa circostanza, si finì per imitare un dipinto di Tiziano molto popolare, così rinunciando allo stile quattrocentesco del Bellini ormai superato.

³⁵ C. Brandi Teoria del restauro, Roma, 1963, 93

Per esplicitare meglio questa definizione si possono considerare tre ipotesi di riferimento:

- La prima consiste nella produzione di un oggetto d'arte identico o simile a un altro, oppure di un oggetto nello stile caratteristico di un determinato periodo storico o di un artista specifico, ai fini di studio o semplice piacere estetico.
- La seconda vede la realizzazione di un prodotto uguale a quello descritto in precedenza con la differenza d'intento specifico dell'autore di trarre in inganno altri individui in merito l'epoca, il materiale, l'artefice del prodotto medesimo.
- La terza si traduce l'inserimento nel commercio o diffusione dell'oggetto dichiarandolo autentico, anche se non originariamente prodotto con l'intenzione di ingannare.

Per quanto riguarda la prima ipotesi troviamo i concetti di copia e di imitazione che si distinguono per livello di intensità in quanto nella copia viene richiesta la perfetta aderenza all'opera originale mentre nel caso dell'imitazione si tende utilizzare un determinato periodo stilistico o il tratto di un artista per poter realizzare un soggetto nuovo, assemblando gusti contemporanei e gli elementi più apprezzati da imitare.

La seconda e terza esplicitano perfettamente il concetto di falso e anticipano le specifiche incriminatrici in tema di contraffazione delle opere d'arte presenti nel Codice dei beni culturali introdotte nel 1971 con la Legge Pieraccini nell'ordinamento giuridico italiano.

Per concludere l'unico elemento che permette di distinguere una copia o un'imitazione da una falsificazione risiede nella finalità soggettiva dell'autore, dove nel secondo caso acquisisce connotati fraudolenti.

Per poter definire un'opera falsa, l'elemento soggettivo risulta particolarmente difficile da dimostrare, soprattutto se si tratta di condotta risalente nel tempo, dove la prova dell'intenzionale realizzazione di falsi ai fini di vendita risulta ormai inaccessibile.

Per queste ragioni lo studio della falsificazione, non dovrebbe limitarsi ai casi di falsi accertati ma dovrebbe includere anche copie e imitazioni per le quali non vi sono certezze tali da risulti escluderle al fine di illecito.³⁶

Come riconoscere un falso

L'autenticità di un'opera d'arte non si fonda solamente su valutazioni di carattere storico-artistico, ma devono esser confrontate con indagini scientifiche in grado di confermare oppure smentire il giudizio dell'esperto. La disponibilità di tecniche in laboratorio sempre più sofisticate permette di accelerare notevolmente il processo di svelamento di opere contraffatte anche con maggiore facilità.

Gli strumenti utili per queste indagini possono essere classificati in diverso modo.

Possiamo in primo luogo distinguere le indagini invasive da quelle non invasive a seconda del fatto che richiedano o meno il prelievo di un micro-campione del materiale oggetto di esame³⁷.

La seconda possibile distinzione riguarda le indagini non invasive ed è determinata dalla possibile restituzione dell'immagine complessiva relativa ad una determinata superficie (*imaging*) o dalla possibile applicazione sui singoli punti della superficie che producono uno spettro o dei valori numerici³⁸.

³⁶C. Brandi Teoria del restauro, cit., 95 ss

³⁷ L' arte non vera non può essere arte. Atti del ciclo di conferenze promosse dal Comando Carabinieri TPC, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC-MiSE), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Università degli Studi Roma Tre, ottobre-dicembre 2017, p. 144

³⁸ *Ibidem*, P.144

Per quanto riguarda invece le tecniche invasive possiamo classificarle ulteriormente in base all'utilizzo o meno del campione prelevato nelle future ricerche (non distruttive), oppure distrutto durante l'esecuzione delle analisi (distruttive).

In una prima fase, si ritiene preferibile ricorrere a tecniche di imaging non invasive per non alterare lo stato di conservazione dell'opera e rivelare la tecnica esecutiva adoperata.

le analisi più importanti possiamo citare sono:

- la radiografia ai raggi X in grado di fornire informazioni sulla composizione dei supporti (ossia, di mostrare fratture esistenti, stuccature, integrazioni lignee, chiodi metallici, danni dovuti ad attacchi di insetti xilofagi, lacune dello strato pittorico e aggiunte, ottenendo una mappatura dei materiali impiegati dall'artista e nel corso di restauri pregressi e di rivelare dipinti sottostanti)
- la rifletto-grafia all'infrarosso (IRR) che consente di approfondire la scoperta di strati pittorici sottostanti portando alla luce disegni preparatori e pentimenti,
- l'indagine a Fluorescenza UV (lampada di Wood) in grado di localizzare il materiale non originale proveniente da pitture successive e rifacimenti,
- la spettrofotometria XRF, la quale permette di individuare elementi chimici non leggeri presenti sulle superfici pittoriche a profondità limitate,
- la spettroscopia Raman, molto utile per il riconoscimento dei pigmenti e composti di natura organica,
- la microscopia ottica portatile.

I dati che vengono raccolti, analizzati secondo le conoscenze storiche delle tecniche artistiche diventano essenziali per determinare l'epoca della produzione del manufatto e della sua autenticità.

In ultima istanza si può ricorrere alle tecniche invasive distruttive che comprendono:

- il Microscopio Elettronico a Scansione, con il quale osservare la struttura e la composizione chimica del campione prelevato ad elevati ingrandimenti,
- l'analisi al Carbonio 14 (impiegabile solo su materiali di origine organica e antecedenti alla rivoluzione industriale: dunque, risulta senza dubbio utile per inquadrare il periodo storico, ma non per ottenere una datazione ad *annum*)
- la dendrocronologia (analisi degli anelli di accrescimento del legno rinvenuti nell'opera e permette la comparazione tra specie legnosa e per area geografica ma non sempre esaustiva)
- e la termoluminescenza (tecnica che permette datare con un'approssimazione accettabile, oggetti d'arte costituiti da quarzo o feldspati, tenendo conto dell'ultima cottura subita come nel caso di ceramiche e porcellane).

Tali tecnologie diagnostiche di tipo scientifico risultano totalmente efficienti nell'identificare le falsificazioni di manufatti antecedenti al XX secolo, mentre diventano inaffidabili, e perdono utilità, in riferimento ai falsi contemporanei. In questi casi la figura dell'esperto in materie umanistiche ritorna necessaria. Proprio per questa ragione, possiamo ritenere che un approccio multidisciplinare, senza gerarchie diventa necessario al contrasto della falsificazione.

La contraffazione delle opere d'arte nel sistema normativo italiano e comunitario

La principale riforma del Novecento in tema di tutela del patrimonio culturale è rappresentata dalla legge n. 1089 del 1939, la già menzionata Legge Bottai, che

prevedeva numerose ipotesi di reato in materia ma nessuna norma in grado di sanzionare specificatamente la falsificazione nell'arte. Inoltre, la Legge Bottai, escludeva dalla tutela l'arte contemporanea, limitando la propria efficacia alle opere di autori viventi o la cui esecuzione superasse i cinquant'anni.

Con la legge n.633 del 1941 sul diritto d'autore gli artisti possono affermare i propri diritti morali e patrimoniali su un'opera realizzata.

Dal 1941 gli autori hanno modo di contrastare le imitazioni e i plagii, potendo sfruttare economicamente le loro creazioni.

Nel 1948 entra in vigore la Costituzione, la legislazione rimane invariata nonostante l'art. 9 prevedesse e preveda tutt'oggi, la tutela del patrimonio artistico nazionale³⁹.

Fino a 1971, si verifica una progressiva trasformazione dei beni culturali in beni di investimento che si allinea al crescente interesse degli operatori commerciali e degli acquirenti privati, al possedere oggetti d'arte come *status symbol*⁴⁰ sempre più diffuso.

L'incremento della domanda degli investitori e dei collezionisti (spesso privi della conoscenza necessaria) non viene soddisfatta, portando all'interessamento sempre più costante di falsari e mercanti disonesti, che sfruttando i picchi delle quotazioni relativi determinati artisti, immettevano nel mercato un'ampia produzione di falsi per ricavare il massimo del guadagno.

³⁹ Art. 9 Cost.: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

⁴⁰ Qualunque segno esteriore (oggetto, comportamento, ecc.) che venga riconosciuto dalla maggior parte delle persone come indice di appartenenza a una classe socioeconomica elevata, o come dimostrazione di prestigio sociale.

Per sopperire alle mancanze legislative, dottrina e giurisprudenza iniziano a ricorrere a diversi strumenti offerti dal Codice penale e da leggi complementari (come quella sul diritto d'autore) dove il falso veniva represso indirettamente, solo nel caso in cui fossero presenti elementi costitutivi di un'altra fattispecie criminosa.

Secondo l'Art. 640 comma 1 c.p.⁴¹ si evidenzia come la truffa fosse identificata come il delitto più grave commesso falsificando opere d'arte.

Per coprire il vuoto di tutela penale dell'opera d'arte dalla falsificazione, prima ancora dell'immissione nel mercato, si riteneva configurato la realtà di cui l'art.485 c.p.⁴². in riferimento alla falsità di scrittura privata, ad oggi abrogato. Nel caso delle alterazioni si utilizzava l'art 733 c.p.⁴³ relativo al danneggiamento che richiedeva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Si faceva leva sulla pratica degli artisti di firmare le proprie opere con il nome o uno pseudonimo o una sigla per poter affermare la riconosciuta autenticità.

Con l'entrata in vigore della Legge Pieraccini il 2 gennaio del 1972, il legislatore

frena bruscamente il dilagare del fenomeno dei falsi nel mercato dell'arte e introdusse nell'ordinamento italiano nuove fattispecie delittuose. Il primo disegno di legge, datato 21 novembre 1969 era composto da un solo articolo⁴⁴ con contenuto esclusivamente penale che

⁴¹ «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032»

⁴² Art. 485 c.p. «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata»

⁴³ Art. 733, comma 1 c.p.: «Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a duemila sessantacinque euro»

⁴⁴ «Chiunque contraffà o altera un'opera d'arte, di autore antico, moderno o contemporaneo, ovvero, senza concorso nella contraffazione o alterazione, detiene, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera contraffatta o alterata, o introduce o mette in circolazione

aveva lo scopo di tutelare l'identità degli artisti e l'acquisto delle opere. Si preferì strutturare la versione successiva con **nove articoli**, diversificando l'oggetto.

- **L'art. 1** estendeva la legge n. 426 del 1971, Disciplina del commercio, all'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere sopra menzionate, obbligando tutti coloro che intendessero esercitare tale tipo di commercio all'iscrizione in una speciale sezione del registro dei commercianti istituito con l'art. 1 della l. n. 426.
- **L'art. 2** determinava due obblighi a carico degli esercenti tali attività: rendere disponibili all'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e rilasciare, sempre all'acquirente all'atto della vendita, copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con sottoscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza.
- **Gli artt. 3 e 4** delineavano le nuove indispensabili fattispecie delittuose:
di contraffazione, alterazione, riproduzione al fine di trarne illecito profitto di opere appartenenti alle categorie elencate all'art. 1 (di messa in commercio, detenzione a fine di commercio, introduzione nel territorio dello Stato, messa in circolazione come autentiche delle

nel territorio nazionale esemplari contraffatti o alterati all'estero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 80.000 a lire 800.000. Alle stesse pene soggiace colui che, al fine di favorire la consumazione dei reati di cui al comma precedente, autentica opere contraffatte o alterate. Le opere contraffatte o alterate, insieme con i mezzi o altri utensili diretti a commettere il delitto, sono confiscate. In caso di recidiva da parte di chi ne sia titolare, è revocata la licenza di esercizio per la compravendita di oggetti e di opere d'arte. L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti commi è pubblicato a spese del condannato su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, per due volte nel corso del semestre successivo alla data della sentenza. Il giudice ha facoltà di decidere la pubblicazione integrale della sentenza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano a chi effettua, detiene, mette in vendita o altrimenti diffonde copie di opere d'arte non aventi finalità di contraffazione e che comunque siano dichiarate espressamente non autentiche all'atto dell'esposizione o della vendita a terzi. In ogni caso il venditore è tenuto a dare all'acquirente attestazione scritta circa l'autenticità dell'opera venduta. La violazione della presente disposizione è punita con l'arresto fino a un anno e con la multa fino a lire 400.000 e, in caso di recidiva, con la revoca della licenza di esercizio per la compravendita di oggetti e opere d'arte»

medesime opere contraffatte, alterate o riprodotte; di autenticazione o accreditamento degli stessi beni).

- **Gli artt. 5, 6, 7** contenevano un'ipotesi di aggravamento di pena, nel caso in cui le condotte fossero realizzate nell'esercizio di attività commerciale, pene accessorie e misure di sicurezza patrimoniali. In tal senso un ruolo importante rivestiva l'introduzione della obbligatoria confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, e del divieto di vendita nelle aste dei corpi di reato delle medesime cose confiscate, senza limiti di tempo.
- **L'art. 8**, escludeva la punibilità di quei soggetti che dichiarino espressamente la non autenticità delle opere descritte nell'art. 1 nel caso di riproduzione, detenzione, vendita, diffusione delle copie o imitazioni delle medesime.
- **L'art. 9** prevedeva, e prevede, due regole a carattere processuale.

Con il d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, poi Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,⁴⁵ tutte

la disciplina normativa contenuta

contenuta nella legge del 1971, veniva inglobata assieme alle disposizioni provenienti dalla legge del 1939, dalle leggi urbanistiche e paesaggistiche.

Tale intervento normativo si può inserire in un contesto di razionalizzazione del sistema amministrativo, alla fine degli anni Novanta, con l'intento di dare chiarezza all'insieme delle norme che si erano stratificate nel corso del tempo in materia di beni culturali e ambientali, spesso senza un opportuno coordinamento.

Nel 1° maggio 2004, entra in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, (o Codice Urbani), composto da 184 articoli, divisi in cinque parti comprendenti:

⁴⁵ art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

-
- I. parte comprende 9 articoli e contiene le «Disposizioni generali»,
 - II. parte si compone di 121 articoli e tratta dei «Beni culturali»,
 - III. parte è composta da 29 articoli e tratta dei «Beni paesaggistici»,
 - IV. parte si compone di 22 articoli e tratta delle «Sanzioni»,
 - V. parte si compone di 3 articoli e contiene le «Disposizioni transitorie»

Il Codice è stato modificato in numerose occasioni a partire dall'anno 2006 fino al 2020.

Nell'IV parte, relativa alle «Sanzioni», troviamo l'art. 178. Incentrato sulla contraffazione di opere d'arte,⁴⁶ Di recente abrogato dalla art. 5 comma 2 lett. B della legge 9 marzo 2022⁴⁷, a decorrere dal 23 marzo 2022, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022. Tale provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel Codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

La legge si compone di sette articoli attraverso i quali:

⁴⁶ Art. 178 CBC È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'Articolo 30 del Codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice e editi in tre diverse località. Si applica l'Articolo 36, comma 3, del Codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

⁴⁷ Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022

-
- I. colloca nel Codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra Codice penale e codice dei beni culturali;
 - II. introduce nuove fattispecie di reato;
 - III. innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
 - IV. introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
 - V. interviene sull'articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
 - VI. modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio
 - VII. modifica il comma 3 dell'art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

Punto di riferimento in materia di cultura a livello europeo è l'**art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, il quale attribuisce all'UE gli obiettivi di tutelare il retaggio culturale comune e salvaguardare i poteri nazionali nella promozione e diffusione della cultura, assicurando e promuovendo le diversità esistenti tra le nazioni e all'interno di esse.

Inoltre, l'UE incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostiene e integra l'azione di questi che interessa lo sviluppo e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, la conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea, gli scambi culturali non commerciali, la creazione artistica e letteraria. Essa favorisce inoltre la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali competenti in

materia e svolge la propria azione a norma delle altre disposizioni del Trattato con particolare attenzione all'aspetto culturale.⁴⁸

L'art. 36 TFUE riconosce la protezione del patrimonio, artistico, storico o archeologico nazionale quale deroga al principio generale di libera circolazione delle merci. L'originaria assimilazione dei beni culturali alle merci ha lasciato il passo definitivamente a una concezione culturalista di tali beni, che ne esalta la funzione pubblica e collettiva.

Gli atti normativi comunitari adottati in materia sono essenzialmente due, il regolamento CEE n. 3911 del 1992, nel testo consolidato nel regolamento CE n.116 del 2009, relativo all'esportazione dei beni culturali fuori dal territorio dell'Unione, e la direttiva 93/7/CEE del 1993, concernente la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro.

L'assenza di una concezione condivisa di "bene culturale" è stata determinante affinché prima il regolamento e poi la direttiva evitassero di adottare proprie definizioni.

Gli strumenti di contrasto e autorità competenti

Un'analisi del fenomeno della falsificazione nel settore dell'arte non può tralasciare la certificazione di autenticità di un'opera, poiché rappresenta il principale strumento per assicurare la circolazione di originali sul mercato a disposizione degli attori operanti in questo particolare ambito. Dal momento che il mercato è caratterizzato dall'imprevedibilità, da mancanza di sistematicità, oltre alla presenza di lacune informative e inevitabile incertezza, (di pari passo con la disciplina che lo regola) la presenza di un certificato inteso come il documento scritto che attesta determinate caratteristiche e

⁴⁸ B. Pasa, voce Beni culturali (diritto dell'Unione Europea), in Dig. civ, agg., vol. V, Torino, 2010,

qualità dell'opera, tra le quali rivestono un particolare rilievo la paternità e la datazione risulta necessario.

A livello legislativo, la certificazione è prevista dall'art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale però non contiene un'indicazione tassativa in grado di delineare un modello unico di autenticazione a cui conformarsi.

In generale, si prevede che il venditore di opere di pittura, di scultura, di grafica

ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico consegnati all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell'opera.

Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione. In questo caso quindi, il garante dell'autenticità è colui che vende ed è obbligato a fornire il certificato che la attesti, mentre l'acquirente è tenuto a richiedere tale documentazione.

L'autorità principale sul territorio italiano, supportata dalle altre forze di polizia a carattere territoriale è il **Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale**, istituito nel 1969, ed inserito funzionalmente nell'ambito del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro.

Svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso **la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici**.

L'attuale articolazione del Comando Carabinieri TPC prevede a livello centrale un Ufficio Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nell'azione di comando, controllo e coordinamento delle attività di istituto in Patria e all'estero, un Reparto Operativo con competenza sull'intero territorio nazionale per le indagini di più ampio spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte

Contemporanea) e, a livello periferico, 15 nuclei, con competenza regionale o interregionale.

Dal punto di vista internazionale il ruolo determinante è affidato all'**Interpol**, organizzazione che possiede il compito di facilitare lo scambio di informazioni sulle attività criminali connesse alle opere d'arte, e l'agenzia **Europol**, il cui obiettivo è il coordinamento delle forze di polizia degli Stati membri dell'UE. Il tutto perseguito grazie all'operato delle **Joint Investigation Team**⁴⁹.

IL RICICLAGGIO

Il reato di riciclaggio

Secondo il fondo Monetario internazionale⁵⁰ il fenomeno del riciclaggio oscilla tra il 3% e il 5% del PIL mondiale. In Italia ogni giorno il riciclaggio dei proventi illeciti produce 410 MLN di euro che equivalgono a: 17 MLN all'ora, 285 mila euro al minuto e 4750 euro al secondo.

Analizzando alcuni dati elaborati dalla Banca d'Italia, il reato di riciclaggio rappresenta più del 10% del PIL totale, un valore stimato tra i 150 e 160 MLD di euro, con una divisione del mercato che vede in cima all'istogramma della redditività il narcotraffico con 7.7 MLD, le estorsioni con 4.7 MLD, lo sfruttamento della prostituzione con un valore di 4.6 MLD e in ultimo la

⁴⁹ squadre investigative comuni, ossia squadre giudiziarie istituite congiuntamente da agenzie investigative nazionali dell'UE per gestire la criminalità transnazionale. Le squadre investigative comuni coordinano le indagini e i procedimenti giudiziari condotti in parallelo da diversi paesi.

⁵⁰ Il Fondo monetario internazionale (Fmi), con sede a Washington, è un'istituzione internazionale cui partecipano 188 paesi, che ha la finalità di promuovere la stabilità economica e finanziaria. I paesi membri sono rappresentati nel Consiglio esecutivo del Fmi. È composto da un Governatore per ognuno dei 188 Paesi membri (per l'Italia il Ministro dell'Economia e delle Finanze) e si riunisce una volta l'anno, in occasione degli *annual meetings*. Ha il compito di promuovere la cooperazione monetaria internazionale; facilitare l'espansione del commercio internazionale, promuovere la stabilità e l'ordine dei rapporti di cambio evitando svalutazioni competitive; dare fiducia agli stati membri rendendo disponibili con adeguate garanzie le risorse del Fondo per affrontare difficoltà della bilancia dei pagamenti

https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/FMI/

contraffazione pari a 4.5 MLD. Anche secondo le stime presentate dal *Mutual Evaluation Report*⁵¹ redatto dalla squadra del FATF- GAFI, e condivise dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V) del Ministero dell'Economia e Finanze, si evince che i maggiori proventi derivano dai seguenti reati: l'evasione di imposte e accise (75%), il narcotraffico e l'usura (15%), la corruzione, la frode, la contraffazione, la criminalità ambientale, i furti, le rapine contrabbando, l'estorsione e il gioco illegale (10%).

Secondo il Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)⁵² “Il riciclaggio è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità”.

Pariteticamente la Commissione Presidenziale statunitense sul crimine organizzato definisce il “riciclaggio” come: “un processo attraverso il quale qualcuno nasconde l'esistenza, la fonte illegale, o l'illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi”.

⁵¹ Periodicamente e a rotazione, tutti i paesi membri del Fatf-Gafi, inclusa l'Italia, sono soggetti ad una valutazione sulla capacità del sistema di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La precedente valutazione dell'Italia è stata condotta nel 2005. Gli esiti della più recente valutazione, condotta nel 2015 e pubblicata nel febbraio 2016, sono illustrati nel *Detailed assessment report - Mutual evaluation report* predisposto dal Fondo monetario internazionale (Fmi).

Il rapporto descrive il sistema normativo e l'azione svolta dall'Italia nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ne fa una dettagliata analisi.

Nel rapporto, sono individuate tre aree di rischio maggiore: evasione fiscale, criminalità organizzata e corruzione. Il rischio legato al terrorismo e al suo finanziamento è presente, ed è in crescita dopo gli attacchi terroristici dell'Isis. Nonostante il peso di tali rischi, le azioni di contenimento e contrasto condotte dall'Italia sono ritenute efficaci.

⁵² L'acronimo GAFI deriva dal francese Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux e trova corrispondenza in Gruppo d'Azione Finanziaria, piuttosto che quello inglese FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

Sulla base delle definizioni sopra citate, che sintetizzano in maniera esaustiva la complessità del fenomeno, il legislatore comunitario e di altri paesi OCSE⁵³ hanno sviluppato l'impianto normativo al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Con il termine “**riciclaggio**” (o *money laundering*), pertanto, si definisce quell'attività criminale attraverso cui i proventi “sporchi” di attività illecite vengono investiti in attività lecite e quindi “ripuliti” (acquisto di beni o avviamento di attività d'impresa.⁵⁴).

In considerazione di ciò, si possono facilmente ricostruire due passaggi, tra loro distinti e complementari, attraverso i quali si rappresenta la fattispecie di riciclaggio.

1. **La commissione del reato presupposto** da parte di un soggetto qualunque, reato previsto e punito dalla legge con reclusione e multa. Tale reato presupposto, costituisce l'ipotesi delittuosa precedente alla condotta di riciclaggio, e si manifesta in diverse tipologie: evasione fiscale, falsa fatturazione, traffico di stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione, appropriazione indebita, truffa e/o reati contro il patrimonio in genere, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta, contraffazione e violazione del diritto d'autore, e le fattispecie di «abuso di mercato».
2. **L'intervento di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto**, come generalmente un congiunto o una persona di fiducia (prestanome), il quale pur essendo conscio dell'origine illecita della risorsa, si preoccupa di gestirla occultandone la provenienza e

⁵³ OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L' Ocse è un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri.

⁵⁴ G. Miceli Antiriciclaggio gallerie 'arte, case d'asta, operatori professionali oro, 2019 p.5.

reinvestendo i proventi illeciti in un'attività legale, nascondendo così le tracce dell'origine criminale ad eventuali inquirenti.

Benché questi due passaggi siano sufficienti a descrivere la pianificazione di un'attività di riciclaggio di denaro, ben più complesse sono le fasi attraverso le quali si realizza sul piano tecnico-operativo.

Per riciclare si adoperano strumenti e tecniche diversi, utilizzando intermediari e società di comodo, generalmente localizzati in Paesi con una legislazione permissiva, al fine di occultare meglio l'origine dei proventi.

È ormai assodata da tempo la strutturazione delle attività di riciclaggio in tre fasi essenziali:

- **Il piazzamento** (*placement*) nel quale il riciclatore, dopo aver suddiviso le disponibilità di contanti in micro importi (*surfing*), provvede al loro deposito in conti bancari o alla conversione su altri strumenti di pagamento come carte prepagate e assegni circolari.
- **La stratificazione** (*layering*) nella quale, vengono eseguite un notevole numero di passaggi all'interno dei circuiti bancari e finanziari al fine di separare quanto più possibile le risorse dal loro punto di origine.
- **L'integrazione** (*integration*) nella quale, una volta eseguite con successo le azioni precedenti, si svolge il camuffamento dell'origine illecita e i capitali vengono investiti nel mercato legale.

È importante evidenziare la natura complessa e mutevole del riciclaggio, in cui uno dei fattori chiave di successo per chi lo alimenta, è rappresentato dalle sue capacità di imprevedibilità, innovazione e in alcuni casi di creatività.

Tale reato rivede sempre più forme di illeciti non necessariamente legate alla criminalità organizzata, come **reati economici, fiscali e corruzione**. Sono proprio queste che le organizzazioni criminali utilizzano per produrre ingenti profitti e destabilizzare il corretto andamento dell'economia.

Per contrastare il riciclaggio l'Italia è ricorsa direttamente allo strumento penale, configurandolo come reato, prima ancora di adottare misure preventive.

Citiamo l'art. 648-bis del Codice penale che definisce così il reato di riciclaggio: *«Commette il reato di riciclaggio, chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità (es. titoli, preziosi, risparmio d'imposta) provenienti da delitto non colposo (sono quindi esclusi i delitti colposi e le contravvenzioni) ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.»*

Il reato di riciclaggio copre quindi **ogni tipologia di ripulitura dei profitti illeciti**, anche quando l'autore del delitto presupposto da cui provengono denaro, beni o altre utilità non è né imputabile e né punibile poiché manca una condizione di procedibilità in riferimento a tale delitto.

La natura del reato presuppone **la commissione di un precedente fatto delittuoso**; è necessario che all'origine sia stato commesso un crimine che viene a trovarsi in rapporto di accessorietà rispetto al riciclaggio. Tale reato, dunque, non si può applicare a chi ha commesso il reato presupposto.

La riforma vuole pertanto impedire che persone diverse da coloro che hanno commesso un delitto, o hanno concorso nel commetterlo, possano trarre vantaggio dal delitto medesimo o possano aiutare gli autori ad assicurarsene il profitto, ostacolando così l'attività della polizia giudiziaria.

In altri paesi come ad esempio la Francia, il riciclaggio viene punito anche quando commesso dal reato presupposto: il cosiddetto autoriciclaggio o *self-laundering*.

L'elemento oggettivo necessario per la realizzazione del reato è costituito da due condotte tipiche ed una generica.

-
- La **sostituzione**, che consiste nella conversione del denaro o provento illecito con denaro “pulito” o altri valori (ad esempio versamento su conti correnti bancari con successiva emissione di assegni o investimenti in titoli);
 - **il trasferimento**, ossia lo spostamento del provento “sporco” da un luogo all’altro (come il trasferimento di denaro illecito all’estero) oppure il passaggio di proprietà o possesso ad un altro soggetto;
 - il compimento di qualsiasi altra operazione volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Decisamente più complessa è la definizione **dell’elemento soggettivo** del reato di riciclaggio. Il dolo richiesto dalla norma consiste nella volontà di compiere le attività di sostituzione, trasferimento e ostacolo, e nella consapevolezza che i proventi da riciclare provengano da un’azione illecita. **Ciò vuol dire che il soggetto “ripulitore” non è tenuto a conoscere il delitto presupposto ma deve esser consapevole che si tratti di proventi illeciti.**

La giurisprudenza ritiene che la consapevolezza del riciclatore sulla provenienza del denaro o del bene derivante da delitti, possa essere desumibile e che sussista quando gli indizi in proposito siano gravi e palesi. Le considerazioni effettuate valgono anche per il cosiddetto **riciclaggio improprio** (art 648-ter, Codice penale) che punisce con la stessa pena il comportamento di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, c.p. (ricettazione) e 648-bis, c.p. (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie le risorse provenienti da un delitto (denaro, beni o altre utilità).

In caso di condanna, anche non definitiva, o di una applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento per il reato di riciclaggio

predisporre in ogni caso **la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto**, salvo il caso in cui appartengano a individui estranei al reato (art. 648-quater).

Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla confisca dei suddetti beni, il giudice può ordinare che quella somma di denaro o beni venga confiscata al reo in valore equivalente al prodotto o al profitto dell'attività illecita. In questo caso si chiama **confisca per equivalente**.

Accanto agli strumenti di natura repressiva finora descritti, l'ordinamento italiano prevede poi un sistema di **natura preventiva**, con lo scopo di guidare i professionisti di settore alla censura appunto preventiva dell'operazione illecita e alla predisposizione della stessa alle autorità investigative. Esso si fonda sul principio che solo chi conosce bene il cliente può adoperarsi realmente al compimento di tali azioni preventive.

Recentemente l'azione preventiva è stata ampliata anche alla lotta al finanziamento del terrorismo⁵⁵, il cosiddetto *money dirtyng*, che consiste in « qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsto dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti».

Dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001 è infatti **divenuto necessario proteggere il sistema finanziario affinché non venga usato per sostenere il terrorismo**, intercettando non solo i flussi finanziari di origine

⁵⁵ Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 109/2007

criminale ma anche quelli di natura lecita e di piccola dimensione. La comunità reputa che la soluzione più efficace per raggiungere tale obiettivo sia quella di impiegare su questo fronte tutti gli strumenti giuridici e operativi costruiti in un decennio di lotta alla criminalità.

La normativa comunitaria

L'adozione di normative e di pratiche per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stato fornito dalle raccomandazioni elaborate dal **Gruppo di azione finanziaria internazionale⁵⁶ (GAFI)**. **Gli standard elaborati dal GAFI non possiedono valore legale immediato a livello nazionale ma rimangono vincolanti per gli stati membri che li riconoscono e sono impegnati a recepirli nella propria normativa nazionale.**

Nel contesto Europeo, le raccomandazioni del GAFI sono state la base per la creazione della **direttiva 91/308/CEE, detta anche prima direttiva antiriciclaggio, con la quale si è affidato al sistema finanziario⁵⁷ un ruolo di prevenzione del crimine attraverso il compito di esaminare le transazioni finanziarie.** Tale direttiva, datata 1991, ha fissato **i primi obblighi di identificazione** della clientela, attraverso la registrazione dei dati relativi ad essa, delle operazioni effettuate e la **segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio.**

⁵⁶ Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Del Gruppo fanno parte 35 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali FMI, Banca Mondiale, ECB, Nazioni Unite, Europol, Egmont).

⁵⁷ Alle banche e agli intermediari finanziari

La **seconda direttiva antiriciclaggio 2001/97/CE** dispose l'**estensione degli obblighi antiriciclaggio anche ad attività**⁵⁸ extra finanziarie poiché le stesse possono essere utilizzate dalla criminalità come mezzi di accesso al sistema finanziario.

A seguire, con la **terza direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo (direttiva 2005/60/Ce)**, che abroga e sostituisce le precedenti, si raccolgono le raccomandazioni del GAFI per tener conto degli **sviluppi nella lotta al riciclaggio e si estende l'azione anche alla lotta al finanziamento del terrorismo**. Vengono introdotti nuovi obblighi di identificazione, affinché siano **calibrati in funzione del rischio associato al cliente**, al suo rapporto d'affari, al prodotto, alla transazione finanziaria.

Dovrà quindi essere preso in considerazione l'**elemento "rischio"** non solo per l'individuazione e la segnalazione di opere sospette, come già avviene nel sistema attuale, ma anche per un'adeguata identificazione e verifica della clientela (in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore). La disciplina segna un passaggio da specifici obblighi di identificazione della clientela, tassativamente previsti, a un più esteso dovere da parte dei destinatari di *customer due diligence* da espletarsi attraverso un monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti.

La successiva **direttiva 2006/70/Ce del 4 agosto 2006**, detta le misure di esecuzione della direttiva 2005/60/Ce per quanto riguarda la definizione di **persone politicamente esposte** e i criteri tecnici per le procedure semplificate di verifica della clientela.

Il quadro della normativa comunitaria si completa **il 15 giugno 2007** con l'introduzione del regolamento (Ce)1889/2005 che **inaugura l'obbligo di dichiarazione del contante oltre la soglia di 10.000 €, in entrata e in uscita dalla frontiera esterna dell'Unione Europea**. Il regolamento assicura che in ogni paese UE vi sia un adeguato livello di sorveglianza sui

⁵⁸ Esercizio di case d'asta, gestione di case da gioco, commercio di oro, notai avvocati, revisori etc.)

movimenti transfrontalieri di denaro contante, contribuendo così alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico per i fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, riguardo al finanziamento del terrorismo, la UE ha introdotto una serie di regolamenti sulla base delle soluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, volte a **congelare beni, capitali e altre risorse finanziarie di individui direttamente o indirettamente collegabili ad organizzazioni terroristiche** (elencate in apposite *black list*).

La normativa italiana antiriciclaggio

Con il D.L. 3 maggio 1991, n.15, convertita nella **L.5 luglio 1991 n.197**, conosciuta con il nome di **“antiriciclaggio”**, l'ordinamento italiano ha avuto la sua prima normativa per la prevenzione del fenomeno.

La legge Italiana antiriciclaggio ha preso come base i principi stabiliti dalla prima direttiva comunitaria introducendo ulteriori norme avanzate.

- **La limitazione dell'uso del denaro contante**, per transazioni di importo superiore a €12.500 (all'epoca venti milioni di lire), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;
- **La limitazione della circolazione di altri mezzi di pagamento** con l'obbligo per assegni e vaglia di importo eccedente i €12.500 di indicare nominativo (o ragione sociale) del beneficiario e la clausura di non trasferibilità.
- **Il monitoraggio del sistema finanziario**, dove, attraverso la collaborazione con enti creditizi e finanziari, si obbliga a identificare la clientela, registrarne i dati e segnalare eventuali operazioni sospette.

Tali misure di prevenzione sono state rinforzate con il **D.lgs. 26 maggio 1997, n.153** che ha affidato all'ufficio dei cambi Uic (oggi **Unità di informazione finanziaria Uif**), il compito di ricevere direttamente dagli

intermediari le segnalazioni di operazioni sospette, di approfondire i profili finanziari e di trasmetterle così arricchite, agli organi investigativi quali Guardia di Finanza e Direzione investigativa antimafia.

Il successivo **D.lgs. 25 settembre 1999 n.374, che ha integrato la L.197/1991**, estende gli obblighi di antiriciclaggio anche ai soggetti che svolgono determinate attività non finanziarie ma propense all'utilizzo ai fini di riciclaggio o esposte a infiltrazioni della criminalità organizzata: recupero redditi, esercizio di case d'asta, gestione di case da gioco, trasporto di lavori e mediazione creditizia.

Il D.lgs. 20 febbraio 2004 n.56, in vigore dal 14 marzo dello stesso anno ha **ampliato l'ambito soggettivo di disciplina e riunito in un'unica cornice normativa tutti i destinatari agli obblighi antiriciclaggio** includendo gli istituti di moneta elettronica, le Sicav e le Sgr.

Al di fuori del campo finanziario, gli obblighi sono stati estesi ad alcune professioni giuridico contabili quali:

- I soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro.
- I notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - I trasferimenti a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - La gestione di denaro, strumenti finanziari e altri possibili beni;

-
- L'apertura e la gestione di conti bancari, libretti bancari e conti di titoli;
 - L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di una società;
 - La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o strutture analoghe.

Per tali professionisti il D.lgs. 56/2004 prevede comunque il cosiddetto *Legal privilege* ⁵⁹, ovvero **l'esenzione dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente** durante l'espletamento della loro mansione specifica, come ad esempio un avvocato durante i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario.

La normativa nazionale, facendo propria la seconda direttiva comunitaria, estende però ai professionisti tutti gli obblighi antiriciclaggio:

- **Identificazione della clientela, registrazione e conservazione delle informazioni;**
- **Segnalazione** delle operazioni sospette di riciclaggio;
- Adottamento di adeguate procedure volte a **prevenire e impedire** la realizzazione di operazione di riciclaggio;
- Comunicazione al **Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni riguardo il limite dell'uso di contante e di titoli al portatore.**

La suddetta disciplina ha trovato piena applicazione per quanto concerne gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette con l'entrata in vigore il 22 aprile 2006, dei regolamenti di attuazione per i professionisti, per gli intermediari finanziari e per gli operatori non

⁵⁹ Il *legal privilege* è disciplinato dall'art 6 paragrafo 3.

finanziari. Contemporaneamente sono state pubblicate anche le relative istruzioni operative predisposte dall'Ufficio Italiano Cambi.

Un ulteriore intervento normativo contenuto nella legge comunitaria nel 2005 (L 25 gennaio 2006 n.29), ha esteso gli adempimenti già previsti dal D.lgs. 56/2004 anche ai professionisti non iscritti agli albi ma riconosciuti dall'ordinamento ossia "ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri oggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi". Tale ampliamento ha poi avuto formalmente luogo con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.60 del 10 aprile 2007(in vigore dal 25 maggio 2007) che ha modificato il precedente D.M. 141/2006.

Lo stesso D.M dell'aprile 2007, ha esteso alle società di revisione tutte le disposizioni già previste per i professionisti e introdotto l'esenzione dagli obblighi di identificazione di registrazione, a cui erano in precedenza soggette, ma non da quello di segnalazione delle operazioni sospette, per l'attività di mera compilazione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. In attuazione della delega sono stati varati due distinti provvedimenti:

- Il D.lgs. 22 giugno 2007 n.109, entrato in vigore dal 27 dicembre 2007, reca le "misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza sul lavoro", e introduce specifiche misure per il blocco sia dei fondi che delle risorse economiche, mobili e immobili, attività di ogni tipo, materiali e immateriali che possono essere usate per finanziare il terrorismo.

Il processo di congelamento può essere destinato a persone (che non siano incluse nella menzionata *black list*), a persone giuridiche (private o pubbliche), a gruppi o entità denominate.

I beni e le risorse bloccate vengono affidati all' Agenzia del Demanio che provvede alla custodia amministrazione e gestione.

Il decreto pone inoltre l'obbligo di comunicare le misure di congelamento applicate e la segnalazione di operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo.

- IL D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante misure di «Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei provenienti di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione».

Questo decreto **coordina le disposizioni** in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo fino ad ora presenti nel nostro ordinamento.

In particolare:

- reca una definizione di riciclaggio ai fini dell'applicazione del sistema prevenzione;
- estende in modo sistematico e completo le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- mantiene le disposizioni italiane più rigorose già previste dalla normativa nazionale quali la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore;
- prevede una graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto e transazione;
- **garantisce la riservatezza** e la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di operazioni sospette;

-
- **assicura ai segnalanti un riscontro sull'utilità** della segnalazione effettuata e sul suo seguito;
 - **estende i doveri al collegio sindacale anche a tutti gli altri soggetti incaricati di controllo contabile o di gestione;**
 - **riordina il regime sanzionatorio, introducendo tra l'altro i reati degli articoli 648,648-bis, 648-ter c.p. (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tra quelli per cui si prevede la responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001);**
 - istituisce un nuovo soggetto (Unità di informazione finanziaria -Uif) con la contestuale soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi (Uic).

Il provvedimento tiene conto delle raccomandazioni internazionali del GAFI e del Fmi rivolte all' Italia e abroga il D.lgs. 56/2004 e i relativi regolamenti di attuazione, anche se le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate in quanto compatibili fino alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del D.lgs. 231/2007.

Il sistema antiriciclaggio nazionale può contare inoltre sulla disciplina del controllo delle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante e titoli al portatore introdotta con il D.L. 167/1990, convertito alla L227/1990.

Quest'ultima normativa, nota come “**monitoraggio fiscale**” fu presentata in concomitanza con la libera circolazione dei capitali in ambito comunitario e mirava a controllare i flussi transfrontalieri di capitali mediante il loro incanalamento, attraverso il sistema degli intermediari, cui si ricollegava il divieto di trasferimento di valuta o titoli per importi superiori ai 12.500 € (per effetto del D.M. 17 ottobre 2002). In aggiunta, con l'intervento della Corte

di Giustizia comunitaria, l'originale divieto di esportazione è stato sostituito con un obbligo di dichiarazione all'Uic.

Recentemente il regolamento (Ce) n.1889/2005 ha disciplinato l'obbligo di monitorare i movimenti di denaro contante e titoli al portatore in entrata e in uscita dal territorio dell'Unione, attraverso la dichiarazione in dogana.

Il regolamento prevede:

- **l'obbligo di dichiarazione** (scritta, orale o elettronica secondo le disposizioni dello Stato membro interessato) da ogni persona fisica in entrata o in uscita dalla Comunità Europea che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 € (è da intendere denaro contante anche gli strumenti negoziabili al portatore quali *traveller cheques*⁶⁰ e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario);
- la nomina di autorità competenti a ricevere la dichiarazione (per quanto riguarda l'Italia, è l'Agenzia delle Dogane), **di poteri di controllo** delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, che abbiano facoltà di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa,
- **la registrazione** e il trattamento delle informazioni creando *de facto* un archivio;
- lo **scambio delle informazioni** tra le autorità competenti dei vari stati membri e, all'occasione, della Commissione e di Paesi extra UE;

⁶⁰ Assegno, a copertura garantita, emesso da un istituto di credito o da un ente finanziario abilitato, per un importo fisso in moneta estera, contro versamento del valore equivalente nella stessa valuta o in moneta nazionale, pagabile nella moneta in esso indicata presso una filiale o un corrispondente dell'istituto emittente. Sono assegni nominativi, intestati alla persona che deve utilizzarli. All'atto dell'acquisto viene richiesto di apporre una firma sugli assegni e il pagamento è subordinato all'esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una doppia firma conforme del predatore.

-
- la **sanzionabilità** dell'omessa dichiarazione, lasciando facoltà ai singoli Stati membri sulla modalità sanzionatoria.

Il Reg. Ce n.1889/2005 prevede che ogni persona fisica che, in entrata e/o in uscita dalla UE, trasporti importi superiori a 10.000 € contanti (o strumenti negoziabili equivalenti) è tenuta ad effettuare l'apposita dichiarazione. Il citato regolamento ha quindi dettato ai vari Stati membri regole generali uniformi in merito alla sorveglianza ma lasciandoli liberi di stabilire l'entità e la misura delle sanzioni comminabili e le modalità di dichiarazione. Per tale ragione la normativa comunitaria non si è occupata delle misure nazionali volte a controllare i flussi di capitali all'interno della UE.

Alcuni Paesi come l'Italia erano già dotati da tempo da un sistema di sorveglianza, benché creato per fini differenti ovvero il monitoraggio a fini fiscali.

Il D.M. 15 giugno 2007, applicato per i trasferimenti intracomunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, ha ridotto il limite di importo da 12.500€ a 10.000€. Con tale decreto la soglia per i trasferimenti intra-comunitari (in vigore dal 25 giugno del 2007) è stata parificata a quella dei trasferimenti extra-comunitari, in quanto prevista da Regolamento Ce.

Con il successivo decreto interministeriale del 22 aprile 2008 è stato inoltre adottato un nuovo format di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titoli e valori mobiliari, e inoltre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso alle Autorità competenti.

Con l'approvazione del D.lgs. 195/2008, datata 19 novembre 2008, sono state coordinate e sistematizzate le norme vigenti in materia valutaria, con efficacia dal 1° gennaio 2009, raccogliendo così in un unico provvedimento

la disciplina dei movimenti di denaro contante in entrata e in uscita dall'Italia verso i Paesi sia comunitari che extra-Ue.

Ad oggi il D.lgs. 195/2008 **costituisce di fatto il principale riferimento in tema di trasferimenti transfrontalieri di contanti** ed ha in sintesi:

- uniformato la soglia da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extraeuropei e intra comunitari di contanti fissata a 10.000€;
- definito le informazioni e i dati che devono essere trasmessi agli organi di controllo;
- strutturato la procedura di irrogazione delle sanzioni e la possibilità di utilizzarle direttamente al momento della contestazione della violazione;

È importante evidenziare come la normativa relativa ai movimenti transfrontalieri di contante possa trovare applicazione in relazione ai passaggi intra ed extra-UE, ma non risulta in grado, però di disciplinare le transazioni che si verificano all'interno dei confini nazionali. In merito a questo punto si trova applicazione nella normativa italiana antiriciclaggio agli artt. 49 e 58 D.lgs. 231/2007. All'art. 49 troviamo il divieto relativo al trasferimento del contante o strumenti bancari dove il valore della somma dell'operazione, (anche se frazionata) è pari o supera i 5.000 euro. Tale limite è entrato in vigore a partire dal 31 maggio 2010. Nel caso si debbano effettuare trasferimenti di importi così elevati, potranno eseguirli solo banche, Poste italiane S.p.A e vari istituti di moneta elettronica. La richiesta inoltre dovrà essere inoltra per iscritto dagli operatori, mediante la consegna agli stessi del corrispettivo in contante.

Analizzando sempre la tematica del monitoraggio fiscale è necessario menzionare la disciplina esplicitata con **il D.L. 78/2009 convertito poi con la L.102/2009 dove all' art. 12 co. 2** è stata prevista una presunzione legale

relativa allo scopo di contrastare tutte quelle operazioni evasive ed elusive verificatesi nei Paesi con fiscalità privilegiata, i cosiddetti “paradisi fiscali”. Si ritiene infatti che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a fiscalità agevolata, siano stati costituite attraverso i redditi sottratti alla tassazione del Paese di origine, violando così gli obblighi da dichiarare in materia di monitoraggio fiscale. Per questa ragione è previsto il raddoppio dei termini in riferimento dell’attività di accertamento tributario.⁶¹

Troviamo un analogo allungamento temporale anche nei termini previsti per la notifica dell’atto di contestazione⁶² o di irrogazione delle sanzioni in riferimento alle violazioni degli obblighi dichiarativi del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi ⁶³

Con il D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (cd. Decreto correttivo) sono state emanate disposizioni modificative ed integrative al D.lgs. 21 novembre 2007, n.231. In particolare:

- sono stati ampliati i compiti e i poteri dell’Unità di informazione finanziaria (Uif);
- la verifica di un cliente, per movimentazione di importi pari o superiori ai 15.000€, va fatta a prescindere che l’operazione sia stata eseguita in maniera unica o frazionaria;
- la tempistica di verifica di un cliente, sempre per movimentazione di importi pari o superiori ai 15.000€, deve essere tempestiva e comunque non oltre il 30° giorno dall’operazione;
- l’obbligo di verifica della clientela è posto a carico del titolare effettivo del rapporto o dell’operazione;
- fra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio vengono adesso anche inclusi le associazioni di categoria di imprenditori o

⁶¹ Art.43, co. 1 e 2, D.P.R 633/1972, per quanto riguarda la materia di imposta sui redditi, Art. 20 del D.lgs. 471/1997 riguardanti la materia sull’imposta del valore aggiunto.

⁶² Art.20 del D.lgs. 472/1997

⁶³ Art.4. co. 1,2 e 3 D.L.167/1990

commercianti, i CAF e i patronati che svolgono in maniera professionale attività di contabilità e tributaria;

- gli ordini professionali possono istituire un archivio unico personalizzato;
- le informazioni sulle segnalazioni da parte delle Autorità di controllo potranno essere richieste anche a soggetti diversi dal segnalante;
- è stato ridotto ulteriormente l'utilizzo del denaro contante ad un importo non superiore ai 5.000€.

Gli obblighi antiriciclaggio

Il D.lgs. 21 novembre 2007 rivisita l'intera disciplina di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo ponendo **ulteriori obblighi** agli intermediari creditizi e finanziari, ai professionisti, ai revisori contabili ed alla restante categoria degli operatori non finanziari (*case da gioco, internet casino* e agenzie di mediazione immobiliare). Ai professionisti del settore economico-giuridico-contabile il decreto riserva numerose novità tra adempimenti e sanzioni.

In generale, la fattispecie di riciclaggio, comprende anche il momento "ricettativo" della detenzione del bene di natura illecita e del suo occultamento, prima ancora della sua "ripulitura" tramite conversione o trasferimento.

Inoltre, tale ampliamento della definizione di riciclaggio porta ad un concreto **rafforzamento dell'obbligo di segnalare un'operazione sospetta**. In merito alle segnalazioni, la DIA è l'autorità competente per segnalazioni che coinvolgano la criminalità organizzata, per le altre segnalazioni l'autorità competente è il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Alla base delle novità vi è il rafforzamento del principio di **collaborazione attiva** da parte di tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, inclusi i

professionisti. Questi ultimi sono quindi tenuti a adottare idonei sistemi e procedura in materia di:

- Adeguata verifica della clientela;
- Segnalazione delle operazioni sospette;
- Conservazione dei documenti;
- Controllo interno;
- Valutazione e gestione del rischio;
- Comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

È quindi di fondamentale e di prioritaria importanza l'emanazione delle istruzioni tecniche da parte delle Autorità di vigilanza del settore. Queste ultime dovranno dettare dei criteri precisi e lineari in merito agli obblighi antiriciclaggio al fine di ridurre al minimo interpretazioni fuorvianti che renderebbero la collaborazione complicata e poco efficace.

Tra le novità introdotte vi è anche quella di includere tra i professionisti destinatari degli obblighi, anche i prestatori di servizi relativi a società di *trust*, ossia di ogni persona fisica o giuridica che fornisca a terzi, a titolo professionale, i seguenti servizi:

- Occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società;
- Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o altra entità giuridica;
- Occupare la posizione di fiduciario in un *trust* espresso o in un soggetto giuridico analogo;
- Esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona.

Il riciclaggio merceologico

Analizzando ad ampio spettro il reato di riciclaggio, si può dire per certo che questo, oltre al denaro, include anche beni e altre utilità che, benché di

provenienza illecita, vengono introdotti nel circuito economico. Un bene contraffatto, quindi, può essere oggetto di riciclaggio. In questo caso, il reato di contraffazione configurerebbe il presupposto di una successiva azione di riciclaggio il cui scopo si materializza vendendo sul mercato legale un'opera d'arte o un gioiello, facendo credere all'acquirente che sia originale, al fine di realizzare un incasso in denaro che, a quel punto, sarebbe "pulito". Il fenomeno della **contraffazione** rientra pienamente nelle categorie degli illeciti di natura economico-finanziaria ed è strettamente correlato ad altri reati come il reimpiego dei proventi illeciti (per l'appunto, il riciclaggio) ma anche l'evasione fiscale e contributiva, lo sfruttamento del lavoro nero e irregolare, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa peculiare forma di attuazione del reato di riciclaggio, che vede al centro del meccanismo di "ripulitura" di proventi illeciti un bene (opera d'arte o gioiello) **contraffatto**, si definisce con l'espressione "**riciclaggio merceologico**". È un fenomeno che continua a trovare ampia diffusione data la maggiore facilità con cui si possono spostare e far transitare da un Paese all'altro beni (anche di piccolissime dimensioni), senza dover affrontare il sistema di controlli che continua a essere fortemente incentrato sulla ricerca e il monitoraggio della mera moneta.

Nell'ambito delle opere d'arte e reperti storici contraffatti (inclusi monete, monili e altri reperti archeologici), la contraffazione è predominante, tanto che le Autorità competenti e i professionisti dell'Arte devono fare i conti con uno straordinario livello di abilità di alcuni contraffattori che, in molti e purtroppo troppi casi, riescono a trarre in inganno anche gli esperti addetti alla valutazione delle opere.

Il mercato dell'arte ha un assortimento di acquirenti molto vasto e diversificato: dagli "addetti ai lavori" come le compagnie d'asta, i galleristi e i mercanti, agli studiosi, collezionisti e semplici appassionati. Negli ultimi vent'anni il mercato artistico ha visto una forte crescita diventando uno dei più remunerativi settori di investimento data la sua peculiarità emotiva tipica

del collezionismo e l'esponenziale crescita dei profitti registrati da taluni artisti. Ecco come i consulenti finanziari che investono in questo settore diventano **degli Art Advisor**⁶⁴ la cui specialità è la valorizzazione incrementale del patrimonio artistico gestito.

Nell'ambito della tutela del patrimonio culturale, abbiamo poi assistito, proprio di recente, ad un inasprimento importante nei confronti della fattispecie di riciclaggio, così come più in generale.

Il 12 gennaio 2022 l'Italia ha ratificato la Convenzione di Nicosia. Tale Convenzione è figlia dell'omonima convenzione di Delfi del 1985 e mai entrata in vigore e dell'hype creato dalle Risoluzioni del Consiglio Superiore di Sicurezza delle Nazioni Unite (tra cui si ricordano **la l. 2199 del 2015 e la l. 2347 del 2017**) che hanno condannato il traffico illecito di beni d'arte specialmente quando collegato al finanziamento del terrorismo.

Il primo aprile la Convenzione è entrata in vigore mentre, un mese prima, **il 9 marzo 2022 la legge n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (ddl Franceschini-Orlando)** viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La legge getta le sue fondamenta nella filosofia di fondo della Convenzione che è quella di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno, la tratta dei beni culturali, rafforzando le risposte dei sistemi giudiziari degli Stati, facilitando la cooperazione internazionale e introducendo misure preventive.

Così si inserisce nel codice penale un nuovo titolo (**Titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”**) dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto di 17 nuovi articoli (da 518-bis – “Furto di beni culturali” – a 518-undecies – “Fatto commesso all'estero”), alcuni dei quali riprendono i reati già puniti nel Codice dei beni culturali, inasprendone le pene, altri creano nuovi delitti specifici, partendo dai corrispondenti delitti semplici di furto, appropriazione indebita, ricettazione,

⁶⁴ G. Miceli Antiriciclaggio gallerie 'arte, case d'asta, operatori professionali oro, 2019 p.5

riciclaggio e danneggiamento. In generale, le pene edittali per i reati già vigenti sono fortemente innalzate, ed è prevista un'aggravante da applicare a qualsiasi reato comune, che avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.

Dopo aver trattato del furto di bene culturale come singola fattispecie penale, per cui bisogna chiarire che il furto è punito non soltanto quando il ladro si impossessa di un bene da un privato (pensiamo ad un collezionista), ma anche quando si impossessa di un bene appartenente allo Stato sia esso rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini, una disposizione interessante, in questa sede, è l'articolo **518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”**.

La norma punisce con la reclusione da 5 a 14 anni chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Essa prevede che:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.

Questo aspetto rappresenta una svolta, poiché d'ora in avanti il reato di riciclaggio si configurerà anche nel caso in cui ab origine non sia stato commesso un reato o un delitto non colposo e/o anche se manchino condizioni di procedibilità in relazione a tale delitto.

Le istituzioni coinvolte nella normativa antiriciclaggio

In Italia, la responsabilità delle politiche in materia di prevenzione del reato di riciclaggio viene affidato **al Ministro dell'Economia e delle Finanze**, il quale viene supportato dal **Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)**. Si tratta di un comitato istituito presso il MEF, ai sensi dell'art 3 d.lgs. n.109/2007 e presieduto dal Direttore generale del Tesoro. Il CSF è composto da dodici elementi che vengono nominati dal Ministro

dell'Economia e delle Finanze, indicati rispettivamente dal Ministro dell'Interno, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro degli Affari Estero, della Banca d'Italia, della CONSOB, della IVASS e dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). I restanti posti vengono affidati ad un dirigente del MEF, un ufficiale della Guardia di Finanza, un ufficiale o funzionario della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), un ufficiale dei Carabinieri e in ultimo un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. Si tratta di un Comitato integrato da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio al fine di svolgere compiti mirati al congelamento di risorse economiche, e da un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico e da un altro rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per svolgere compiti mirati al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le Istituzioni partecipano nel CSF con i propri rappresentanti e comunicano ad ogni disposizione in materia di segreto di d'ufficio in base alle proprie competenze di pubblico servizio. Con l'art. 5, comma 3 d.lgs. n.231/2007, le competenze del Comitato, inizialmente limitate al coordinamento nelle operazioni di contrasto finanziario al terrorismo, si sono estese anche alla lotta al riciclaggio.

L'attore già nominato diverse volte nella lotta al contrasto del reato di riciclaggio è **l'Unità di informazione finanziaria**. La anche nota UIF è l'unità nazionale che possiede l'incarico di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Viene istituita con il D.lgs. 21 novembre 2007 presso la Banca d'Italia con una posizione indipendente e di autonomia funzionale. Subentra all'Ufficio italiano dei cambi, iniziando ad operare il 1° gennaio 2008 con il ruolo di autorità centrale nella lotta al riciclaggio.

Tale impostazione si conforma perfettamente agli standard internazionali di ogni *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Si tratta di un ente che possiede

autonomia operativa e gestionale, unicità a livello nazionale⁶⁵, in grado di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo in quanto specializzata nelle funzioni di analisi finanziaria.

Si tratta di un'unità a carattere amministrativo, in modo da poter separare l'analisi investigativa da quella finanziaria. La responsabilità della sua gestione spetta al Direttore, nominato con un provvedimento del Direttorio dalla Banca d'Italia.

Il funzionamento e l'organizzazione di questa unità vengono disciplinati dal Regolamento del Governatore della Banca d'Italia⁶⁶. La UIF esplicita le proprie attività svolte in un apposito Rapporto annuale non oltre il 30 maggio poiché viene allegato alla Relazione presentata al Parlamento sullo stato d'azione della prevenzione al riciclaggio e terrorismo.

La UIF riceve e acquisisce informazioni connesse a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria accurata che verrà poi trasmessa agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza- NSPV e Direzione investigativa antimafia-DIA) e in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

La UIF

- riceve le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati; le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuate in apposite istruzioni attuative sulla base di criteri oggettivi, il flusso mensile di segnalazioni aggregate da parte degli intermediari finanziari.
- dispone di poteri ispettivi nei confronti dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio poiché le ispezioni consentono, in particolare, di accertare il rispetto degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette.

⁶⁵ Banca d'Italia, UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html>

⁶⁶ Il primo regolamento fu emanato il 21 dicembre 2007, G.U. 9 gennaio 2008, n. 7

-
- può sospendere operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, su richiesta del NSPV, della DIA, dell'Autorità Giudiziaria.
 - trasmette le segnalazioni ritenute meritevoli di un seguito investigativo al NSPV e alla DIA; assicura la tempestiva trasmissione alla DNA dei dati, informazioni e analisi inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e quelli d'interesse; comunica all'Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale;
 - può archiviare le segnalazioni che reputa infondate.

Grazie al proprio patrimonio informativo, la UIF «svolge un'attività di analisi strategica con lo scopo di individuare fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema.⁶⁷ La UIF effettua analisi e studi su singole anomalie, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su realtà economiche territoriali».

L'Unità elabora ed emana la normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati; di trasmissione dei dati aggregati da parte degli intermediari finanziari; di inoltro delle comunicazioni oggettive e di trasmissione delle comunicazioni su operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni. Al fine di favorire la promozione della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

La collaborazione e lo scambio di informazioni a livello sia nazionale sia internazionale sono determinanti per l'efficace svolgimento delle funzioni assegnate alla UIF e costituiscono più in generale una condizione imprescindibile per garantire efficienza ed efficacia all'intero sistema antiriciclaggio.

⁶⁷ <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/Regolamento-unitario-dei-procedimenti-amministrativi-della-Banca-d-Italia-e-della-UIF.pdf>

La cooperazione tra autorità competenti in ambito nazionale assume diverse forme e direttrici: le Autorità di vigilanza collaborano, in deroga al segreto d'ufficio, tra loro e con UIF, NSPV e DIA al fine di agevolare le rispettive funzioni;

Gli obblighi di informazione a vantaggio della UIF sono stabiliti in capo alle medesime Autorità di vigilanza, quindi non solo alle amministrazioni e agli ordini professionali;

In ambito internazionale, grazie a una rete capillare di collaborazione internazionale, la capacità delle FIU di scambiare informazioni è in completa e diretta autonomia. Per questa ragione non necessita di trattati internazionali tra governi,

Qualora per lo svolgimento della collaborazione una FIU necessiti di protocolli d'intesa (Memoranda of Understanding), questi vengono negoziati e sottoscritti in tempi particolarmente brevi. La collaborazione tra FIU viene regolata a livello globale dalle Raccomandazioni del GAFI e ognuna deve fornire sia spontaneamente che su richiesta, in maniera rapida ed esaustiva, la massima cooperazione internazionale in materia di riciclaggio, reati presupposto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

A svolgere indagini investigative antiriciclaggio in prima linea troviamo la **Guardia di Finanza**⁶⁸ (GdF), una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. Viene diretta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e le sue mansioni nella lotta al riciclaggio sono le seguenti:

- svolgimento di indagini di polizia giudiziaria,
- approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette,
- l'individuazione e l'intercettazione di flussi finanziari di provenienza illecita;

⁶⁸ <https://www.gdf.gov.it/>

-
- controllo sulla movimentazione transfrontaliera di valuta.
 - organizzazione d'ispezioni antiriciclaggio con l'esercizio dei poteri di polizia valutaria, presso operatori finanziari.

Le autorità di vigilanza: Banca d'Italia, Consob, IVASS

Il loro compito è quello di sovrintendere⁶⁹ nel rispetto delle norme da parte dei propri vigilati e di emanare tutte le disposizioni in materia di obblighi, di adeguata verifica del cliente, di registrazione, e di assetti organizzativi e di controllo idonei a prevenire il coinvolgimento dei soggetti vigilati in operazioni di riciclaggio.

L'azione di supervisione si fonda generalmente su due principi cardine che sono la proporzionalità e l'approccio basato sul rischio attraverso verifiche ispettive anche mirate.

Tutte le irregolarità sull'antiriciclaggio che vengono rilevate possono comportare sanzioni amministrative ed anche denuncia all'autorità giudiziaria o investigativa.

In situazioni gravi dove presentano violazioni che intaccano le condizioni minimali per il corretto svolgimento dell'attività possono adottare provvedimenti inibitori, come ad esempio il divieto di nuove operazioni o la chiusura di dipendenze.

A livello internazionale troviamo il **Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (Gafi) - Financial Action Task Force (Fatf)**, «un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita»⁷⁰

Costituito in occasione del G7 a Parigi nel 1989 e che dal 2001 supporta in materia di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

⁶⁹ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/index.html?dotcache=refresh>

⁷⁰ https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/gafi/

Il suo compito è quello di elaborare standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto dell'illecito finanziario. Analizza inoltre le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali per fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio.

Nel 2008, il suo mandato è stato esteso al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Al suo interno vi sono 35 membri in rappresentanza di Paesi e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, gli organismi finanziari internazionali più importanti tra i quali, Banca mondiale, Nazioni Unite, Europol.

LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRA I REATI DI CONTRAFFAZIONE E RICICLAGGIO

La criminalità organizzata e la criminalità d'impresa tra i reati di contraffazione e riciclaggio.

Nell'ambito delle scienze sociali vi è un dato da considerare ormai consolidato: la mafia, intesa come efficiente organizzazione criminale, è in grado di operare anche solo come un vero e proprio soggetto economico. Di conseguenza è in grado di destreggiarsi sia nell'economia criminale che in quella lecita in totale dimestichezza. La presenza sempre più sovente di questo comportamento ha condotto l'opinione pubblica ad elaborare i concetti di **“mafia imprenditrice”** e **“impresa mafiosa”**.

Bisogna ammettere anche che, a prescindere dalle mafie, la distinzione tra economia lecita e illecita non possiede una demarcazione chiara, ragion per cui troviamo spesso la definizione **“criminalità dei colletti sporchi”**⁷¹. Per

⁷¹ : V. RUGGIERO, I crimini dell'economia. Una lettura criminologica del pensiero economico, Milano, 2013, p.180.

quanto riguarda il fenomeno mafioso, se poniamo l'accento sulla ricerca di profitti e gli affari come unico interesse, anziché focalizzarsi solo sull'aspetto illecito, ci rendiamo conto di quanto si possa avvicinare alla definizione di impresa. Analizzando il rapporto tra organizzazioni criminali ed economia, in relazione ai diversi contesti territoriali, possiamo constatare quanto le attività mafiose mirino all'acquisizione dei profitti e dell'arricchimento, attraverso modalità operative differenti e in settori maggiormente sprovvisti di normative.⁷²

Le possiamo raggruppare quattro in tipologie:

1. attività lucrose illecite, come ad esempio estorsioni, traffico di stupefacenti etc.,
2. condizionamento e accaparramento dei flussi di spesa pubblica mediante traffico di influenze e/o intimidazioni,
3. investimento delle risorse illecitamente acquisite in attività imprenditoriali anche formalmente lecite,
4. Utilizzo di canali finanziari e bancari allo scopo di riciclare, poter ottenere finanziamenti, effettuare con successo investimenti nel mercato finanziario internazionale, ricorrendo a strumenti sempre più sofisticati.

Ebbene, per quanto della cosiddetta “**mafia finanziaria**” si sappia ben poco, diverso è il caso delle attività imprenditoriali che ruotano attorno alle mafie. L'approccio tra mafie e imprese osservato ed evidenziato negli studi di Rocco Sciarrone assume un rilievo decisivo per più motivazioni che vanno aldilà dell'esigenza di contrastare l'atteggiamento mafioso nel mercato. «**Il collegamento con il mondo imprenditoriale – in forma di controllo, condizionamento o infiltrazione in imprese preesistenti, ovvero in forma di gestione diretta di nuove attività imprenditoriali – serve alle organizzazioni criminali non soltanto per perseguire l'obiettivo di un**

⁷² Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel mezzogiorno, a cura di R. SCIARRONE, Roma, 2011

arricchimento economico concepito in senso stretto: un ulteriore e importante scopo preso di mira è, tradizionalmente, quello di utilizzare l'attività di impresa come occasione e strumento per instaurare reti di relazioni, nella logica della reciprocità di favori, con esponenti (oltre del mondo economico-imprenditoriale) del mondo della politica, delle istituzioni e della pubblica amministrazione. »⁷³

Un altro dato emergente dalle recenti indagini sociologiche è che non sono soltanto le organizzazioni mafiose a cercare i contatti con le imprese e con il mondo della politica; ma sono le imprese stesse, di propria iniziativa, che ricercano appoggi e accordi collusivi sia con la mafia sia con il potere politico, per poter guadagnare posizioni rispetto ai competitor o avere facile ingresso in nuovi mercati, per ottenere maggiore liquidità finanziaria, o per eliminare o ridurre ostacoli di vario genere alla loro azienda. Tale fenomeno si amplifica durante e dopo la pandemia. La criminalità approfitta della crisi per sostituirsi allo Stato innescando così un processo particolarmente dannoso per il tessuto imprenditoriale italiano. In un panorama così poco stabile, sia al Nord che al Sud si inizia a notare la crescente presenza della cosiddetta “area grigia” costituita da imprenditori, professionisti, funzionari pubblici, politici e tecnici che mettono a disposizione della malavita, le proprie conoscenze e competenze e le reti relazionali in cambio di uno scambio di favori.

Dal connubio tra il crimine organizzato e i settori qualificati della società prende piede il “sistema del malaffare” frutto di un connubio politico-mafioso, in un equilibrio variabile, dove non sempre sono i mafiosi ad esercitare il ruolo predominante perché potrebbe accadere che a tenere le

⁷³ C. Visconti, PROPOSTE PER RECIDERE IL NODO MAFIE-IMPRESA, documentazione presentata durante la Commissione istituita dal Ministero della giustizia con decreto 10 giugno 2013, presieduta dal prof. G. FIANDACA per “elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata”

redini siano i comitati di affari o alti dirigenti che usano il braccio mafioso per regolare attività, proteggersi o ottenere favori dalle amministrazioni.

Politica export e imprenditoria sono le nuove sfide raccolte con successo della criminalità: penetrare in «questi segmenti ha richiesto investimenti mirati ben diversi dal mero approvvigionamento di armi e droga. Le nuove generazioni criminali hanno studiato all'estero, sono laureate in prestigiose università⁷⁴ e sanno come cogliere le potenzialità offerte dal mercato».⁷⁵

Il peso rilevante della crisi economica e della illegalità interagiscono in un pericoloso circolo vizioso. «L'evasione fiscale ci costa 120 miliardi di euro all'anno (siamo il terzo paese al mondo). La corruzione è una rapina annuale di 60 MLD di euro (stimati della Corte dei conti). L'economia mafiosa registra ogni anno un business di 150 MLD. Sommando le tre “voci” si ha un fatturato totale spaventoso: 330 MLD. A rimetterci siamo noi cittadini poiché l'illegalità economica in tutte le sue declinazioni, non è soltanto violazione di norme di legge e precetti morali ma anche se non soprattutto devastante impoverimento della collettività»⁷⁶

L'agromafia, l'ecomafia, l'archeomafia e l'agropirateria come nuove frontiere dell'imprenditoria criminale

Il business del “malaffare” si suddivide essenzialmente in tre grandi filoni criminali: il primo, quello più famoso, è rappresentato dalle “**agromafie**” cioè tutte quelle pratiche illegali volte a adulterare prodotti agroalimentari spacciandoli per originali, vera e propria contraffazione per intenderci, il secondo filone è l’**ecomafia**” cioè quell'insieme di pratiche illegali che vanno dall'abusivismo edilizio allo smaltimento illegale di rifiuti; il terzo e ultimo filone, è rappresentato dalle “**archeomafie**”, cioè tutte quelle branche

⁷⁴ I Coldiretti, “Mafia, business da 25,4 mld di euro a tavola (+12,4%)”, 14 febbraio 2019
<https://www.coldiretti.it/economia/mafia-business-254-mld-euro-tavola>

⁷⁵ M. Rafaniello Agromafie: le nuove frontiere dell'imprenditoria criminale.
<https://www.opiniojuris.it/wpcontent/uploads/2019/08/Agromafielanuovefrontieredel%E2%80%99imprenditoria-criminale-Mario-Rafaniello.pdf>

⁷⁶ G.C. Caselli, S.Toschei, Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione,2015

dell'organizzazione mafiosa volta al furto, contraffazione, ricettazione e riciclaggio di opere d'arte.

I prodotti del “*Made in Italy*” sono gli ambasciatori del “saper fare” e le mafie hanno subito colto l’opportunità. Questa nuova realtà ha compreso le potenzialità di un settore che rappresenta una colonna portante dell’economia italiana e a cui nessuno è estraneo: l’agroalimentare. «Come parassiti, le cosiddette “agromafie” tolgono vitalità all’imprenditoria onesta assorbendo risorse e profitti»⁷⁷.

Il termine “agromafia” è un neologismo che sulla spinta di recenti eventi di forte impatto sociale ha avuto subito una notevole diffusione, tanto da comparire su notevoli documenti e report di settore come il “Secondo rapporto sui crimini agroalimentari in Italia”⁷⁸. Nonostante la veloce espansione nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico vi è ancora stato dato un seguito vero e proprio. È necessario comprendere come il termine

“agromafia” possa comprendere una duplice declinazione: da un lato il “senso tecnico” e dall’altro il senso “a-tecnico”.

Se si analizza il primo concetto è semplice associarlo a all’articolo 416-bis c.p. in particolare in riferimento ad una determinata serie di delitti che interessano “coltivazione di fondo, selvicoltura. Allevamento di animali e attività connesse”. Dal rapporto tra “Mafia” e “Agricoltura” si ricava una nozione idonea ad identificare un “*pactum sceleris*”⁷⁹ in cui, «con il mezzo della forza dell’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sia stato fondato per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici che, per varia causa, attengono a quell’insieme di

⁷⁷ Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n.1 gennaio-marzo 2014.

⁷⁸ Secondo rapporto sui crimini agroalimentari in Italia 2013, edito da Eurispes.

⁷⁹ “*Pactum sceleris*” [lett. “Patto di scelleratezza” o meglio “patto per il delitto”, cfr. arte. 416 c.p.] È l’accordo raggiunto tra due o più soggetti per commettere una o più azioni delittuose. Si è così, in pratica, l’associazione a delinquere.

comportamenti umani sussumibili nell'ambito della nozione di attività agricola». ⁸⁰

Se invece si analizza il senso “a-tecnico” dell'espressione “agromafia”, pur mantenendo invariata l'accezione “agricoltura”, «è possibile ricondurre alla parola “mafia” questa volta senza pretesa di attribuirle il carattere della giuridicità, ogni possibile ipotesi di reato realizzabile nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui art. 2135 del Codice civile. In estrema sintesi alla nozione a-tecnica della “mafia” corrisponderebbe quella tecnica di “reato”». È particolarmente evidente come ricorrendo alla chiave interpretativa a-tecnica si estenda notevolmente l'area dei fenomeni suscettibili di essere ricompresi nell'ambito oggettivo dell'odierna indagine, così che esso finisce per coincidere, sostanzialmente, con l'insieme degli illeciti realizzabili nell'esercizio dell'attività agricola.» ⁸¹

Con i termini “agromafia”, “ecomafia” e “archeomafia” è possibile far confluire dei fenomeni ben diversi e distanti tra loro ma che si possono considerare simili analizzando il metodo illecito con cui si presentano nei vari settori economici. ⁸²

Per quanto riguarda il fenomeno delle agromafie, nel linguaggio corrente sia giornalistico che investigativo indica attività illecite che hanno come obiettivo:

- L'acquisizione di fondi per la produzione alimentare che possono essere terreni, bestiame e aziende agricole, preceduta e accompagnata da estorsione usura e furto.

⁸⁰ , S.Toschei, Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione,2015 p.3

⁸¹ , S.Toschei, Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione,2015 p.3

⁸² A tali termini si aggiunge il fenomeno della “zoomafia”, ossia quel settore criminale che trae profitto dal controllo di attività illegali che hanno al centro gli animali e che riguarda non solo la “tratta” di animali per finalità criminali ma anche la macellazione di animali alimentati con cibo e mangime alterati

Parliamo di un fenomeno originato da criminalità organizzata italiana ed estera che possiede un fatturato annuo, stimato secondo Legambiente di 3 MLD di euro.

Toschei, Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione,2015 p.15

-
- La gestione della manodopera tramite il fenomeno del “caporalato”⁸³;
 - l’organizzazione del trasporto dei prodotti, inteso come ottimo veicolo per materiali illeciti, scarico e distribuzione;
 - la gestione dello stoccaggio della merce che comprende in particolare i mercati ortofrutticoli e del pesce.

A tale modalità di acquisizione e di produzione fanno da corollario anche:

- l’utilizzo di materie prime come mangimi e concimi, non controllate (generalmente prodotte all’estero di cui la tracciabilità risulta difficoltosa se non impossibile);
- la strumentalizzazione dei terreni per trasformarli in discariche abusive anche di rifiuti tossici;
- la possibilità di produrre a bassi costi e scatenare concorrenza sleale nei confronti di aziende che producono regolarmente con costi maggiori (teniamo conto del fatto che molto spesso il prodotto proveniente dalle agromafie viene imposto in determinate zone a strutture di consumo o distribuzione, sfavorendo la rete commerciale che opera nella legalità della stessa area);
- la frode e la contraffazione alimentare;
- l’apertura di attività Horeca (in special modo ristoranti) e l’accesso alla grande distribuzione, facilitando un’ampia attività di riciclaggio.

In questo meccanismo complesso un ingranaggio interessante da esaminare rappresentato dalla GDO. Per le sue intrinseche caratteristiche, la Grande distribuzione organizzata risulta porosa al riciclaggio di denaro mafioso illecito. Inoltre, delle sue importanti dimensioni, la rendono capace di

⁸³ Def. Treccani Forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d’opera, spec. agricola, attraverso intermediari (caporali) che assumono, per conto dell’imprenditore e percependo una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali,

imporre la propria volontà sui prezzi, strozzando tutta la filiera⁸⁴(il 70% degli acquisti alimentari per la GDO).

Il giro d'affari delle agromafie si avvicina ai 25 MLD⁸⁵ di euro che a fronte dei 41.8 MLD di euro dell'export agroalimentare raggiunti nel 2018⁸⁶ desta un particolare sconcerto.

La filiera agroalimentare criminale può contare su mezzi, risorse e *know-how* di primo livello e l'interesse all'aumento dei margini di profitto diventa sempre più importante anche grazie ai bassi rischi che esso comporta. Basti notare il passaggio dalle frodi artigianali a quelle su scala industriale. «Le sanzioni per i trasgressori, i controlli e l'allarme sociale sono variabili che le potenti cosche mafiose riescono a gestire con una certa sicurezza.»⁸⁷

Tratteggiato nei termini di cui sopra il significato di “agromafia” a tale espressione può aggiungersi la desinenza “eco”, al fine di indicare ogni ricaduta negativa dei comportamenti illeciti che ineriscono al fenomeno in esame nei confronti del territorio in cui l'attività delittuosa viene attuata e quindi in definitiva per definire ogni possibile compromissione dell'ambiente a causa della frode o della contraffazione di cibo e alimenti.

Con gli appalti truccati, il mancato rispetto delle normative ambientali e gli abusi edilizi si sfocia anche nell'ecomafia. All'ultimo gradino del circuito delle agromafie ci sono lavoratori sfruttati e maltrattati, in particolare migranti e rifugiati. Il fenomeno del caporalato fa a sua volta da moltiplicatore di degrado sociale.

Con il termine “**ecomafia**” si vuole identificare ogni operazione criminale dell'utilizzo del suolo e del territorio, secondo cui «il suolo costituisce un bene ambientale limitato e definito il cui utilizzo, diversamente dalle altre risorse naturali, non è compensato da processi di reintegrazione o rigenerazione da

⁸⁴ Dati riportati dal 6° Rapporto sui crimini agroalimentari, a cura di Eurispes e Coldiretti

⁸⁵ Dati riportati dal 6° Rapporto sui crimini agroalimentari, a cura di Eurispes e Coldiretti.

⁸⁶ Dati riportati dal Report AgrOsserva IV trimestre 2018, a cura di Ismea.

⁸⁷ M. Rafaniello, Agromafie: la nuova frontiera dell'imprenditoria criminale, 2020

parte dei cicli naturali, se non lungo ere geologiche: per questo ogni scelta che determina una trasformazione in qualcosa di totalmente diverso da un suolo ne causa la perdita irreversibile»⁸⁸. L'aggressione alle risorse ambientali del Paese si traduce in un **giro d'affari che nel 2018 ha fruttato all'ecomafia ben 16,6 miliardi di euro, 2,5 in più rispetto all'anno precedente.**⁸⁹

L'”**archeomafia**”, come le branche del malaffare già menzionate, possiede una metodologia sistematica, con uno schema a catena. Le figure il gioco sono sostanzialmente tre: il tombarolo, il ricettatore e il committente - talvolta definito come committente-ricettatore. La prima figura, quella più importante, è il tombarolo che, come suggerisce la parola stessa, la cui radice è appunto il termine tomba, è colui che si dedica abusivamente alla ricerca di beni «nelle aree archeologiche scoperte o non ancora scoperte per rubare beni antichi» ed è colui che, materialmente, scava le buche per cercare beni archeologici - per poi inserirle sul mercato illegale.

Le opere d'arte trafugate sono raramente catalogate e questo dettaglio ci porta a comprendere come il ruolo del tombarolo risulti capillare dal momento che recupera reperti in luoghi ancora non esplorati dagli archeologi.

La seconda figura è quella del ricettatore che per definizione è colui che commette il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) ossia colui che «riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al quale egli non abbia partecipato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere e occultare» per «procurare a sé o ad altri un profitto». Si tratta della figura che smercia, o meglio smista, i proventi del tombarolo e rappresenta un punto di snodo, in quanto riceve il bene trafugato e lo consegna al committente il quale, anticipiamo qui il ruolo, è assimilabile ad un qualunque cliente; infatti, è colui che ordina il bene per sé o per altri.

Il core business delle organizzazioni criminali che operano nel redditizio settore dei beni culturali è il frutto di scavi clandestini, razzie nei siti

⁸⁸ L'espressione è tratta dal “Secondo rapporto sui crimini alimentari in Italia” 2013, p.109

⁸⁹ Legambiente, comunicato stampa “Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”, 4 luglio 2019

archeologici, furti, contraffazione, traffico illegale e riciclaggio di opere d'arte. La filiera spesso termina nelle teche di importanti musei internazionali, di solito i pezzi sono stati prima “ripuliti” da false documentazioni che ne attestano la legittima provenienza. Lo stesso percorso vale per dipinti e opere d'arte trafugati in ville private.

I reperti archeologici rappresentano il business più florido: essendo beni sconosciuti fino al loro ritrovamento, non sono mai stati catalogati e sfuggono così alle ricerche degli investigatori, mentre per la contraffazione sono i falsi d'arte contemporanea ad avere la meglio dal momento che per svelare la datazione dei pigmenti o dei supporti di beni più recenti, gli strumenti d'analisi non sono sufficienti. **L'archeomafia è anche un'occasione unica per riciclare denaro, utilizzare i beni trafugati come moneta di scambio per partite di droga e armi o come mezzo di ricatto nei confronti dello Stato.**

Nel 2020 l'attività delle forze dell'ordine per tutelare i beni culturali ha registrato un significativo incremento sotto il profilo ispettivo. Tra aree archeologiche, musei, case d'asta, negozi, fiere e mercati dell'antiquariato, oltre ad abitazioni di collezionisti privati, i controlli sono stati 11.801, con una media di 32 al giorno, con una crescita, rispetto all'anno precedente, del 32%.

A fronte di questo aumentato impegno sul campo, si registra, per fortuna, un calo dei furti, che passano da 613 a 501 (-18%), così come delle persone denunciate, da 1.730 a 1.424 (-18%) e delle persone arrestate, che vanno da 73 a 29 (-60%).

Diminuiscono anche altri parametri, come i sequestri in attività di tutela (-53%), il numero di sanzioni amministrative comminate (-62%) e quello degli oggetti recuperati, che da 905.472 scendono a 515.267 (-43%), tra oggetti d'arte provenienti da furto e opere false.

Guardando nel dettaglio i dati forniti dalle forze dell'ordine risultano oltre **2.200 le opere false, tra dipinti, disegni, sculture e altri oggetti spacciati per antichi.**

La combinazione delle diverse espressioni “agromafia” “ecomafia” “archeomafia” consente di attribuire al significato terminologico maggiore forza e di rappresentare sempre più concretamente l'estensione del perimetro d'intervento della criminalità, delineando una combinazione di più fattori e di modalità di realizzazione talmente cangianti, da rendere possibile improvvise e inaspettate creazioni di nuove manifestazioni dell'agire criminali, spesso non riconducibili alle figure di reato riconosciute giuridicamente in un determinato periodo storico.

Un altro insieme di attività illecite poste in essere dalla criminalità organizzata da menzionare è l'”**agropirateria**”⁹⁰ inserito di recente come vero e proprio reato **nel DDL S n.283**, e che si “specializza nel vero falso”, nella contraffazione⁹¹ pura di un prodotto alimentare, in riferimento a caratteristiche nome e marchio⁹²a danno di prodotti anche DOC, DOCG od IGP ed a solo titolo d'esempio emergono in particolare l'olio extravergine d'oliva⁹³, l'aceto balsamico di Modena e il cioccolato di Modica di cui parleremo in seguito.

Nonostante il modesto allarme sociale, la gravità di questi reati si comprende nel loro essere un “**moltiplicatore di illegalità**”⁹⁴. La criminalità organizzata, esattamente come una qualsiasi realtà imprenditoriale, ha

⁹⁰ In merito, GROTTARELLI DE' SANTI, L'occasione fa l'uomo lardo. Manuale di resistenza in difesa dei prodotti tipici italiani e contro le truffe agroalimentari, Milano, 2015, pp. 73-78

⁹¹ Come già argomentato nel primo capitolo del presente testo,

⁹² BELLOMO, Agropirateria e “Made in Italy”, l'impari lotta alla contraffazione, 2015

⁹³ Caso Studio per il quale accade spesso che all'interno di bottiglie etichettate con nomi e claim che rimandano all'italianità del prodotto poi in realtà ci sia olio di importazione. Un cortocircuito che non è stato possibile risolvere neanche con l'obbligo di indicazione dell'origine (spesso solo sulle retro-etichette) previsto da Bruxelles.

G. dell'Orefice, Arriva il reato di agropirateria, lotta ad ampio raggio contro i falsi alimentari, 25 febbraio 2020, Il Sole24Ore

⁹⁴ M. Rafaniello Agromafia: le nuove frontiere dell'imprenditoria criminale.

<https://www.opiniojuris.it/wpcontent/uploads/2019/08/Agromafielanuovefrontieredel%E2%80%99imprenditoria-criminale-Mario-Rafaniello.pdf>

bisogno di ingenti risorse. Queste provengono da altri traffici paralleli o sono proventi di ulteriori reati. I capitali acquisiti andranno riciclati in altre attività, per poi essere investiti in questo settore o in altri, allargando la ramificazione illegale a dismisura. In questo complesso scenario si accodano anche la corruzione e il favoreggiamento delle autorità pubbliche e in special modo di quelle locali, che completano il circolo vizioso del “malaffare”, provocando l’inevitabile lentezza degli operatori e delle forze dell’ordine nella scoperta dell’origine di nuovi fenomeni criminosi.

L’Olio Evo come protagonista tra contraffazione e riciclaggio merceologico

«*OLIO LIBURNICO O CROATO. Metti nell’olio spagnolo dell’elenio (Enula Aelenium) del grano odorato (Cypeerus longus) e delle giovani foglie di alloro. Pesta il tutto, setaccia e riduci in polvere sottilissima. Aggiungi sale asciutto e fino e mescola per tre o più giorni. Lascia riposare per qualche tempo. Tutti lo prenderanno per olio liburnico.*»⁹⁵

Uno dei prodotti alimentari più contraffatto⁹⁶ a partire dalla storia antica è sicuramente l’olio di oliva, persino lo scrittore Apicio ci spiega nel suo “*De arte coquinaria*” come contraffare con olio spagnolo, il pregiato «Oleum Libernicum» tradotto l’olio Liburnico dell’Istria, uno dei beni di lusso più rinomati e richiesti nell’antica Roma, citato anche da Varrone, Plinio, Orazio e Strabone⁹⁷.

Nel seguente capitolo affronteremo alcuni dei casi più eclatanti che trovano L’olio d’oliva come protagonista al centro di inchieste, investigazioni e processi legati alla contraffazione e riciclaggio.

⁹⁵ Roma M. Apicio (Autore), C. Vesco (a cura di) La cucina dell'antica, 1994

Fonte originale: «*In oleo hispano mittes helenium et cyperi et folia non vetusta, tansa omnia et cribellata, ad levissimum pulverem redacta, et sales frictos et tritos, et per triduum vel plus permisce diligenter. Post haec aliquanto tempore parere requiescere, et libernicum omnes putabunt*».

⁹⁶ Tema affrontato a pag.64 del presente testo

⁹⁷ G. Cianferoni, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
<https://www.parcodellolivodivenafro.eu/index.php/ulivo/1-olio-d-oliva-nell-antichita>

Riolio Oil e Assoil ⁹⁸

Nel 1991, una nave proveniente dalla Turchia attraccò a Bari con un carico di circa 2.200 tonnellate di olio di nocciola che se i documenti ufficiali certificavano il prodotto come olio d'oliva greco.

Il carico era destinato alla raffineria Riolio, un famoso produttore italiano con sede a Barletta che miscelerà lo stesso al vero olio d'oliva immettendolo poi nel mercato.

Il fatto si è protratto da agosto fino a novembre, per un totale di 10.000 tonnellate di olio di nocciola turco e olio di semi di girasole argentino consegnate a Riolio.

Domenico Ribatti, CEO della Riolio, così arricchitosi dai proventi illeciti, è stato in grado di corrompere due funzionari uno in contanti, l'altro con cartoni di olio d'oliva e di recarsi poi a Roma per incontrare altri produttori d'olio d'oliva (italiani ed esteri) con cui allargare il proprio traffico senza scrupoli.

Nonostante fosse diventato uno dei maggiori esportatori globali d'olio, nonché membro dell'associazione Assoil, nel 1992 viene indagato insieme ai suoi collaboratori dalla guardia di finanza, che, nei due anni successivi, collaborando a stretto giro con gli agenti dell'ufficio antifrode dell'Unione Europea, riescono a mettere insieme i dettagli del crimine introdotti da Ribatti. Al termine delle indagini sono riusciti a identificare i conti in Svizzera e le società di comodo nei Caraibi che lo stesso Ribatti usava per movimentare il denaro e l'olio contraffatto.

Gli investigatori sono riusciti a scoprire che gli oli di nocciola e di semi, viaggiando via treno e via nave, finivano per essere etichettati nelle stesse modalità da altri famosi marchi, tra cui Nestlé, Unilever, Bertolli e Oleifici Fasanese.

⁹⁸ T.Mueller, Extraverginità. Il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva,2013

Emerse inoltre a galla che la UE sovvenzionò agli stessi ben 12 milioni di dollari per il sostegno dell'industria dell'olio d'oliva. Queste società si difesero asserendo di essere state truffate da Rubatti ma i PM non furono in grado di dimostrare la loro complicità nei fatti.

Nel 1997 e nel 1998, l'olio d'oliva è stato il prodotto agricolo più adulterato nell'Unione europea, spingendo l'ufficio antifrode dell'UE a istituire una task force sull'olio d'oliva. ("I profitti erano paragonabili al traffico di cocaina, senza alcun rischio" ⁹⁹

L'UE ha anche iniziato a eliminare gradualmente i sussidi per i produttori di olio d'oliva e gli imbottigiatori, nel tentativo di ridurre la criminalità, e dopo alcuni anni ha sciolto la task force. Nonostante ciò, l'olio fraudolento continua ad essere introdotto nel mercato globale essendo l'olio d'oliva molto più prezioso della maggior parte degli altri oli vegetali dato il suo costo e i suoi lunghi tempi di produzione. L'Italia, in quanto principale importatore, consumatore ed esportatore mondiale di olio d'oliva, risulta purtroppo il terreno più fertile per l'adulterazione dello stesso.

La Puglia¹⁰⁰, produttrice di circa il 40% delle olive italiane, è la principale vittima di questo mercato 'drogato' da oltre un ventennio. Ancor più penalizzati da questo fenomeno, sono stati i piccoli produttori in quanto non tutelati dal governo italiano che ha costantemente incoraggiato la quantità rispetto alla qualità, a vantaggio delle grandi aziende che vendono olio sfuso. Nel 2000, la Corte dei conti europea ha riportato che l'Italia è stata responsabile per l'appropriazione indebita del 87% delle sovvenzioni UE agli imbottigiatori di olio d'oliva nei quindici anni precedenti e che il governo aveva recuperato soltanto una frazione dei sussidi.

⁹⁹ T. Mueller, Slippery Business, The trade in adulterated olive oil, The New Yorker, 2007

¹⁰⁰ «La Puglia si conferma crocevia di traffici e triangolazioni illeciti, di frodi commerciali, a danno dell'olio extravergine» presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele.

Gruppo Marseglia di Monopoli

Nell'Aprile del 2015 il Corpo Forestale ha sequestrato diverse tonnellate di scarti vegetali, provenienti da una zona infettata dalla Xilella nel nord Salento e conferiti da una società del gruppo Marseglia di Monopoli specializzata nella produzione di energie *green*.¹⁰¹

La legge vieta chiaramente lo spostamento di scarti vegetali da zone infette e questo ha dato inizio ad una serie di accertamenti disposti dai PM Renato Nitti e Marco D'agostino che si è concluso portando alla luce un illecito ben più grave.

Al centro dell'inchiesta vi erano tre aziende, la Pantaleo di Fasano, il gruppo Marseglia di Monopoli e la società Locorriere di Grumo. Sei gli indagati.

Dai dati forniti dal Corpo Forestale, circa 7.000 tonnellate d'olio d'oliva, prodotto con olive provenienti dalla Siria, Turchia, Marocco e Tunisia, sarebbe stato commercializzato sui mercati globali spacciandolo per "100% puro italiano".

A evidenziare la truffa sono stati anche le palesi differenze dei dati Ismea che riportavano per l'annata 2014-15 una produzione negativa che non superava le 235 tonnellate, in contrasto alle grosse esportazioni oltreoceano verso USA e Giappone.

Ad aiutare ulteriormente le indagini è stato l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse (Cnr-Ibbr) di Perugia che, attraverso le analisi molecolari dei campioni d'olio sospetto, ha permesso di individuare le diverse cultivar di olivo e di conseguenza risalire anche alla differente provenienza geografica.

La sentenza «Arioli» (Cass. Sez. II 18 dicembre 2014, n. 52625)¹⁰²

Uno dei casi di cronaca più eclatanti nel settore oleario avviene nel 2015, con l'apertura d'inchiesta da parte della procura di Torino e il P.M Raffaele

¹⁰¹ <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/12/04/settemila-tonnellate-di-olio-contraffatto-sei-denunciatiBari02.html>

¹⁰²Ferraris, Cristiani, Il riciclaggio merceologico come risposta sanzionatoria alle frodi nel settore oleario, 2017

Guariniello nei confronti di sette aziende note in campo oleario, accusate di frode nell'esercizio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 c.p.)

Il fatto contestato riguarda la vendita come olio «extra-vergine» di prodotti che, dai controlli chimico-fisici effettuati nei laboratori dell'Agenzia delle dogane, sono risultati non rispettosi dei richiesti parametri di acidità, a causa di perossidi e alchil esteri, determinando un declassamento dei prodotti in questione a semplice olio «vergine» in quanto non conforme ai valori degli standard UE per dichiarare un olio «extra vergine».

La sentenza è stata originata dall'acquisto dalla Spagna di olio dichiarato ufficialmente «extra-vergine di oliva» ma risultato in realtà olio “lampante” (e quindi non commestibile) e olio deodorato (vietato), quindi provento di frode commessa all'estero (reato presupposto). Le condotte di sostituzione e/o trasferimento di olio contraffatto erano consistite in illecite operazioni di confusione, miscelazione e diluizione tra prodotti diversi tra loro, con l'intento di «compensare» i difetti e la reale origine delle sotto-partite utilizzate, al fine di rassomigliare il prodotto originale e, quindi, occultarne la provenienza illecita. La sentenza in questione è un chiaro esempio di riciclaggio merceologico (punibile ai sensi dell'ex art. 648 bis c.p.), fino a quel momento inedito in tema di olio extra-vergine.

Gli imbottiglieri sono stati quindi frodati ricevendo “una cosa per un'altra” (*aliud pro alio* o sarebbe meglio dire in questo caso “***Aliud pro Olio***”)¹⁰³.

L'operazione «Arbequino» e l'azienda olearia Valpesana

Nell'anno 2017, l'allora proprietario della compagnia olearia Valpesana, Francesco Fusi, è stato ritenuto colpevole di frode commerciale e cospirazione criminale per la vendita di olio d'oliva "ottenuto mediante

¹⁰³ F.Diamanti , *Aliud pro Olio*, L'operazione «Arbequino» e le nuove frontiere dell'illegal oil blending, n.5 2019

miscelazione illecita con materie prime di categoria inferiore o altre origini geografiche " e condannato quindi a quattro anni di carcere.

Le indagini sono state avviate nel 2011 su richiesta del procuratore di Siena Aldo Natalini dopo una dubbia revisione di alcuni documenti finanziari della sopra citata azienda. Insieme a Fusi, sono stati condannati il venditore dell'azienda, Stefano De Gregorio, il direttore amministrativo Paolo Vannoni, un'impiegata amministrativa, Lucia Sbaragli, e altri due dipendenti. L'illecito si è commesso miscelando, similamente al caso precedente, olio "lampante" e olio deodorato provenienti da Grecia, Tunisia e Spagna ad olio d'oliva, spacciandolo poi per italiano al 100%. L'operazione prende il nome di "Arbequino" in riferimento alla varietà spagnola trovata nella miscela oleosa.

Citando il pensiero di Tom Mueller, famoso giornalista investigativo dedito al mondo dell'olio, in merito al caso: «È bello vedere legislatori, pubblici ministeri e investigatori italiani che applicano standard di qualità in olio d'oliva e altri alimenti. Questa frase è la prova che il 'La legge sulla Colomba Mongiello di Save Olive Oil e la determinazione del procuratore Aldo Natalini e dei suoi investigatori stanno difendendo i consumatori e la qualità della cucina italiana ".

Operazione “*Verum et oleum*” olio extravergine di oliva - Oltre 2 milioni di litri irregolari¹⁰⁴

Nell'anno corrente, i finanziari del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento ICQRF del Ministero delle politiche agricole e forestali hanno svolto 183 controlli sul territorio nell'ambito dell'operazione “*Verum et Oleum*” a tutela della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva. Le ispezioni hanno anche riguardato i principali porti di ingresso delle materie prime di provenienza estera. Gli accertamenti hanno constatato che

¹⁰⁴ <https://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2022/maggio/operazione-verum-et-oleum-olio-extravergine-di-oliva-oltre-2-milioni-di-litri-irregolari>

il 27% dei campioni esaminati è risultato non conforme alla normativa comunitaria e nazionale per un totale di 2.300.000 litri di olio, nel particolare l'olio qualificato come extravergine di oliva risultava dalle analisi come vergine. Le ispezioni sono state effettuate nei siti di produzione e di ingresso delle materie prime dopo una fase preliminare di esame delle banche dati e altre informazioni disponibili. Conseguentemente 10 persone sono state indagate per l'ipotesi di reato di frode in commercio. Oltre a ciò, sono state contestate 33 violazioni amministrative relative alla tenuta dei registri, alla compilazione della documentazione obbligatoria ed al mantenimento del requisito di tracciabilità sono state comminate 5 diffide ad adempiere alle disposizioni dell'autorità per la regolarizzazione e sono stati eseguiti 5 sequestri amministrativi. Queste attività della Guardia di Finanza e dell'ICQRF si inseriscono nel contesto delle attività svolte sulla base del protocollo di collaborazione sottoscritto a luglio 2020 al fine di contrastare le frodi e le contraffazioni nel settore agroalimentare, a tutela della produzione nazionale, degli interessi dei consumatori e dei mercati nonché degli interessi economici e finanziari dello Stato.

Dopo aver visto i precedenti casi studio, vediamo come si sta muovendo la legislatura italiana in materia. Le normative vigenti (già esaminate nel 1° capitolo) comprendono la legge «salva olio», che all'art. 16 fa obbligo ai produttori di oli vergini, extra-vergini e lampanti di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della legge vigente, pena il divieto di commercializzazione del prodotto e l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative. Verranno inoltre ampliate dal disegno di legge n. 283 della XVIII Legislatura, rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, che introduce un nuovo concetto che diventerà cardine nel settore, ovvero l'Agropirateria.

Tra le novità troviamo:

-
- Revisione del reato di frode, che adesso viene allargato anche ad attività realizzate in fasi precedenti come il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli;
 - Vengono estese tutele limitate ai prodotti Dop e Igp anche ai prodotti alimentari convenzionali;
 - Vengono definite le condizioni che esimono l'imprenditore dalla responsabilità penale e amministrativa;
 - Viene riconosciuto dalla legge il "furto di identità" per prodotti spacciati come "*Made in Italy*";

Possiamo citare il pensiero di Tom Mueller in merito che afferma: «La legge di *Save Italian Olive Oil* difende i consumatori e la qualità della cucina italiana.».

Il contributo della Due Diligence e lotta al riciclaggio nel mercato dell'Arte

Contro ogni previsione, il mercato dell'arte ha raggiunto negli ultimi decenni livelli di profitto per miliardi di dollari.¹⁰⁵

Questo considerevole volume commerciale è sicuramente virtuoso per l'economia globale ma, al contempo, fa gola a chi vuole lucrare in maniera non altrettanto onesta, a maggior ragione, con l'avvento della rete che ha permesso una fruizione sempre più dinamica di questo mercato.

Collezionisti, Musei pubblici, fondi d'investimento, istituzioni private e aziende hanno deciso di adottare una vera e propria politica dell'arte attraverso diverse attività che comprendono ad esempio acquisizioni, sponsorizzazioni, premi e borse di studio che attraggono l'interesse di organizzazioni criminali come ad esempio, l'unione Corse che iniziò a compiere nel sud della Francia furti mirati solo esclusivamente ad opere d'arte al fine di trarne vantaggio economico dalla loro vendita sul mercato nero. Medesima cosa negli ultimi quarant'anni l'IRA, le FARC, la Camorra, Ndrangheta, Cosa Nostra, Khmer rossi, L'ETA e il califfato islamico hanno

¹⁰⁵ solo nel 2017 sono state fatte transazioni pari a 66 miliardi di dollari, Art Dealer Finance 2018

usato più volte l'arte e i capolavori come forma di riciclaggio, finanziamento e investimento.¹⁰⁶

Persino Pablo Escobar raccolse una preziosa collezione di opere d'arte allo scopo di nascondere e riciclare il denaro proveniente dai suoi narcotraffici internazionali¹⁰⁷.

Nel 2005, un articolo nel fascicolo n.29 della rivista *Der Spiegel*, affermò che, in merito gli attacchi dell'11 settembre 2001, il terrorista Mohamed Atta per finanziare il suo progetto terroristico, avrebbe cercato di vendere illegalmente alcune opere d'arte e antiquariato ad un professore dell'università di Gottinga, in quale non sicuro della provenienza lecita dei reperti, si rifiutò di acquistarli.

Altre due vicende note si sono svolte in Brasile, dove nel primo caso alcune collezioni di auto d'epoca diventarono oggetto e strumento di un'ampia operazione di riciclaggio di denaro¹⁰⁸ mentre nel secondo durante il famoso Carnevale di Rio de Janeiro vennero rubati quattro tele dal valore complessivo superiore ai 10 milioni di dollari.¹⁰⁹

A dare un quadro più completo troviamo I Panama Papers¹¹⁰ e i Paradise Papers¹¹¹ ossia documenti resi da poco di dominio pubblico che ci hanno permesso di conoscere lo stretto legame tra arte, commercio internazionale, riciclaggio di denaro, corruzione, transazioni offshore e occultamento di beni articolandosi nella fitta rete di case d'asta, gallerie d'arte, fiere internazionali e vendite online. Tutti questi elementi giocano un ruolo fondamentale nel mercato dell'arte, motivo per cui la criminalità organizzata¹¹², avendone compreso le opportunità ne approfitta, sia grazie alla carenza di regole in alcuni casi e in altri grazie alle puntigliose regolamentazioni che ostacolano le attività di controllo.

Nel 2018, durante la ricorrenza dei settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana e i trent'anni di quella brasiliana, il ministero della cultura del Brasile decise di avviare una "Politica Nazionale di Lotta al traffico illecito

¹⁰⁶ In rif. Mostra "Arte Liberata" a Milano inaugurata il 28 settembre 2018. La collezione dei capolavori confiscati alla criminalità organizzata nell'attività di due operazioni di sequestro avvenute tra il 2014 e il 2016;

¹⁰⁷ C. Tardaguila, *A Arte di Descaso*. San Paolo 2016;

¹⁰⁸ Operazione Mustang, 2014

¹⁰⁹ opere realizzate da: Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso e Salvador Dalí

¹¹⁰ Documenti riservati di natura fiscale provenienti dallo studio legale Mossack- Fonseca con sede a Panama

F.Obermaier, *The Panama Papers*, Londra, 2017

¹¹¹ Serie di documenti fiscali provenienti dallo studio legale Appleby, con sede nelle Isole di Bermuda

¹¹² E.M. Teichmann, *Twelve Methods of Money Laundering*, *Journal of Money Laundering Control*, v.20 n.2, 2016

di Beni Culturali”¹¹³ e dispose così un documento contenente indicazioni generali, linee di attuazione e azioni specifiche volte a disciplinare un settore nel quale gli enormi riflessi economici, giuridici e sociali erano innegabili.

L’iniziativa appena descritta rende il Brasile, uno stato “paladino dell’arte” impegnandosi, col supporto dei suoi partner del MERCOSUR¹¹⁴ (Argentina, Paraguay, Uruguay e Venezuela), nella lotta a questo tipo di crimini. E ‘stato inoltre uno dei primi Paesi ad applicare lo strumento della *Due Diligence* (tradotto letteralmente “diligenza dovuta”). La *Due Diligence* è uno strumento presente in diversi ordinamenti giuridici il cui compito è prevenire, mitigare o diminuire i rischi connaturati alle dinamiche imprenditoriali, ma che negli ultimi anni ha trovato terreno fertile anche nel mercato delle arti. In altri termini, il *due diligence* consiste nel recepire il più alto numero di informazioni, certificazioni e testimonianze prima della conclusione di un atto negoziale.

Nel campo artistico, sono due i momenti particolarmente importanti in cui la *due diligence* entra in gioco: il momento dell’acquisto dell’opera d’arte e, in caso di controversie, quello della prova. In questi casi, la *due diligence* prende in considerazione:

1. **Le circostanze dell’acquisto:** luogo, data, modalità, forma di pagamento, origine dei fondi;
2. **La qualificazione delle parti:** il profilo delle persone coinvolte (se un anonimo, una galleria, un antiquario, etc.);
3. **Il prezzo pagato:** sottocosto o prezzo di mercato;
4. **La consultazione di database** dei beni culturali rubati (INTERPOL, Carabinieri, etc.).

Da questi fattori si può dedurre la forte volontà di costruire una valorizzazione frontaliere della due diligence, anche se nonostante le buone intenzioni, solo negli ultimi anni è riuscita a conoscere una vera e propria fase di sviluppo grazie al suo crescente utilizzo da parte di enti privati presenti sul mercato dell’arte.

¹¹³ D. Di Micco, Circolazione, cessione, riciclaggio: alcuni profili giuridici dell’arte e del suo mercato, 2020

¹¹⁴ MERCOSUR (*Mercado Común del Sur*): mercato comune dell’America meridionale. Ne fanno parte in qualità di Stati membri: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

Analogie tra contraffazione e riciclaggio nella rete del “malaffare” e utilizzo della *blockchain* come risorsa

Dopo aver analizzato i due differenti contesti e casi studio che si sono susseguiti negli anni, ci rendiamo conto di come presentino importanti **analogie all’origine: la mancanza di trasparenza e di tracciabilità**. L’assenza di questi due elementi costituisce la genesi del reato sia nel caso specifico del riciclaggio e sia nel caso della contraffazione ed esaminando il mercato dell’arte e il settore agroalimentare ci rendiamo conto di quanto la criminalità organizzata sfrutti tutte le sue leve illecite per posizionarsi in un mercato privo di tracciabilità e trasparenza per mettere a frutto il proprio business del “malaffare”. Una volta saturo, ricco di controlli e normative a tutela dello Stato e del cittadino, l’interesse dell’associazione a delinquere si sposta altrove.

In più, se poi si aggiungono corruzione e favoreggiamento, nonostante l’ottimo lavoro svolto dagli enti di controllo e dalle forze dell’ordine, diventa ancora più difficile contrastare il sistema, poiché basato sulla componente umana e quindi incline all’errore e alla soggettività.

Ma allora, come poter stravolgere questo circolo vizioso? Sfruttando a pieno una tecnologia che fino a qualche anno fa veniva utilizzata proprio per il riciclaggio (poiché priva di normative). Si tratta della Blockchain, “una catena di blocchi”, condivisa (dove non è più solo un ente ad avere a disposizione le informazioni), immutabile (poiché i dati una volta inseriti non possono essere più modificati) e senza margine di errore grazie all’innovazione informatica avanzata di questi anni. Totalmente trasparente e tracciabile.

LA TRACCIABILITA’ E *BLOCKCHAIN*

La cronistoria della *Blockchain*

«*Blockchain*, in italiano “catena di blocchi”, è una struttura dati, decentralizzata, condivisa e crittograficamente immutabile, per semplificare il concetto in

poche parole: *la blockchain non è altro che una sorta di libro maestro, distribuito e gestito da una rete di computer, ognuno dei quali possiede una copia*»¹¹⁵

La Blockchain, come ogni cosa, ha una sua origine e una sua storia. Possiamo identificarne i natali nell'ottobre del 2008 quando **Satoshi Nakamoto** pubblica il “*Bitcoin design paper*” ovvero un *white paper* in cui l'autore spiega la sua idea di moneta virtuale. L'anno successivo, 2009, verrà creato il “*Genesis Block*”.

La neonata Blockchain, inizialmente ancorata concettualmente solo al Bitcoin, fa il suo corso fino a quando, nel luglio 2014, l'EBA (Autorità bancaria Europea) pubblica il suo *paper* “*Opinion on virtual currencies*” in cui invita le varie legislature Europee all'applicazione delle leggi antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ai mercati delle *Crypto currencies*, le monete virtuali.

Nel 2015 la Blockchain raggiunge l'apice della sua fama e inizia finalmente ad essere chiaro che Blockchain e Bitcoin non siano la stessa cosa ma l'una un mezzo per l'altro. Diventa evidente al pubblico che il Bitcoin è solo una delle tante criptovalute che può utilizzare il sistema blockchain. A favore di questa tesi, negli anni immediatamente precedenti, iniziano ad essere sviluppate altre due blockchain che si faranno strada fino ad oggi: **Ethereum** e **Ripple**.

Dal 2015 al 2016 criptovalute e blockchain finiscono sotto tutti i riflettori:

- L' *Economist* pubblica in prima pagina “*The trust machine – how the Technology behind bitcoin could change the world*”.
- Nasce il consorzio R3 il cui obiettivo è definire i protocolli standard per l'utilizzo della Blockchain nel settore bancario;
- UBS, Deutsche Bank, Santander e Bank of New York Mellon creano la “*utility settlement coin*” che permette di pagare determinati asset senza attendere il trasferimento del denaro tradizionale;

¹¹⁵ G.L. Comandini Da Zero alla Luna, 2020 p.61

-
- SWIFT annuncia il suo primo *proof-of-concept* su sistema blockchain e si propone come referente per l'applicazione della nuova tecnologia nel sistema finanziario.

Negli stessi anni troviamo i primi esperimenti di applicazione concreta da parte di entità governative:

- in Honduras si sviluppa un registro di titoli di proprietà terriere su base blockchain;
- l'Estonia offre un servizio di notarizzazione pubblico basato su blockchain;
- Il Regno Unito sperimenta la blockchain per effettuare pagamenti nel Welfare.

L'Italia fa i suoi primi passi nella tecnologia nel 2017:

- Intesa San Paolo e UniCredit partecipano alla sperimentazione GPI (*Global Payment Innovation*) di SWIFT;
- SIA, operatore in servizi dedicati a banche e imprese, annuncia la sua piattaforma blockchain: SIACChain;
- ABI Lab inizia un progetto sperimentale, assieme a 12 banche italiane, basato su blockchain.

Le caratteristiche e peculiarità della *blockchain*

Per spiegare in maniera semplicistica come funziona il sistema blockchain, citiamo:

«La Blockchain (letteralmente "catena di blocchi") sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un'entità centrale di controllo e verifica.»¹¹⁶

¹¹⁶ https://blog.osservatori.net/it_it/blockchain-spiegazione-significato-applicazioni?msclkid=3c475e37ceb311ecb8561fc921dfec17

È bene evidenziare come una lettera maiuscola o minuscola stia a identificare due soggetti diversi: la blockchain con la “b” minuscola indica il concetto di blockchain generale utilizzato da tutte le criptovalute, mentre la blockchain con la “B” maiuscola indica solo e soltanto la Blockchain del Bitcoin che, essendo stato il precursore delle valute virtuali, ne ha fatto idealmente proprio il termine.

Le caratteristiche generali e innovative di ogni catena blockchain sono:

1. **Digitalizzazione:** passaggio dal denaro materiale a quello digitale;
2. **Decentralizzazione:** le informazioni vengono distribuite su più nodi al fine di garantire maggiore sicurezza informatica e solidità dei sistemi;
3. **Tracciabilità:** ogni elemento del registro è tracciabile dall’origine, permettendo di verificare ogni trasmissione e l’esatta provenienza;
4. **Disintermediazione:** le catene lavorano e gestiscono le transazioni senza la gestione di intermediari o enti centrali di fiducia;
5. **Trasparenza e verificabilità:** i registri sono in ogni tempo e senza filtri consultabili e verificabili;
6. **Immutabilità del registro:** i dati, una volta sul chain, non possono essere modificati o manomessi senza il consenso della rete;
7. **Programmabilità dei trasferimenti:** ogni azione può essere programmata a priori ad un determinato tempo o come conseguenza ad una determinata condizione.

Non si può parlare di blockchain senza prima parlare della ***Distributed Ledger Technology (DLT)***, in italiano **Registro Distribuito**. Le tecnologie blockchain, difatti, sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie Distributed Ledger. Queste ultime si basano appunto su un registro distribuito, ovvero sistemi in cui tutti i nodi della rete possiedono la stessa copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente

dai singoli nodi tramite algoritmi di consenso. Questi algoritmi consentono di raggiungere la conformità tra le varie versioni del registro, benché esse vengano aggiornate in maniera indipendente dagli utenti della rete. Per garantire la sicurezza e l'immutabilità del registro, oltre agli algoritmi di consenso, Distributed Ledger e Blockchain fanno anche un ampio utilizzo della crittografia.

I sistemi DLT si distinguono, inoltre, in base alla tipologia di rete:

- **Permissioned**: ovvero reti in cui per accedere bisogna registrarsi e identificarsi e di conseguenza essere autorizzati da un ente centrale o dalla rete stessa;
- **Permissionless**: ovvero reti in cui chiunque può accedere senza autorizzazione.

Nei sistemi *permissioned* il processo di consenso è molto semplice: quando un nodo propone una l'esecuzione di una transazione, ne viene verificata la validità e la maggioranza vota per aggiungerla al registro. In sistemi *permissionless*, al contrario, i processi di consenso sono più complessi (famosi sono i Proof of Work¹¹⁷ e i Proof of Stake¹¹⁸) al fine di evitare che un malintenzionato possa creare numerose identità false e influenzare di conseguenza il processo di modifica al registro.

Abbiamo descritto le virtù e le innovazioni che questi sistemi blockchain portano, ma come ogni cosa anch'essi hanno dei difetti propri della tecnologia. Uno di questi è la **tutela della privacy**: come chiarito precedentemente, tutte le transazioni sulla blockchain avvengono in chiaro ed è possibile tracciare in maniera certa il loro corso (il che è un bene), di contro questo espone l'identità dei vari operatori violando la loro privacy.

¹¹⁷ Proof of Work: algoritmo che viene utilizzato da diverse criptovalute per raggiungere un accordo decentralizzato tra diversi nodi nel processo di aggiunta di un blocco specifico alla blockchain.

¹¹⁸ Proof of Stake: algoritmo alternativo e successivo al Proof of Work che svolge la stessa funzione utilizzando meno energia risultando quindi più ecologico e sostenibile.

Qualora si volessero introdurre degli algoritmi per tutelarla, ci sarebbe un degrado della performance (dato il carico della crittografia) e il rischio di passare poi a un totale anonimato.

Altro aspetto non di poco conto è il **costo in termini energetici** che la produzione di una criptovaluta comporta. Durante il processo di “*Mining*” vengono “coniate” nuove unità di criptovalute dagli utenti, che vengono ripagati conservandone una parte per sé. Questo processo comporta un enorme dispendio di risorse energetiche causato dallo sforzo di calcolo a cui ogni macchina produttrice è sottoposta.

Le *Altchain*

Le blockchain alternative al Bitcoin sono chiamate ***Altchain***. Bitcoin nasce con l'unica funzione di digitalizzare la moneta classica (plasmando il concetto di criptovaluta). Successivamente nel tempo si sono sviluppate delle “*chains*” con i più ampi e diversificati obiettivi come le prestazioni, l'anonimato, l'archiviazione dati e applicazioni come gli *smart contract*.

Fra i più importanti progetti di blockchain alternative troviamo:

- **Ethereum:** una «piattaforma generalizzata che gestisce *smart contract*» (citazione dal sito ufficiale¹¹⁹). Ethereum è progettata al fine di essere una piattaforma programmabile in grado di accogliere diverse tecnologie applicative decentralizzate e non necessariamente limitate alla mera gestione delle transazioni di valute.
- **Ripple:** Si basa su un protocollo *open source*. Il suo obiettivo principale è di rendere possibili transazioni finanziarie globali gratuite. A differenza di blockchain come Bitcoin ed Ethereum, non richiede la stessa potenza di calcolo per “minare” la criptovaluta.
- **Hyperledger:** progetto interindustriale capeggiato dalla Linux Foundation per supportare i libri mastri distribuiti basati su blockchain.

¹¹⁹ <https://www.ethereum.org>

-
- **Algorand:** blockchain che mira alla sicurezza, decentralizzazione e scalabilità sviluppata da un crittografo italiano, Silvio Micali.
 - **Cardano:** blockchain basata solo su paper accreditati in rapido sviluppo.
 - **AuxLedger:** blockchain fondata da Auxesis Group, un'infrastruttura blockchain di livello *enterprise* che alimenta applicazioni di varie entità governative statali.
 - **Cosmos:** il cui ambizioso progetto è un'architettura standard per la comunicazione tra blockchain differenti.
 - **FairCoin:** criptovaluta eco-sociale decentralizzata, creata da FairCoop, che impiega solamente tre minuti per una transazione offrendo allo stesso tempo servizi finanziari completi.
 - **Gem:** blockchain studiata per l'utilizzo in ambito sanitario e catene d'approvvigionamento.
 - **Æternity:** piattaforma pubblica di calcolo distribuito open source che lavora su piattaforme esistenti come Bitcoin ed Ethereum.
 - **Solana:** blockchain che utilizza il meccanismo *proof-of-history*, garantendo grande portata e commissioni economiche.
 - **Zero Knowledge Blockchain:** armonizza i vantaggi della tecnologia blockchain con la necessità di non divulgazione dei dati per motivi legali o commerciali.

La blockchain in campo agro-alimentare: Italia Olivicola e Algorand

In ambito agroalimentare in questi ultimi due anni, la parola *blockchain* è diventata per le aziende uno strumento molto più importante per il marketing che per all'aspetto tecnologico, proprio grazie al fatto che il consumatore conosce vagamente il funzionamento di questa innovazione e, nonostante ciò, l'affianca comunque al pensiero di controllo e autenticità.

In alcuni progetti si parla di app con facile accesso a contenuti di filiera produttiva che però, essendo inseriti dalla stessa azienda che lo certifica non può avere il valore di una blockchain vera e propria.

Di notevole impatto per quanto riguarda l'utilizzo di questa tecnologia in supporto al *Food Made in Italy* è sicuramente il progetto di Italia Olivicola, il consorzio di produttori d'olio più grande d'Italia, che ha implementato con una nuova attività il tracciamento della propria filiera attraverso l'utilizzo della blockchain di Algorand.

L'idea volta a fornire trasparenza nel settore olivicolo ha permesso di espandere gli indelebili vantaggi a tutte le fasi della lavorazione e di avere accesso a tutte le informazioni relative al prodotto (registro aperto dell'origine, raccolta, produzione, dettagli di lavorazione e imbottigliamento) dell'intero sistema in rete e non di un'unica filiera. Per comprendere l'importante operazione basata su Algorand, basti pensare che i membri di Italia Olivicola, provenienti da 15 regioni del Bel Paese sono più di 250.000.

Il progetto è stato guidato da Euronet attraverso la sua piattaforma Choralchain che utilizza la blockchain Algorand per coniare certificati di autenticità di token non fungibili (NFT) per ogni fase del processo dell'olio d'oliva. Questi NFT, legati alla transazione della rete, creano un registro digitale in cui i dati vengono gestiti, archiviati e messi a disposizione di: acquirenti, distributori, venditori confezionatori e clienti finali. (non solo consumatori).

La tecnologia Algorand è open source, progettata per essere trasparente, veloce e sicura, ossia le componenti necessarie per “qualsiasi catena di blocchi” moderna.

La blockchain e il mercato dell'arte

Anche il mercato dell'arte è stato inglobato dalla rivoluzione digitale che ha interessato il mondo economico utilizzando la blockchain come nuova base di riferimento. L'interfaccia digitale ha avvicinato al mondo artistico nuovi

soggetti e potenziali acquirenti che vedono adesso la possibilità di diventare possessori di un'opera d'arte come un'azione semplice ed economica rispetto al comune pensiero dell'arte come ambiente esclusivo e facoltoso. I dati statistici confermano che il volume di mercato maggiore è circoscritto ai beni di valore medio-basso. Le principali piattaforme di settore utilizzate sono le aste e le piattaforme di investimento. Le prime mettono in comunicazione le case d'asta con i collezionisti, le seconde creando dei nuovi asset di investimento diversificato. Queste ultime piattaforme, inoltre, presentano un ulteriore e stimolante vantaggio: se l'opera acquistata dovesse in futuro essere esposta in una galleria o museo, l'investitore proprietario del bene riceverebbe un ulteriore profitto creando un "dividendo artistico". Non per ultimo, se il possessore volesse disfarsi dell'opera, rivenderla su internet risulta molto più semplice che venderla fisicamente. Altro aspetto fondamentale dell'arte digitale è la possibilità di "frazionare" la proprietà di un'opera aprendo anche ai piccoli risparmiatori la possibilità di possedere una percentuale di un prodotto che altrimenti non potrebbero permettersi.

In questo contesto, la blockchain trova il suo naturale impiego: attraverso essa è possibile registrare i diritti d'autore e i vari passaggi di proprietà garantendo una maggiore sicurezza alla circolazione delle opere d'arte. Un altro vantaggio che il mondo dell'arte vede con interesse è l'anonimato che la catena offre: è indubbio che molti collezionisti non vogliono figurare come acquirenti e, nonostante ciò, la tecnologia rende impossibile eseguire eventuali azioni al di fuori della legalità come la copia o la falsificazione. Inoltre, le legislature Italiane ed Europee stanno adottando provvedimenti volti a minimizzare l'utilizzo improprio di blockchain e criptovalute per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

L'utilizzo maggiore della blockchain è, ad oggi, la commercializzazione delle **opere d'arte digitali**. Queste opere virtuali sono token ERC20 standard che

viaggiano sulla blockchain di Ethereum e possono essere condivise o frazionate dai loro proprietari. Senza l'utilizzo della catena, queste "opere" sarebbero dei meri file immagine che possono essere riprodotti all'infinito e quindi senza un valore di mercato né artistico. Al contrario, la registrazione su blockchain la rende unica, non duplicabile e ne garantisce il valore economico.

La tecnologia rappresenta sicuramente una risorsa ma ha anche dei limiti come la sua applicazione a tutela delle opere antiche: queste per loro natura hanno dati limitati e spesso confutabili rendendo la loro registrazione sulla blockchain una procedura più aleatoria, una circolazione più sicura, modificando così il funzionamento del mercato dell'arte globale.¹²⁰ Anche negli anni 70 si era tentato di realizzare un sistema simile alla blockchain, ricorrendo alla registrazione analogica delle opere d'arte mediante il deposito di una fotografia e dei dati che permettevano di ricostruire le transazioni relative all'opera.¹²¹ Purtroppo, l'idea del registro analogico non si affermò a causa della complessità dovuta alla mancanza di tecnologia idonea e al mercato troppo vasto e difficile da controllare. Nonostante la mancanza di risultati pratici ci si può render conto di quanto il mercato dell'arte sentisse il forte bisogno di un sistema efficiente, affidabile e attendibile, ragion per cui la blockchain di oggi può giocare un ruolo di importanza centrale¹²².

Le case d'asta si dividono sul pensiero di utilizzare la tecnologia blockchain nel proprio business, ad esempio *Paddle8* ha introdotto la possibilità di effettuare pagamenti con criptovaluta come anche la casa d'aste torinese Sant'Agostino. Anche *Christie's* ha iniziato a tendere verso la nuova tecnologia

¹²⁰ M.McConaghy, G.McMullen, G.Parry, T-McConaghy, D.Holtzman, Visibility and digital art: Blockchain as an ownership layer on the Internet, in SC Special Issue: The Future of Money and Further Applications of the Blockchain, vol 26, 2017

¹²¹ Presentato dalla Bolaffi di Torino primo strumento volto a garantire la provenienza e la tracciabilità delle opere vendute, D. Di Micco, Circolazione, cessione, riciclaggio: alcuni profili giuridici dell'arte e del suo mercato, 2020

¹²² Mark Lurie, direttore generale di Codex, una delle prime società attive nella realizzazione di blockchain per il mercato dell'arte ha dichiarato che la catena di blocchi, il collezionista potrà provare che il Jackson Pollock di sua proprietà era lo stesso che qualcun altro aveva precedentemente acquistato in una notevole casa d'aste anche dopo diversi passaggi di vendita. S.P. Hanson, Blockchain per registrare le opere d'arte come bitcoin, Il Giornale dell'Arte, n.284, 2018

a differenza di *Sotheby's* che invece ha espressamente dichiarato di non esserne interessata. La svolta commerciale per le case d'asta risulta come abbiamo già evidenziato la tracciabilità e in secondo luogo l'utilizzo degli *smart contracts*, ossia contratti in codice che verificano in automatico l'avvalersi di determinate condizioni e l'esecuzione delle obbligazioni, rendendo più fluida la compravendita e agevolando l'accesso alla clientela internazionale¹²³. Il primo esempio di asta dal richiamo internazionale ad usufruire della blockchain si è presentato novembre del 2018, a New York con *Christie's*, l'“*An American Place*”¹²⁴. *The Barney Absworth Collection*, con 13 aste serali e 14 aste diurne. Si è trattato di un ottimo progetto pilota realizzato insieme alla startup Artory la quale aveva fornito un certificato criptato a ciascuna delle 90 opere battute durante l'asta, offrendo così agli acquirenti un importante bacino di informazioni per ogni lotto. Possiamo dedurre quindi che il settore privato dell'arte legato al mercato si sia già mosso verso il registro digitale o direttamente verso la *blockchain*.

IL PASSAPORTO DIGITALE PER *BLOCKCHAIN* FUTURE

Il Cioccolato di Modica I.G.P.

Nel giugno del 2021, la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 20.000 confezioni di cioccolato di Modica rivelatosi in vero contraffatto. Molte di quelle confezioni erano anche etichettate IGP (indicazione geografica protetta) ed il valore commerciale totale superava i 50.000 €. I rappresentanti delle due società sono stati segnalati alla procura della Repubblica per frode nell'esercizio del commercio e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

A seguito di questo spiacevole evento, il Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica, diretto da Nino Scivoletto, che in passato ha riunito le imprese

¹²³ P.Cuccuru, *Blockchain e automazione contrattuale*, 2017 p.111

¹²⁴ È stato possibile in quanto la collezione presentava già in modo dettagliato provenienza e origine.

artigiane produttrici di Cioccolato di Modica ed ha perseguito lo scopo di dotare il prodotto della I.G.P.¹²⁵, ha deciso di introdurre un nuovo progetto in supporto alla tracciabilità del proprio prodotto: il “Passaporto digitale” della cioccolata di Modica.

La nascita del progetto

Il Cioccolato di Modica IGP è il primo prodotto italiano ad Indicazione Geografica Protetta che utilizza dal 2018 un sistema di tracciabilità dei prodotti agroalimentari certificati sviluppato dal Poligrafico dello Stato¹²⁶, in collaborazione con Fondazione Qualivita e CSQA, per tutelare e valorizzare il settore delle DOP e IGP italiane, su adesione volontaria



dei Consorzi e delle aziende del settore. Il sistema utilizza un contrassegno personalizzato realizzato con evoluti sistemi di stampa di sicurezza collegato ad una app, **Trust Your Food®**, che permette di verificare la provenienza e l'autenticità dei dati riportati in etichetta e favorisce lo scambio di informazioni tutti gli attori di filiera. L'APP consente ad ogni produttore di gestire e personalizzare un'area specifica attraverso la quale poter trasmettere messaggi promozionali, dialogare direttamente con il consumatore, monitorare informazioni strategiche di mercato.

¹²⁵ riconosciuto anche dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione Europea dell'8 ottobre 2018 che ha sancito l'iscrizione del Cioccolato di Modica nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette.

¹²⁶ Progetto esposto durante l'evento *blockchain plaza*, la blockchain nella filiera alimentare, tenutosi il giorno 22 ottobre 2021 nella manifestazione “Tutto food” a Milano

La soluzione realizzata può essere integrata anche con la tecnologia Blockchain così da consentire l'intera tracciabilità della filiera di produzione, permettendo di certificarne la qualità e la provenienza. Il sistema assicura la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizza il lavoro agroalimentare di qualità.

Le tecnologie adottate: l'App Trust Your Food®

La registrazione dei codici univoci in apposite banche dati gestite dall'Istituto Poligrafico dello Stato e l'integrazione con i dati certificati attraverso la tecnologia blockchain da CSQA, con il coinvolgimento di tutta la filiera, fornisce un sistema di informazione sicuro, completo, organizzato e facilmente consultabile da produttori, consumatori e tutti gli utenti coinvolti.

Una soluzione che prevede l'apposizione su ogni singola barretta di cioccolato di Modica IGP, di un marcatore fisico, un contrassegno realizzato con sofisticati elementi di sicurezza, che riporta un codice univocamente associato a ciascuna unità di prodotto.

L'accesso immediato alle informazioni sul Cioccolato di Modica IGP, garantito grazie al collegamento con **Trust Your Food®**, App gratuita sviluppata dal Poligrafico per la verifica dei dati di tracciabilità associati al contrassegno e lo scambio di informazioni tra tutti gli attori di filiera.

L'App è fornita in italiano e in inglese e pubblicata sugli Store Apple e Google e permette di interrogare il codice univoco stampato sul contrassegno, scansionando il data Matrix o digitando/dettando il seriale.

La tutela e la valorizzazione delle filiere di qualità

In quest'ambito ed in coerenza con la propria mission di garante della fede e della salute pubblica, il Poligrafico e Zecca dello Stato svolge un importante ruolo a livello nazionale per la salvaguardia degli interessi della collettività,

mettendo in campo azioni di lotta alla contraffazione oltre che di tutela dell'identità fisica e digitale dei cittadini e di accelerazione della digitalizzazione del Paese.



L'app **Trust Your Food**® fornisce l'accesso a quattro sezioni, ciascuna dedicata ad una funzionalità specifica:

- **Tracciabilità:** permette di interrogare la banca dati del Poligrafico per verificare la corrispondenza tra i codici mostrati dall'app e quelli stampati sul contrassegno apposto sulla barretta di cioccolato di Modica IGP. In questa sezione sono disponibili, oltre ai dati di tracciabilità del prodotto, le informazioni relativi all'ente di certificazione CSQA e la possibilità di contattarlo direttamente da parte del consumatore;
- **Prodotto:** questa sezione mostra i dati di prodotto (tra cui disciplinare di produzione, cartografie, informazioni sul territorio) disponibili su Qualigeo, la prima banca dati europea realizzata dalla Fondazione Qualivita e dedicata ai prodotti DOP, IGP e STG del settore Food, Wine e Spirits;
- **Produttore:** è uno spazio dedicato alla comunicazione tra produttore e consumatore. L'utente infatti può visualizzare la ragione sociale del

produttore, contattarlo direttamente tramite un'apposita funzionalità e accedere ai siti web di riferimento;

- **Consorzio**: analogamente alla sezione Produttore, sono mostrati i dati informativi del Consorzio di Tutela del prodotto certificato, la funzionalità di contatto diretto e il collegamento ai siti web.

Le Aziende del Consorzio hanno iniziato ad apporre i contrassegni dallo scorso mese di ottobre e al 31 dicembre 2019 sono state immesse in commercio oltre tre milioni di barrette di cioccolato di Modica IGP, con il contrassegno del Poligrafico dello Stato. I consumatori oltre ad avvalersi della App, possono avanzare alla Direzione del Consorzio qualunque richiesta di informazioni.

Il Consorzio mantiene un costante rapporto di collaborazione con il MIPAAF e con le autorità preposte in generale alla tutela delle denominazioni protette Dop e Igp, segnatamente con l'ICQRF, con i Carabinieri della Tutela Agroalimentare e del Nucleo Anti Sofisticazioni.

Ovviamente l'intento è quello di combattere la "frode alimentare", che, come è noto, racchiude in sé diverse condotte illecite finalizzate ad un guadagno illecito abbattendo i costi di produzione e peggiorando la qualità del prodotto alimentare venduto, peraltro senza alcun riguardo per la salute del consumatore.

Altrettanto impegno contro le **sostituzioni**, laddove si ricorre spesso all'aggiunta di sostanze chimiche non consentite che mascherano colori o sapori del cioccolato di Modica IGP.

Le **adulterazioni** nella misura in cui modificano anche la composizione originale del cioccolato di Modica IGP, rispetto a quella prevista dal Disciplinare di Produzione, determinando spesso variazioni consistenti delle caratteristiche organolettiche del cioccolato di Modica IGP. Il rigoroso programma di controllo mediante periodiche analisi di laboratorio di

campioni di tutte le aziende ammesse al sistema IGP consente di escludere la possibilità di adulterare il cioccolato mediante l'impiego di ingredienti, segnatamente la pasta amara di cacao, di minore qualità.

Le **contraffazioni** nella misura in cui viene immesso sul mercato cioccolato convenzionale magari di buona qualità, composto con ingredienti diversi da quelli prescritti dal disciplinare di produzione del cioccolato di Modica, prodotto fuori dal territorio del comune di Modica, proposto come cioccolato di Modica IGP.

Tale progetto è pensato per essere “scalare” e quindi veicolabile a tutte le realtà agroalimentari di qualità che necessitano tutela e tracciabilità. Tra queste, troviamo il progetto già realizzato di **Trust Your Wine®** per il mondo del vino e, in cantiere, quello per l'aceto balsamico di Modena. Il Passaporto Digitale dei prodotti agroalimentari oltre a tutelare e valorizzare le produzioni certificate, attraverso un sistema di informazione completo, organizzato e facilmente consultabile, consente di attivare un'interazione diretta tra il consumatore e tutti gli attori di filiera, personalizzando e migliorando l'esperienza di consumo. Strumenti innovativi grazie ai quali il Poligrafico fa un ulteriore passo avanti nel suo ruolo di garante della fede pubblica, contribuendo a quella che potremmo definire “l'educazione al buon acquisto”, improntata alla qualità e alla tradizione del prodotto, al rigore e ai sistemi di sicurezza con cui esso viene realizzato, in un contesto dove il consumatore finale è diventato sempre più esigente e guarda con maggiore attenzione al Passaporto Digitale del prodotto, prediligendo qualità, denominazione di origine e provenienza territoriale.

Il “passaporto digitale” nell'arte

Come abbiamo già analizzato in precedenza la necessità di avere un registro relativo alle opere d'arte in special modo italiane nasce ben cinquant'anni fa. Diversi sono gli archivi e piattaforme digitali da cui accingere informazioni, basti pensare al ricco ed esaustivo Database del nucleo tutela del patrimonio

culturale condiviso con l'Interpol, eppure, in Italia non esiste un sistema trasversale in grado di raccogliere tutte le informazioni, sia in campo pubblico che privato e di certificarle come autentiche. Per questa ragione nasce il progetto del passaporto digitale per l'arte, un'idea che è stata maturata già alcuni anni dal Presidente Giuseppe Miceli e che, finalmente, oggi si è concretizzata alla base di un progetto che conta sulla collaborazione dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

Il progetto ha come obiettivo principale la tutela del patrimonio artistico-culturale attraverso lo sviluppo di soluzioni di anticontraffazione e tracciabilità che garantiscono l'autenticità e l'originalità dell'opera d'arte.

Obiettivi strettamente correlati a quello principale sono riconducibili alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi attività illecite e, ancora, al versamento.



Es. Opera d'arte con Q-code

L'iniziativa prevede: la creazione di una banca dati in cui sono riportate le informazioni sulla storia, sulla proprietà, sulle caratteristiche tecniche e i certificati d'autenticità rilasciati da soggetti autorizzati, nonché le modalità di pagamento utilizzate in fase di cessione dell'opera e, ove previsto, del versamento dei diritti di seguito che si genera in favore dell'autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti, in occasione delle vendite successive alla prima; un contrassegno con tag Rfid che identifica univocamente l'opera; una *app* che interroga la banca dati per la verifica dell'autenticità e l'accesso alle informazioni sull'opera.

Il progetto si propone, inoltre, di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale italiano grazie alla accessibilità gratuita e immediata ai dati relativi all'opera e di supportare le Autorità di Controllo nella lotta alla **contraffazione delle opere d'arte** e per la riscossione del diritto di seguito e **verifica di azioni di riciclaggio**.

L'Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte

L'osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte nasce con il compito di promuovere e tutelare il patrimonio culturale italiano attraverso una costante operazione di ricerca e sviluppo di nuovi modelli e progetti di sicurezza. L'attività si svolge in completa sinergia delle autorità di controllo e dei loro rappresentanti istituzionali (tra cui Forze di Polizia, Forze Armate, Dicasteri, Università, alti Magistrati) da sempre impegnati nel contrasto alla criminalità, ed interessati ai temi della sicurezza.

L'attenzione principale dell'osservatorio è focalizzata allo studio di quelle dinamiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che coinvolgono il mercato dell'Arte e che "inquinano" il patrimonio artistico e culturale, che in primo luogo è un bene dell'umanità e ne rappresenta la memoria delle tradizioni e i tratti del profilo di evolutivo.

L'attività svolta, è un'opportunità rivolta a tutti questi Enti, per facilitare e fluidificare efficientemente il proprio operato. I dossier oggetto di analisi approfondita sono individuati in sintonia con i partner dell'Osservatorio e con soggetti interessati con i quali vengono siglati accordi di collaborazione e i risultati delle attività di ricerca sono raccolti in Rapporti ufficiali e in un breve abstract che descrive i percorsi di analisi e di studio affrontati.

CONCLUSIONI

Dopo aver esaminato diversi fenomeni del passato e del presente che hanno caratterizzato la nostra contemporaneità, legati dal “*fil rouge*” dell’illegalità nel mercato dell’arte e dell’agroalimentare, abbiamo visto emergere diverse opportunità connesse alla tecnologia per contrastare il sistema vizioso della criminalità organizzata. Possiamo anche dedurre che: uno strumento trasversale come la *blockchain* necessita di trovare accoglimento in tutte le ramificazioni del mercato, proprio per avere una rete di informazioni e nodi, da poter consultare ad ogni evenienza. In questi ultimi due anni sono nate una miriade di attività che utilizzano la “*blockchain*” ma sono non connesse tra di loro. Tale mancanza di condivisione, può solo portare ad uno status di confusione generale causato dall’elevate informazioni disponibili e non sempre attendibili. Possiamo in ultimo confermare, che solo attraverso un sistema uniforme, sviluppato a strati e accessibile a tutti gli attori del mercato e di controllo, si sarà in grado di poter contrastare i reati affrontati nella presente tesi. Una struttura così uniforme diventerebbe un valido elemento anche per le autorità di controllo e d’investigazione in quanto aumenterebbe la loro azione preventiva e diminuirebbe quella repressiva, con un’importante diminuzione della spesa pubblica.

BIBLIOGRAFIA

Arlacchi P., *La Mafia Imprenditrice*, Il Saggiatore, 2007

Armeli Iapichino L., *I vicerè delle agromafie. Storia di sbirri, bovini, malarazza, antimafia e mascariamenti*, HOEPLI, 2020

Bellet H., *Falsari illustri*, Skira, 2018

Caselli G.C. *C'è del Marcio nel Piatto! Come difendersi dai draghi del made in italy che avvelenano la tavola*, Piemme, 2018,

Comandini G. L., *Da Zero alla Luna*, Dario Flaccovio Editore, 2020,

di Micco D., *Circolazione, cessione, riciclaggio. Alcuni profili giuridici dell'arte e del suo mercato*, UniTo, 2020,

Garavaglia R., *Tutto su Blockchain. Capire la tecnologia e le nuove opportunità*, HOEPLI, 2018,

Galluccio L., *Antiriciclaggio e privacy*, Il sole 24 Ore, 2011,

Miceli G., *Atlante dell'Antiriciclaggio – Volume 2 Antiriciclaggio gallerie l'arte, case d'asta, operatori professionali oro*, Maggioli editore, 2019

Mueller T., *Extraverginità: il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva*, EDT, 2013

Negri-Clementi G. *Economia dell'Art, proteggere, gestire e valorizzare le opere d'arte*, Egea, 2017

Riccardi R., *Detective dell'Arte*, Rizzoli, 2019

Toschei S., *Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione*, Giuffrè, 2015,

Zeri F. *Cos'è un falso e altre conversazioni sull'arte*, Longanesi, 2011

Zorloni A., *The Economics of Contemporary Art, Markets, strategies, and Stardom*, Springer, 2013

SITOGRAFIA

<https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-mafia-ha-messo-mani-cio-che-mangiamo-AEd82reG>

<https://it.oliveoiltimes.com/business/six-sentenced-jail-operation-arbequino/55492>

- <https://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2022/maggio/operazione-verum-et-oleum-olio-extravergine-di-oliva-oltre-2-milioni-di-litri-irregolari>

<https://www.ilsole24ore.com/art/arriva-reato-agropirateria-lotta-ad-ampio-raggio-contro-falsi-alimentari-AC5naqKB>

<https://ilsalvagente.it/2019/07/04/rapporto-ecomafie-45mila-infrazioni-nellagroalimentare-tra-frodi-falsi-e-riciclaggio/>

<http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/crimini-di-impresa-razionalita-e-percezione>

<https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-nella-filiera-agroalimentare-d-lgs-198-2021-l-abc>

<https://eurispes.eu/rapporti/agromafie-rapporto-sui-crimini-agroalimentari-in-italia/>

<https://www.vr.camcom.it/it/content/agromafie-la-filiera-della-criminalita-tavola>

<https://eurispes.eu/news/eurispes-risultati-6-rapporto-agromafie/>

<https://www.opiniojuris.it/agromafie/>

<https://scenarieconomici.it/alcune-riflessioni-sul-progresso-scientifico-e-tecnologico-al-servizio-della-finanza-di-paolo-savona/>

<https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2021/10/antiriciclaggio-arte-italia-regno-unito-confronto/>

<https://www.algorand.com/resources/ecosystem-announcements/italia-olivicola-leverages-algorand-to-improve-supply-chain-transparency-and-efficiencyh>

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/a_rea_internazionale/fatf_gafi.html

https://blog.osservatori.net/it_it/distributed-ledger-technology-significato?hsLang=it-it

<https://www.newyorker.com/magazine/2007/08/13/slippery-business>

<https://finance.yahoo.com/news/algorand-breaks-virgin-ground-mafia-171137145.html>

<https://www.antiriciclaggioarteitalia.it/>

<https://www.blockchainplaza.it/it-it/home>

https://www.choralchain.com/?page_id=504&lang=it

<https://www.diritto.it/la-filiera-agroalimentare-tra-criminalita-organizzata-ed-economia-non-osservata/>

https://www.ansa.it/english/news/general_news/2019/02/14/agromafia-business-up-12.4-in-2018_7d31c9bf-bd69-4c06-9684-92134e78cac1.html

[https://www.fatfgafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=italia&s=desc\(fatf_date\)](https://www.fatfgafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=italia&s=desc(fatf_date))

